603

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (III Camera e 3ª Senato)	Pag.	3
Commissioni riunite (I e XI)	»	4
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
INTERNI (I)	»	5
Giustizia (II)	»	13
Affari esteri e comunitari (III)	»	29
Difesa (IV)	»	42
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	47
Finanze (VI)	»	69
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	83
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	94
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	97
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	107
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	110
Affari sociali (XII)	»	121
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	139

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto: Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della			
MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE			
STRANIERE	Pag.	151	
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione del-			
l'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di			
Europol, di controllo e vigilanza in materia di			
IMMIGRAZIONE	>>	153	
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il-			
LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	155	
INDICE GENERALE	»	157	

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 febbraio 2012.

Incontro informale con Tawakkul Karman, Premio Nobel per la Pace 2011.

L'incontro informale si è svolto dalle 15.10 alle 16.10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

$S\ O\ M\ M\ A\ R\ I\ O$				
UFFICIO DI PRESIDENZA	INTEGRATO DAI	RAPPRESENTANTI	DEI GRUPPI	4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

0	OMITATO	PERMANENTE	PFR I	PARFRI

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	5
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	10
Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». C. 4805 Esposito (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	7
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
COMITATO RISTRETTO:	
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C.	
4887 cost. Lanzillotta	9

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo il relatore impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che il decreto-legge in esame, nel testo trasmesso dal Senato, è composto da 9 articoli. L'articolo 1, al comma 01, introdotto dal Senato, integra il contenuto del comma 4 dell'articolo 386 del codice di procedura penale, in materia di doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo, precisando che sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 558 sulla convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. La disposizione chiarisce che per i reati di competenza del tribunale in composizione collegiale si può fare ancora ricorso in via prioritaria alla custodia in carcere dell'arrestato o del fermato.

Il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1 riformula il comma 4 dell'articolo 558 del codice di procedura penale, in materia di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica, dimezzando da 96 a 48 ore i tempi massimi previsti per la convalida dell'arresto.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è stata modificata dal Senato in modo da aggiungere due commi (4-bis e 4-ter) all'articolo 558 del codice di procedura penale. Si stabilisce, come regola generale, che il pubblico ministero disponga la custodia dell'arrestato presso il domicilio o in altro luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura o assistenza. Per gli stessi reati, di competenza del tribunale in composizione monocratica, il pubblico ministero dovrà, invece, ordinare la custodia del soggetto in idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria, nel caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità dell'abitazione ovvero nel caso in cui l'abitazione sia ubicata fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto ovvero ancora qualora l'arrestato sia ritenuto pericoloso. Sarà, invece, disposta la custodia nel carcere circondariale di esecuzione dell'arresto nei casi di mancanza, indisponibilità o inidoneità delle strutture della polizia giudiziaria ovvero se ricorrano altre specifiche ragioni di necessità o urgenza.

È previsto il ricorso alla custodia dell'arrestato in flagranza presso le camere di sicurezza del circondario quando la misura debba essere disposta per i delitti di scippo e furto in abitazione, salvo ricorra l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, di rapina ed estorsione.

L'articolo 2 reca modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale. Si prevede che anche l'interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione (e quindi non più soltanto l'udienza di convalida dell'arresto e del fermo) debba avvenire nel luogo dove la persona è custodita. Eccezione a tale regola è l'ipotesi che l'arrestato sia custodito presso la propria abitazione.

Il Procuratore capo della Repubblica dovrà predisporre le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei tempi previsti dal novellato articolo 558.

Un'ulteriore modifica introdotta dal Senato concerne il comma 1-bis dell'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in tema di partecipazione al dibattimento a distanza: ove possibile e salva diversa motivata disposizione del giudice, è prevista l'audizione a distanza di testimoni in dibattimento a qualunque titolo detenuti presso un istituto penitenziario. Si prevede poi che l'arrestato o fermato, ove abbia bisogno di assistenza medica o psichiatrica, debba essere preso in carico dal Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario inserendo i membri del Parlamento europeo tra i soggetti che possono visitare gli istituti penitenziari senza preventiva autorizzazione. Un nuovo articolo 67-bis precisa, inoltre, che la disciplina delle visite prevista dall'articolo 67 si applica anche alle camere di sicurezza.

L'articolo 2-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, integra l'elenco degli illeciti disciplinari dei magistrati nell'esercizio delle funzioni prevedendo anche l'inosservanza da parte del giudice della novellata disciplina dell'udienza di convalida dell'arresto e dell'interrogatorio.

L'articolo 3 del decreto-legge innalza da 12 a 18 mesi la soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione presso il domicilio. Inoltre, la già prevista relazione del ministro al parlamento dovrà riguardare anche il numero dei detenuti e la tipologia dei reati cui si applica il beneficio della detenzione domiciliare introdotto dalla legge.

L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, reca una disciplina speciale che estende la normativa sul risarcimento per ingiusta detenzione (di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale) ai procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore del

nuovo codice di procedura penale stesso (24 ottobre 1989), purché con sentenza passata in giudicato dal 1º luglio 1988. Si provvede poi alla copertura finanziaria per il 2012 degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3-bis, che sono quantificati in 5 milioni di euro.

L'articolo 3-ter prevede la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1º febbraio 2013. Il processo di trasferimento delle funzioni sarà costantemente seguito dalla Conferenza unificata. Spetterà al Ministro della salute individuare gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che dovranno soddisfare le strutture destinate ad accogliere gli attuali internati negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG).

A decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie regionali. Da tale data, le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico dai Dipartimenti di salute mentale territoriali. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG. È prevista la copertura finanziaria dell'articolo e sono affidati al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dell'articolo. Gli immobili già sede di OPG che dovranno essere dismessi saranno destinati a nuova funzione d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, l'Agenzia del demanio e le regioni interessate.

L'articolo 4 dispone in merito all'integrazione delle risorse finanziarie da destinare al potenziamento delle strutture penitenziarie. A tal fine, autorizza la spesa di 57 milioni e 277 mila euro per far fronte alle necessità di edilizia carceraria. L'articolo 5 reca la norma di copertura finanziaria. In conclusione, dopo aver rilevato che l'articolo 3-bis determina una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, nei confronti dei soggetti beneficiari della disposizione i cui procedimenti penali si siano conclusi in data anteriore al 1º luglio 1988, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1) volta alla soppressione del citato articolo 3-bis.

Doris LO MORO (PD), nel sottolineare come la disposizione di cui all'articolo 3-bis sia arbitraria e irragionevole, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del presidente ed esprime l'auspicio che la Commissione di merito e il Governo sopprimano questa norma dal testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». C. 4805 Esposito.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, illustra la proposta di legge in esame, volta a stabilire che le economie di risorse finanziarie prodotte dalle scelte gestionali effettuate sia durante la fase di realizzazione delle opere, sia successivamente allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 » – che ammontano, secondo la relazione illustrativa, a oltre 40 milioni di euro di fondi residui già contabilizzati e certificati – possano utilmente essere investite per interventi di manutenzione degli impianti, per la promozione turistica di quelle aree e – sempre secondo quanto evidenziato

nella relazione illustrativa – per favorire la realizzazione, in accordo con il CONI, del progetto denominato « Coverciano della neve », ovvero la possibilità di utilizzo degli impianti in favore delle diverse squadre nazionali italiane degli sport invernali.

Fa presente, in particolare, che l'articolo 1 della proposta di legge in esame prevede, al comma 1, che le risorse finanziarie residue già consuntivate e quelle assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006 » ai sensi dell'articolo 10. commi 1. ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 siano destinate, sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'esecuzione, anche con finalità di promozione turistica e infrastrutturazione sportiva, di interventi di manutenzione e riqualificazione degli impianti tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame affida quindi alla Fondazione 20 marzo 2006 il compito di individuare, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006.

Ricorda quindi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 424 del 2004, nel rilevare come non si possa dubitare che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo, ha chiarito che « lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

Sottolinea poi, per quanto attiene al profilo del finanziamento statale in materie attribuite alla competenza residuale o concorrente, come - in base a congiurisprudenza solidata costituzionale della Corte Costituzionale (sentenze n. 168, n. 142 n. 50 del 2008 e n. 168/ 2009) - il legislatore statale non possa emanare norme in contrasto con i criteri e i limiti che presiedono al sistema di autonomia finanziaria regionale delineato dall'articolo 119 della Costituzione, i quali non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza dello Stato. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, « nel sistema delineato dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione non è, quindi, di norma, consentito allo Stato di prevedere finanziamenti in materie di competenza residuale ovvero concorrente delle regioni, né istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza, con violazione dell'articolo 117 della Costituzione » (sentenza n. 168/ 2009).

Sottolinea, peraltro, che, nel caso delle disposizioni contenute nella proposta in esame, sembra rilevare – quale finalizzazione principale – l'utilizzo di risorse finanziarie residue già stanziate dallo Stato in occasione di un evento sportivo di

rilievo internazionale e che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione legittima interventi speciali da parte dello Stato a favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni « per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni ».

Evidenzia quindi che il comma 2 dell'articolo 1 dispone che l'esecuzione degli
interventi sia affidata, quale stazione appaltante, alla società di committenza Regione Piemonte Spa (SCR-Piemonte Spa),
istituita dalla legge regionale n. 19 del
2007, così procedendo all'individuazione
diretta da parte dello Stato del soggetto
che svolge le funzioni di stazione appaltante nell'esercizio delle funzioni della
regione e in un ambito materiale di competenza di quest'ultima.

Rileva tuttavia che si tratta di risorse già stanziate dallo Stato in occasione di un evento sportivo internazionale e che la scelta di affidare alla società di committenza Regione Piemonte Spa le funzioni di stazione appaltante è già stata effettuata proprio dalla regione Piemonte, in occasione dell'originario stanziamento.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 7 febbraio 2012.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost.
Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost.
Lanzillotta.

Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 14.

ALLEGATO 1

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (C. 4909 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4909 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri »:

rilevato che:

il provvedimento interviene nelle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*) della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

l'articolo 3-ter, introdotto dal Senato, in quanto reca disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, interessa anche la competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117,

terzo comma, della Costituzione, con specifico riguardo alla tutela della salute;

considerato che:

l'articolo 3-bis introdotto dal Senato, che dispone l'applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale anche ai procedimenti definiti con sentenza passata in giudicato tra il 1º luglio 1988 e il 24 ottobre 1989 (data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale), appare suscettibile di determinare una irragionevole disparità di trattamento, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, nei confronti dei soggetti potenzialmente beneficiari della norma i cui procedimenti siano stati definiti prima del 1º luglio 1988;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 3-bis sia soppresso.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 » (C. 4805 Esposito).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4805 Esposito, recante « Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « ordinamento sportivo » e « valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », che rientrano tra gli ambiti di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

ricordato che la Corte costituzionale. con la sentenza n. 424 del 2004, nel rilevare come non si possa dubitare che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo, ha chiarito che «lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 118, comma 1, della Costituzione,

sottolineato, per quanto attiene al profilo del finanziamento statale in materie attribuite alla competenza residuale o concorrente, come - in base a consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze della Corte Costituzionale n. 168, n. 142 n. 50 del 2008 e n. 168/2009) - il legislatore statale non possa emanare norme in contrasto con i criteri e i limiti che presiedono al sistema di autonomia finanziaria regionale delineato dall'articolo 119 della Costituzione, i quali non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza dello Stato; secondo la Corte, infatti, « nel sistema delineato dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione non è, quindi, di norma, consentito allo Stato di prevedere finanziamenti in materie di competenza residuale ovvero concorrente delle regioni, né istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza, con violazione dell'articolo 117 della Costituzione » (sentenza n. 168/2009),

rilevato peraltro che, nel caso delle disposizioni contenute nella proposta in esame, sembra rilevare – quale finalizzazione principale – l'utilizzo di risorse finanziarie residue già stanziate dallo Stato in occasione di un evento sportivo di rilievo internazionale e che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione legittima interventi speciali da parte dello Stato a

favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni « per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni »,

evidenziato che il comma 2 dell'articolo 1 dispone che l'esecuzione degli interventi sia affidata, quale stazione appaltante, alla società di committenza Regione
Piemonte Spa (SCR-Piemonte Spa), istituita dalla legge regionale n. 19 del 2007,
così procedendo all'individuazione diretta
da parte dello Stato del soggetto che svolge
le funzioni di stazione appaltante nell'esercizio delle funzioni della regione e in

un ambito materiale di competenza di quest'ultima,

considerato tuttavia che si tratta di risorse già stanziate dallo Stato in occasione di un evento sportivo internazionale e che la scelta di affidare alla società di committenza Regione Piemonte Spa le funzioni di stazione appaltante è già stata effettuata proprio dalla regione Piemonte, in occasione dell'originario stanziamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:	
DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
SEDE REFERENTE:	
DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	18
DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. C. 4933 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	19
AVAICD TENZA	28

SEDE REFERENTE

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 6 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità

dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Nicola MOLTENI (LNP) coglie l'occasione per rivolgere alla relatrice Ferranti le scuse dell'onorevole Volpi per alcune parole pronunciate nella seduta di ieri che potrebbero risultare offensive. Precisa che il collega Volpi avrebbe voluto scusarsi personalmente, ma è impossibilitato a partecipare alla seduta.

Donatella FERRANTI, relatore, ringrazia l'onorevole Nicola Molteni, ritenendo comunque che sia stata la stanchezza dovuta al prolungarsi della seduta a determinare qualche comprensibile situazione di tensione.

Federico PALOMBA (IdV) propone al gruppo della Lega di ritirare l'emendamento soppressivo Nicola Molteni 2-bis.60, al fine di poter valutare la possibilità di apportare modifiche condivise alla disposizione in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicola Molteni 2-*bis*.60 e 2-*bis*.61.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda di avere ritirato, nella seduta di ieri, il proprio emendamento aggiuntivo 2-*bis*.10.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 2-bis.9, volto a sopprimere la disposizione che autorizza a visitare le camere di sicurezza senza alcuna autorizzazione i medesimi soggetti indicati dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, in materia di visita delle carceri.

Guido MELIS (PD) dichiara di non condividere l'emendamento Di Pietro 2-bis.9, ricordando che si sono verificati, anche in Sardegna, casi eclatanti di violazione dei diritti umani, tali da giustificare la norma in questione. Ritiene, anzi, che sarebbe opportuno identificare dei soggetti che garantiscano i diritti delle persone custodite nelle camere di sicurezza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Nicola Molteni 2-bis.62 e Di Pietro 2-bis.9.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Pietro 2-ter.61, volto a sopprimere l'articolo 2-ter.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Nicola Molteni 2-*ter*.60 e Di Pietro 2-*ter*.61.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 3.8, volto a rendere più efficaci le disposizioni di cui all'articolo 3, prevedendo, tra l'altro, l'estensione della soglia di pena detentiva

per l'accesso alla detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199 del 2010. Dichiara comunque di ritirare l'emendamento per le ragioni più volte esposte nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Salvatore MAZZA-MUTO sottolinea come gli emendamenti Bernardini 3.8 e Nicola Molteni 3.60 riguardino dei temi di grande interesse per il Governo, che tuttavia debbono più opportunamente essere esaminati nell'ambito di provvedimenti diversi da quello in oggetto.

Nicola MOLTENI (LNP) illustra il proprio emendamento 3.66 volto a sopprimere la norma che estende la soglia di pena detentiva per l'accesso alla detenzione domiciliare. Ricorda, infatti, come da parte del gruppo della Lega vi sia sul punto una preclusione insuperabile. Ringrazia il sottosegretario per la manifestazione di interesse per l'emendamento 3.60, ma ritiene che occorresse una presa di posizione più decisa che portasse all'approvazione dello stesso.

Federico PALOMBA (IdV) ribadisce come l'articolo 3 costituisca una delle principali ragioni della contrarietà del gruppo dell'Italia dei Valori al provvedimento, poiché la disposizione contiene a suo giudizio un indulto mascherato. Precisa come su questa *ratio* si basano gli emendamenti del gruppo dell'Italia dei Valori riferiti all'articolo 3.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 3 non risolvano alcun problema, comportando anzi l'impunità di fatto per reati anche rilevanti. Si tratta, a suo parere, di un indulto mascherato che il Governo « tecnico » in carica vuole fare approvare, confidando di non doverne rispondere ai cittadini.

Donatella FERRANTI, relatore, rileva come le questioni sollevate dai colleghi siano molto rilevanti e che probabilmente occorrerebbe un intervento organico sulle norme dell'ordinamento penitenziario in materia di misure alternative al carcere, auspicando che la Commissione possa intraprendere questo percorso. Quanto alle critiche sull'ampliamento della soglia di pena detentiva per l'accesso alla detenzione domiciliare, ricorda come la legge di riferimento sia stata voluta dal precedente Governo e come i primi dati sulla sua applicazione dati ne dimostrano l'efficacia.

Rita BERNARDINI (PD) sottolinea come le carceri italiane siano luoghi dove avvengono gravissime violazione dei diritti umani, dei veri e propri luoghi di tortura. Occorre quindi intervenire subito, come già affermato dal Presidente della Repubblica e, più di recente, anche dal Ministro Severino e dal Presidente del Senato. A suo giudizio sarebbero quindi necessari interventi ben più energici di quelli previsti dal provvedimento in esame e, in particolare, un'amnistia.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato assunto l'impegno di concludere l'esame degli emendamenti entro le ore 10.30.

Federico PALOMBA (IdV) evidenzia come la drammatica situazione delle carceri non sia una novità, anche se sembra che qualcuno se sia reso conto solo da poco tempo. Data la situazione, ritiene evidente che non sia corretto né tagliare fondi né procedere ad amnistie o peggio ancora a forme di indulto mascherati.

Luigi VITALI, relatore, ricorda il dovere dello Stato di perseguire i reati, ma anche il dovere di garantire il rispetto dei diritti dei detenuti. Oggi nei Paesi occidentali, ed in particolare in Italia, vi è una difficoltà a garantire questi diritti. Il provvedimento in esame, per quanto non risolutivo, sembra andare nella giusta direzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicola

Molteni 3.60, gli identici emendamenti Nicola Molteni 3.66 e Di Pietro 3.1, nonché l'emendamento Di Pietro 3.2.

Rita BERNARDINI (PD) ritira il proprio emendamento 3.9.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che dall'emendamento Nicola Molteni 3.85 all'emendamento Nicola Molteni 3.69. le differenze sono dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre. Ricorda che in questi casi il Presidente della Commissione, per motivi di economia procedurale, può porre in votazione l'emendamento che più si allontana dal testo originario e quello che più vi si avvicina ed eventualmente un numero di emendamenti intermedi. Oualora emendamenti risultino respinti, si intenderanno respinti anche tutti gli emendamenti compresi nella serie, mentre in caso di approvazione di uno degli emendamenti saranno posti conseguentemente in votazione tutti gli emendamenti compresi nella serie. Nel caso di specie porrà in votazione i due emendamenti all'inizio ed alla fine della serie a scalare. Pone quindi in votazione prima l'emendamento Nicola Molteni 3.85 e quindi l'emendamento Nicola Molteni 3.69.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 3.85 e 3.69, intendendosi pertanto respinti tutti gli emendamenti compresi nella serie; respinge altresì gli emendamenti Nicola Molteni 3.67, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64 e 3.68.

Rita BERNARDINI (PD) illustra i propri emendamenti 3.10 e 3.11, e li ritira ribadendo l'esigenza prevalente di approvare il provvedimento senza modifiche.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 3.3 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, respinge altresì

l'articolo aggiuntivo Nicola Molteni 3.01 e gli emendamenti Nicola Molteni 3-*bis*.62, 3-*bis*.60 e 3-*bis*.61.

Nicola MOLTENI (LNP) illustra il proprio emendamento 3-bis.63 e ne raccomanda l'approvazione, rinnovando al Governo la richiesta di chiarire il senso e la portata dell'articolo 3-bis e, in particolare, della data ivi prevista del 1º luglio 1988, che appare incomprensibile.

Il sottosegretario Salvatore MAZZA-MUTO dichiara di condividere le perplessità dell'onorevole Nicola Molteni, ricordando peraltro come la disposizione sia stata inserita dal Senato su iniziativa parlamentare.

Nicola MOLTENI (LNP) ritiene che la risposta del rappresentante del Governo sia del tutto insoddisfacente e tale da rafforzare il sospetto che dietro la norma in questione si celi qualche interesse particolare.

Il sottosegretario Salvatore MAZZA-MUTO dichiara di non poter conoscere quali siano gli eventuali obiettivi non manifesti di chi ha elaborato la norma, potendosi solo limitare ad osservare che la data nella stessa indicata è quella dell'approvazione del codice di procedura penale.

Luigi VITALI, relatore, precisa come anche i relatori si sentano indignati per l'introduzione nel testo di una norma come quella dell'articolo 3-bis. Tuttavia, per le ragioni già precisate, ritiene che sia prevalente l'esigenza di approvare senza modifiche il provvedimento, al fine di evitarne la decadenza. Ritiene, comunque, che sarebbe assolutamente opportuno un intervento normativo successivo che incida sulla norma in questione. In tal senso preannuncia la presentazione di un apposito ordine del giorno.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che l'articolo 3-bis sia assolutamente lineare e condivisibile, essendo ispirato ad un prin-

cipio di civiltà giuridica secondo cui chi sia stato ingiustamente detenuto sia poi risarcito anche qualora la sentenza sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Federico PALOMBA (IdV) osserva come l'introduzione della norma in questione sia imputabile ai due partiti maggiori, che l'hanno approvata al Senato, ritenendo, quindi, che i colleghi appartenenti i predetti partiti, quali li stessi relatore, dovrebbero tenere presente questo fatto ed assumere una chiara e precisa posizione al riguardo.

Donatella FERRANTI, relatore, esprime serie perplessità sull'articolo 3-bis, con particolare riferimento al previsto effetto retroattivo che determinerà la riapertura dei termini relativi a molti processi. Ricorda d'altra parte come molti ritengano che lo stanziamento di 5 milioni di euro previsto nella norma potesse essere più utilmente destinato a supporto delle esigenze delle forze dell'ordine e della polizia penitenziaria, anche in considerazione dei nuovi compiti attribuiti dal provvedimento in esame. Come anticipato dal collega Luigi Vitali, ritiene che l'esigenza di approvare il provvedimento nel suo complesso sia comunque prevalente rispetto a quella di superare le criticità del solo articolo 3-bis, per quanto esprima l'auspicio che successivi interventi legislativi possano apportare le dovute correzioni. Ricorda, infine, come il Ministro della giustizia abbia comunque dato una risposta ai quesiti posti dai colleghi del gruppo della Lega, precisando come la data indicata nella norma in esame sia quella del varo di codice di procedura penale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che la previsione della data del 1º luglio 1988 sia priva di qualsiasi giustificazione.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che la disposizione di cui all'articolo 3-bis sia del tutto inaccettabile, così come il comportamento del Governo che, astenendosi

dall'esplicarne la *ratio*, dimostra di mancare gravemente di rispetto al Parlamento. Osserva, peraltro, come il Parlamento si dimostri pavido ed indeciso di fronte a gravissime lesioni delle sue prerogative.

Nicola MOLTENI (LNP) avverte che il gruppo della Lega non è disposto a tollerare ulteriormente il comportamento omertoso del Governo. Preannuncia, quindi, la presentazione di una relazione di minoranza in Assemblea sul provvedimento in oggetto e dichiara che il gruppo della Lega ha deciso di abbandonare i lavori della Commissione Giustizia.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver preso atto che i commissari del gruppo della Lega hanno abbandonato l'aula della Commissione, dà la parola al sottosegretario Mazzamuto che ne ha fatto richiesta.

Il sottosegretario Salvatore MAZZA-MUTO ribadisce che il Governo, per le ragioni più volte esposte, non può esprimere un parere favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo 3-bis. Ciononostante è pienamente consapevole delle problematiche poste dalla norma ed assume il formale impegno ad un ripensamento della stessa, che potrà concretizzarsi dopo l'approvazione definitiva del provvedimento. Di fronte a questa situazione, non ritiene che il comportamento della Lega sia particolarmente brillante.

Rita BERNARDINI (PD) osserva che, se il principio alla base dell'articolo 3-bis è condiviso, l'esame della sua proposta di legge C. 3158 in tema di applicabilità retroattiva dell'istituto dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione potrebbe essere l'occasione per una puntuale definizione della materia, eliminando incomprensibili limitazioni temporali e, per ridurre l'eccessivo impatto economico-finanziario, introducendo requisiti soggettivi relativi ai destinatari.

Federico PALOMBA (IdV) dopo avere ribadito come, a suo giudizio, la responsabilità della norma in questione sia dei partiti che l'hanno voluta ed approvata, pur rilevando la grave violazione delle prerogative di questo ramo del Parlamento, precisa che l'Italia dei Valori non abbandonerà i lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, in seguito all'abbandono dei lavori della Commissione da parte dei commissari del gruppo della Lega Nord, gli emendamenti presentati da costoro non saranno posti in votazione ritenendo che vi abbiano rinunciato. Per mancanza dei presentatori non saranno altresì posti in votazione gli emendamenti Tempestini 3-ter.1 e Miotto 3-ter.2 ritenendo che vi abbiano rinunciato. Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento rimasto.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 4.1.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo sarà trasmesso alla Commissioni per i pareri di competenza. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata alle ore 13 di oggi.

La seduta termina alle 10.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 11.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni, avvertendo che la Commissione Bilancio esprimerà il parere all'Assemblea.

Nicola MOLTENI (LNP) ricorda come il gruppo della Lega abbia condotto un'opposizione molto dura, che si è spinta fino all'abbandono dei lavori della Commissione, contro un provvedimento che considera inutile per quanto concerne la soluzione del problema del sovraffollamento delle carceri e dannoso perché riduce la sicurezza dei cittadini, introducendo una forma di indulto mascherato. Auspica che il Governo, che è apparso silente e omertoso, intenda quantomeno rimediare all'introduzione della disposizione, assolutamente inaccettabile, di cui all'articolo 3-bis del provvedimento, introdotta al Senato in seguito all'approvazione di una proposta emendativa a prima firma del senatore Lusi. A tale proposito osserva come il parere condizionato della I Commissione ponga, sull'articolo 3-bis, le stesse questioni sollevate dal gruppo della Lega Nord.

Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori di riferire in senso favorevole sul provvedimento in esame. Ribadisce, inoltre, che presenterà una relazione di minoranza in Assemblea.

Federico PALOMBA (IdV) dopo avere annunciato il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori di riferire in senso favorevole, si limita ad evidenziare come il tempo a disposizione della Camera per l'esame del provvedimento sia del tutto incongruo.

Rita BERNARDINI (PD) ribadisce come per i Radicali il provvedimento sia troppo debole ed inefficace, essendo ben altri, come ha più volte chiarito, gli interventi che sarebbero necessari per affrontare seriamente il problema del sovraffollamento delle carceri. Ciononostante, tenuto conto di talune novità non trascurabili presenti nel provvedimento e dell'effetto, seppure minimo, che questo produrrà in termini di riduzione del numero dei detenuti, annuncia il voto favorevole sul conferimento del mandato ai relatori di riferire in senso favorevole.

Giancarlo LEHNER (PT) evidenzia come rientri nella natura del Governo « tecnico » decidere con speditezza e risolutezza, anche se questo può determinare delle frizioni con la politica. Ritiene quindi coerente con il voto di fiducia espresso dal proprio gruppo al Governo in carica esprimere il voto favorevole sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole.

Anna ROSSOMANDO (PD) preannuncia, a nome del gruppo del PD, il voto favorevole sul conferimento del mandato ai relatori di riferire in senso favorevole. Per quanto il provvedimento non sia privo di problematiche e criticità, ritiene che nel Paese esistano alcune emergenze, come quella delle carceri, che devono essere affrontate con il necessario realismo. Sottolinea, infine, come nei pareri espressi dalle Commissioni vi siano dei rilievi degni di una approfondita analisi da parte dei relatori e del Governo.

Luigi VITALI (PDL), relatore, ricorda come il provvedimento presenti luci ed ombre e come i relatori abbiano cercato di evidenziarne gli aspetti positivi, senza peraltro tacere le perplessità. Esprime quindi l'auspicio che l'iter di approvazione possa proseguire senza ostacoli e che possano essere superati i rilievi presenti in alcuni pareri delle Commissioni.

Enrico COSTA (PdL) sottolinea come il gruppo del PdL non abbia presentato proposte emendative perché ritiene che non vi siano disposizioni migliorabili, ma perché ha inteso in questo modo accelerare i tempi di approvazione di un provvedimento che presenta anche elementi di continuità con provvedimenti del precedente Governo. Osserva come al Senato siano state apportate delle modifiche tramite l'approvazione di emendamenti che, se presentati alla Camera, sarebbero stati dichiarati inammissibili. Auspica che con questo provvedimento il Parlamento abbia iniziato un percorso che porti anche ad una riforma delle misura cautelari personali. Preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole.

Roberto RAO (UdCpTP) dopo avere dichiarato il voto favorevole sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole sul provvedimento in esame, ricorda come anche l'UdC non abbia presentato proposte emendative. Auspica che l'esame del provvedimento possa proseguire senza inutili battaglie propagandistiche e tenendo presente che la situazione delle carceri è assolutamente intollerabile e impone un ritorno alla legalità e alla civiltà. Esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori e per la loro disponibilità, osservando altresì come il gruppo della Lega, fatta eccezione per alcuni estremismi, abbia comunque sollevato delle questioni di interesse.

Angela NAPOLI (FLpTP) esprime perplessità sul parere condizionato espresso dalla I Commissione, tenuto conto che tale parere è stato verosimilmente approvato dalla stessa maggioranza che al Senato ha introdotto l'articolo 3-bis. Sottolinea, in particolare, come l'introduzione della predetta norma sia il frutto di una iniziativa parlamentare e non del Governo. Pur mantenendo le perplessità da lei evidenziate nel corso dell'esame, preannuncia il voto favorevole del pro-

prio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Donatella Ferranti e Luigi Vitali, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.

C. 4933 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che oggi la Commissione inizia l'esame del disegno di legge n. 4933, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, il cui termine di conversione scade il 20 febbraio prossimo.

In ragione di tale scadenza, il provvedimento è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo a condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Ciò significa che la Commissione per rispettare tale data, che è quasi obbligata se si vuole dare alla Camera almeno la possibilità di modificare il testo e quindi di trasmetterlo al Senato, dovrebbe concludere l'esame entro giovedì prossimo,

avendo acquisito i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni competenti.

Considerato che il provvedimento è stato approvato solo giovedì, trasmesso alla Camera e quindi assegnato alla Commissione giustizia solo ieri, è evidente che i tempi di esame sono veramente ristretti, se non addirittura, come evidenziato all'unanimità dai gruppi nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, azzerato alla luce dell'entità della portata normativa del testo, che peraltro incidono in maniera rilevante sulla materia della composizione delle crisi da sovraindebitamento, che per tanto tempo è stata all'esame della Commissione per essere poi disciplinata dalla legge n. 3 del 2012.

Si è ritenuto nella predetta riunione, al fine di salvaguardare le prerogative della Camera, di sopprimere tutti gli articoli del decreto relativi a tale materia, lasciando quindi unicamente gli articoli da 13 a 16, tra i quali vi è anche la proroga dei giudici onorari.

La particolarità della situazione ha determinato l'esigenza di affiancare alla relatrice, on. Cilluffo, il presidente della commissione e l'onorevole Contento, quale esponente del maggior gruppo in Parlamento.

Dà quindi la parola all'onorevole Cilluffo e successivamente all'onorevole Contento

Francesca CILLUFFO (PD), relatore, con riferimento all'iter del provvedimento in Senato, osserva come il 22 dicembre 2011 sia stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. Il decreto legge si divideva in due capi.

Il decreto-legge 212/2011 viene emanato al fine di rimediare a gravi situazioni di sovraindebitamento che colpiscono soggetti non sottoponibili alle ordinarie procedure concorsuali. Situazioni che nell'attuale contesto di crisi economica sono di molto aumentate. Preme infatti ricordare che un recente studio realizzato dal *Forum* ANIA-Consumatori insieme all'Università degli studi di Milano, intitolato « La vulnerabilità economica delle famiglie », ha evidenziato come il 94 per cento delle famiglie sia in condizioni di debolezza economica e il 24 per cento abbia difficoltà nelle spese impreviste.

Il Capo I era relativo alla materia del cosiddetto « sovra indebitamento » e si rivolgeva a due categorie di soggetti colpiti dal sovraindebitamento: 1) debitore generico non in grado di adempiere alle obbligazioni contratte; 2) il consumatore, inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoprofessionale eventualmente svolta. Era previsto un accordo tra debitore e creditori (almeno il 70 per cento per il debitore generico ed il 50 per cento per i consumatori) raggiunto con l'intervento di organismi di composizione della crisi appositamente creati. L'accordo necessitava di omologa da parte del Tribunale per produrre effetti, che potevano consistere nella dilazione dei termini di pagamento, nella cessione dei beni o nella stipulazione di nuovi mutui per adempiere ai debiti precedenti, ed in alcuni casi era prevista la nomina di un fiduciario o di un liquidatore per raggiungere il risultato. Risultato che, tuttavia, non portava mai alla esdebitazione del debitore.

Il decreto-legge originario riprendeva in larga parte quanto già contenuto nell'atto senato 307-B ovvero un disegno di legge parlamentare sulla medesima materia che, al momento dell'assegnazione del decreto legge al Senato nel dicembre 2011 era in terza lettura.

Il disegno di legge 307-B (*ex* atto Camera 2364) aveva già ricevuto alla Camera in II Commissione in sede legislativa il voto favorevole del gruppo PD (26 ottobre 2011).

Il Capo II recava invece una serie di modifiche alla disciplina del processo civile, al fine di ridurre il contenzioso civile, andando principalmente a modificare la legge sulla mediazione civile (decreto legislativo 28/2010) ed alcune norme del codice di procedura civile.

In particolare in relazione alla mediazione civile l'articolo 12 modificava la disciplina della mediazione (decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28), rendendo più veloce la sanzione nel caso di ingiustificata mancata comparizione delle parti dinanzi al mediatore (ordinanza pronunciata dal giudice alla prima udienza di comparizione invece che con la sentenza che definisce il giudizio).

Poiché il disegno di legge 307-B raccoglieva un ampio consenso della maggioranza, i gruppi parlamentari sono giunti ad un accordo inteso a favorire la rapida approvazione definitiva del disegno di legge n. 307-B, avente contenuto pressoché corrispondente al Capo I del decreto legge in esame. In questa parte del provvedimento d'urgenza, in effetti, il Governo aveva fatto confluire le disposizioni del disegno di legge n. 307, approvato dal Senato quasi tre anni prima, ed in seguito modificato dalla Camera. Il Capo I del decreto legge e il ddl 307-B erano sovrapponibili per quanto riguardava la parte relativa alla composizione delle crisi da sovraindebitamento. Entrambi i provvedimenti intendevano porre rimedio alle sempre più diffuse situazioni di indebitamento di soggetti - persone fisiche ed enti collettivi - a cui non sono applicabili le disposizioni in materia di procedure concorsuali, e ai quali viene offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti.

L'ordine degli interventi è stato il seguente:

a) Il 12 gennaio 2012 il presidente Berselli fece presente che era intendimento della Commissione, con l'accordo dell'Esecutivo, di approvare rapidamente, in sede deliberante, il disegno di legge n. 307-B e di procedere successivamente in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 212 alla eventuale modifica o correzione anche del testo di iniziativa parlamentare medio tempore pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

b) Il 17 gennaio 2012 il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Centaro, è stato approvato definitivamente in Commissione giustizia in sede deliberante. Trattandosi di una terza lettura in sede deliberante, il ddl è divenuto legge (legge 27 gennaio 2012, n. 3; entrata in vigore il 29 febbraio).

c) Il 1º febbraio 2012 l'accordo cui si è fatto cenno in apertura, si è concretizzato nell'approvazione, da parte della Commissione (a cui l'Aula aveva rinviato i soli articoli da 1 a 11), dell'emendamento 1.1000 (testo 2) che sostituisce i primi 11 articoli - quelli contenuti nel capo I del decreto-legge con ventuno articoli che, dall'articolo 1 all'articolo 11-undecies, disciplinano le composizioni delle crisi da sovraindebitamento soltanto del consumatore, definito come dal codice del consumatore « persona fisica, che ha agito prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta», nonché nella profonda modifica della legge 3/2012.

d) Il 2 febbraio 2012 l'Assemblea del Senato approva definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto legge come sopra modificato.

Occorre tuttavia chiarire il rapporto tra la nuova legge 3/2012 (Centaro) e il decreto legge così come modificato: il decreto legge contiene la disciplina specifica per il consumatore e si pone come normativa speciale rispetto a quella generale prevista dalla legge Centaro. Ovvero se l'impianto sostanziale della disciplina è il medesimo, il decreto-legge si differenzia per enucleare la situazione del debitore-consumatore all'interno della categoria generale del debitore non assoggettabile a fallimento; un'enucleazione che il testo dell'atto Senato n. 307-B non effettuava.

Per essere ancor più chiari sul punto, alla Commissione Giustizia del Senato il Governo ha proposto un emendamento, approvato, che sostituisce i primi undici articoli con ventuno articoli che disciplinano la composizione delle crisi del solo consumatore, mentre la legge Centaro si occupa del debitore in genere che non può essere assoggettato alle vigenti procedure concorsuali. Si conferma quindi l'idea che quella del decreto legge si pone come normativa speciale rispetto quella generale contenuta nel legge Centaro.

Al fine di armonizzare le due procedure l'emendamento 11.0.700 ha modificato la legge Centaro ed ha introdotto una sezione seconda contenente le norme relative alla liquidazione del patrimonio del debitore, una terza sezione sugli organismi di composizione della crisi e l'articolo 11-decies che prevede la vera e propria esdebitazione.

Una modifica rilevante apportata al Senato riguarda la natura dell'esito della procedura che nell'impianto originario era un «accordo» tra debitore e creditori, mentre ora è diventato un «piano» ossia un atto unilaterale del debitore; nella legge Centaro è rimasto l'accordo.

Inoltre, sempre anticipando delle considerazioni di carattere generale, si è regolato, sia nel decreto legge che nella legge Centaro, il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore e si è aggiunto l'articolo 11-decies (e 16 legge Centaro) portante la vera e propria « esdebitazione ».

Anche la seconda parte del provvedimento è stata oggetto, in sede di conversione, di un approfondito esame da parte della Commissione giustizia. Per esempio, l'opportunità di una meditata riflessione sull'istituto della mediazione, che sarà oggetto di un atteso pronunciamento del giudice delle leggi, ha indotto la Commissione ad approvare l'emendamento 12.1 che, come si anticipava, ha soppresso l'articolo.

Passa quindi all'analisi del testo all'esame della Camera dei deputati così come risultante dalle modifiche apportate in Senato.

Il testo attualmente all'esame della Camera si compone complessivamente di 29 articoli.

Il Capo I è quello che ha subito maggiori modifiche nel corso dell'esame in Senato. Esso contiene le disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, prevedendo una disciplina che vuol porre rimedio a situazioni di indebitamento della persona fisica consumatore cui non sono applicabili le procedure concorsuali. Tutto ciò nell'ottica sia della deflazione del contenzioso civile derivante dall'attività di recupero forzoso dei crediti, che in quella di prendere atto delle condizioni di debolezza economica del consumatore e in particolare delle famiglie italiane.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni chiarendo che per « sovraindebitamento del consumatore » debba intendersi il una situazione di definitiva incapacità della persona fisica, che ha agito prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'articolo 2 definisce i presupposti di ammissibilità della procedura di rientro dal sovraindebitamento. La proposta non è ammissibile: a) quando il consumatore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque alla procedura di composizione anni, crisi da sovraindebitamento; b) quando nei confronti del consumatore e stato adottato uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 8 per sanzionare il dolo o l'inadempienza del debitore; c) quando la documentazione fornita non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Inoltre il piano può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina sul fallimento).

L'articolo 3 specifica il contenuto dell'accordo (ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri). È altresì prevista una garanzia nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano. In questo caso la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che fungano da garanti del piano. Nella proposta vanno indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

La proposta di accordo, l'elenco di tutti i creditori unitamente alla relazione di uno degli organismi di conciliazione sono depositati, secondo l'articolo 4, presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza.

L'articolo 5 stabilisce che l'omologazione dell'accordo sia effettuata da un giudice (Tribunale monocratico in Camera di Consiglio). La principale conseguenza dell'omologa è l'impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né sequestri conservativi, né acquistare diritti di prelazione.

L'articolo 6 chiarisce che per tre anni dalla omologazione dell'accordo i creditori non possono intraprendere cause individuali e che eventuali creditori subentrati successivamente alla stipula del Piano non possono procedere esecutivamente sui beni e i crediti oggetto del piano.

L'articolo 7 in materia di esecuzione del piano omologato specifica che il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate, qualora per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento.

L'articolo 8 reca disposizioni relative a revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione. La revoca è disposta d'ufficio dal giudice quando le obbligazioni assunte nel piano non vengano soddisfatte entro 90 giorni dalla scadenza o nel caso in cui si accerti che il debitore abbia compiuto, nel corso della procedura, atti diretti a frodare le ragioni dei creditori o se, in qualunque momento risulti che manchino le condizioni prescritte per l'ammissibilità della proposta.

La cessazione degli effetti della omologazione è pronunciata dal giudice su istanza dei creditori al verificarsi di determinati presupposti.

La sezione II del Capo I è relativa alla liquidazione del patrimonio (articoli 9-11-octies) come procedura alternativa a quella della composizione della crisi in alcune ipotesi. Gli articoli fino all'11-octies disciplinano tutti i passaggi della procedura tramite la figura centrale del liquidatore.

L'articolo 9 stabilisce che, in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il consumatore colpito da sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta, se non ha fatto ricorso alla procedura di sovra indebitamento nei cinque anni precedenti, o se c'è stata revoca o cessazione degli effetti dell'omologa.

Sono tuttavia esclusi dalla procedura di liquidazione alcune categorie di beni: a) i crediti impignorabili (545 del codice di procedura civile); b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile (La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.); d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

L'articolo 10 chiarisce le modalità di passaggio dalla procedura di rientro dal sovraindebitamento a quella di liquidazione.

L'articolo 11 stabilisce le caratteristiche del decreto di apertura della liquidazione che il giudice adotta. Il decreto conterrà: *a)* la nomina del liquidatore; *b)* dispone che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore

da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; *c)* le forme di pubblicità della domanda e del decreto; *d)* l'ordine di trascrizione del decreto a cura del liquidatore nei registri immobiliari o mobiliari; *e)* l'ordine di consegna o rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

I rimanenti articoli di questa sezione sono relativi all'inventario ed elenco dei creditori (il cui controllo spetta al liquidatore, articolo 11-bis), la domanda di partecipazione alla liquidazione (che è proposta dal creditore tramite ricorso, articolo 11-ter), alle modalità di predisposizione del progetto di stato passivo. (articolo 11-quater).

L'articolo 11-quinquies stabilisce che il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e porta a conoscenza del giudice. Il liquidatore è colui che detiene l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il giudice ha facoltà di sospendere la procedura di liquidazione con decreto motivato. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi. L'articolo 11-sexies dispone in materia di azioni del liquidatore.

L'articolo 11-septies e 11-octies dispongono in materia di beni, crediti e creditori sopravvenuti In particolare si chiarisce che i beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 9 non costituiscono oggetto della stessa, così come i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità della procedura sono esclusi dalla stessa.

L'articolo 11-novies stabilisce che potranno costituirsi organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati che saranno individuati da un decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di conversione. Gli organismi di composizione saranno iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. A tali organismi spetterà sovraintendere alla predisposizione del piano, all'esecuzione dello stesso, verificano la veridicità dei dati contenuti nei documenti a supporto della richiesta o ove il giudice lo disponga possono svolgere le funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione.

L'articolo 11-decies in materia di esdebitazione (trova un'affinità con l'articolo 16 della Legge Centaro) stabilisce che il consumatore sovraindebitato è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e non soddisfatti a condizione che abbia mostrato di cooperare alla procedura, non ne abbia usufruito negli otto anni precedenti alla domanda e non sia riconosciuto passibile di una delle sanzioni previste all'articolo 11-undecies.

L'articolo 11-*undecies* prevede poi delle sanzioni per il debitore, per gli organismi di composizione della crisi e per il liquidatore.

Come si anticipava, è stato infine approvato in Aula l'emendamento 11.0.700 (testo 2) della Commissione che apporta una serie di modifiche alla legge 3/2012 volte ad armonizzare la Legge Centaro al testo del decreto-legge in esame.

Le modificazioni apportate alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, dal comma 1 del presente articolo (11-bis) entrano in vigore il 29 febbraio. Quest'ultima disposizione si è resa necessaria per coordinare l'entrata in vigore della legge di conversione (21 febbraio) che sarebbe andato a modificare una legge non ancora entrata in vigore.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, osserva come il Capo II rechi disposizioni per l'efficienza della giustizia civile.

Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'articolo 12 del decreto-legge. Composta da un unico comma, la norma introduceva modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

L'articolo 13, comma 1, interviene sulle disposizioni del codice di procedura civile relative alle cause dinanzi al giudice di pace in cui le parti possono stare in giudizio personalmente.

In particolare, la lettera *a)* interviene sull'articolo 82 c.p.c. per elevare da 516,16 a 1.100 euro il valore soglia delle cause in cui le parti possono stare in giudizio personalmente davanti al giudice di pace.

Il testo iniziale dell'articolo 13 recava un aumento a 1.000 euro; l'ulteriore elevazione a 1.100 è frutto di un emendamento approvato dal Senato.

In riferimento a tali cause, la lettera *b*), modificando all'articolo 91 c.p.c., stabilisce che spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

Il Senato ha, poi, introdotto un nuovo comma (1-bis) all'articolo 13 che – in materia di apertura delle successioni – novella l'articolo 769 del codice di rito civile relativo all'inventario.

Il nuovo comma 1-bis aggiunge all'articolo 769 c.p.c un ulteriore comma dopo il terzo con cui si stabilisce che l'istanza di inventario del defunto nel caso in cui non siano stati apposti i sigilli può essere avanzata, dalla parte che ne assume l'iniziativa, direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.

L'articolo 14 del provvedimento, sostituito dal Senato, abroga l'articolo 26 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011).

Tale ultima disposizione ha previsto misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile della Cassazione e delle Corti di appello. A tal fine ha introdotto la cosiddetta istanza di trattazione nei procedimenti civili pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 – per le quali non trovano applicazione le disposizioni introdotte dall'articolo 47 della citata legge n. 69 – e in quelli pendenti davanti alle corti d'appello da oltre due anni prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità.

In base all'articolo 26 previgente, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti ne chiede la trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso che la cancelleria avrebbe dovuto inviare a tal fine alle parti costituite, con l'avvertimento delle conseguenze di legge.

In tal caso il presidente dichiara l'estinzione del processo con decreto.

Le modifiche introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge all'articolo 26 della legge 183/2011 – norma quest'ultima, come detto, abrogata in sede di conversione al Senato – sono qui di seguito sintetizzate.

La lettera *a)*, modificando il comma 1 dell'articolo 26, prevede che la disciplina dell'istanza di trattazione trovi applicazione nei procedimenti pendenti da oltre tre anni (in luogo dei due anni previsti dal testo originario) prima della data in vigore della legge di stabilità 2012 (1º gennaio 2012).

La stessa lettera a) elimina dal comma 1 dell'articolo 26 l'obbligo di invio alle parti costituite, da parte della cancelleria, dell'avviso relativo all'onere di presentare istanza di trattazione. Le impugnazioni in questione si intenderanno quindi decadute se nessuna delle parti dichiarerà, con apposita istanza da inviare perentoriamente entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2012, la persistenza all'interesse alla loro trattazione. L'istanza dovrà essere sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti, prevista dall'articolo 83 del codice di procedura civile, e autenticata dal difensore.

La lettera *b*) sostituisce poi il comma 2 dell'articolo 26. Richiamando l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il nuovo comma 2 dell'articolo 26 prevede che il periodo di sei mesi di cui al precedente comma 1 non sia computato ai fini della ragionevole durata del processo.

La lettera *c)* introduce infine una modifica di coordinamento formale al comma 3 dell'articolo 26 che rimane invariato nella sostanza.

L'articolo 15 – non modificato nel corso dell'esame in Senato – dispone la proroga al 31 dicembre 2012 dei termini di talune disposizioni in materia di magistratura onoraria.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo sul giudice unico (n. 51/1998) – che a sua volta ha novellato l'ordinamento giudiziario – prorogando l'applicabilità delle disposizioni che consentono ai magistrati onorari di essere addetti al tribunale ordinario (GOT) e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario (VPO).

Sulla base del testo novellato tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Il comma 2 interviene più specificamente sui giudici onorari il cui mandato era in scadenza al 31 dicembre scorso o avrebbe dovuto scadere entro il 31 dicembre 2012. In entrambi i casi la proroga nelle funzioni opera fino a tutto il 31 dicembre 2012. Analiticamente, la disposizione: proroga al 31 dicembre 2012 i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari il cui termine era in scadenza al 31 dicembre 2011 (e che non erano ulteriormente confermabili dell'ordinamento giudiziario); proroga a tutto il 31 dicembre 2012 i giudici di pace il cui mandato sarebbe scaduto entro il 31 dicembre 2012 (e per i quali non era consentita un'ulteriore conferma ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 374 del 1991).

La proroga opera a far data dal 1º gennaio 2012 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

L'articolo 16 è stato oggetto di modifiche da parte del Senato.

Il comma 1 novella l'articolo 14 della legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), adeguandolo a talune disposizioni introdotte dalla medesima legge di stabilità (in particolare, l'introduzione del cosiddetto « sindaco unico ») ed introducendo una disposizione di carattere transitorio.

Conseguentemente, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 - ora oggetto di una modifica soppressiva del Senato sostituisce anche nel comma 9 del medesimo articolo 14 della stessa legge di stabilità il termine « sindaco » in luogo di « collegio sindacale ». Tale comma prevede così che, a partire dal 1º gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il sindaco possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato, la cui struttura, unitamente alle modalità di attuazione di tale disposizione, verrà fissata con DM economia e finanze da emanarsi entro 90 giorni dal 1º gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge di stabilità.

La successiva lettera *b)* introduce un nuovo comma 13-*bis* all'articolo 14 della legge 183/2011 che prevede la permanenza in carica dei collegi sindacali delle società a responsabilità limitata, nominati entro il 31 dicembre 2011, fino alla loro naturale scadenza deliberata dall'assemblea che li ha nominati. Sulla base delle modifiche introdotte dal Senato, a tale organo – anziché al sindaco – spetterà di redigere il bilancio semplificato delle società a responsabilità limitata.

Per le medesime esigenze di coordinamento, il comma 2 dell'articolo 16 inserisce la parola «sindaco» all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Dalla soppressione della sopracitata lettera *a)* è derivata, per analoghi motivi

di coordinamento, la soppressione in sede di conversione al Senato anche del comma 2 dell'articolo 16.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI osserva, in primo luogo, come l'Italia sia l'unico Paese dell'Unione europea senza una disciplina relativa all'esdebitazione della persona fisica, che in caso di sovraindebitamento può trovarsi in una condizione analoga alla morte civile, intollerabile sotto il profilo del rispetto dei diritti civili. Partendo da questo presupposto, ritiene quindi che il Governo abbia seguito un percorso assolutamente rispettoso delle prerogative del Parlamento e del principio di leale collaborazione tra Governo e Parlamento, prendendo come base un testo parlamentare ormai consolidato che, tuttavia, prevedeva una soglia di soddisfazione dei creditori altissima, quasi irraggiungibile. Sono stati quindi previsti due complessi di discipline. Una prima parte della disciplina, specifica per il consumatore, è ispirato ad una logica diversa da quella della cosiddetta « Legge Centaro »: questa nuova disciplina si basa infatti sulla ragionevolezza delle scelte compiute ex ante, con la possibilità che il giudice conceda al soggetto sovraindebitato una « seconda possibilità ». Si tratta di disposizioni pensate per soggetti con reddito non elevato, che in seguito ad alcune vicende avverse della vita quali, ad esempio, la perdita del lavoro o la separazione dal coniuge, possono trovarsi in serie difficoltà economiche che pregiudicano la capacità di soddisfare i bisogni elementari della persona fisica. L'altra parte della disciplina incide sul lavoro già svolto dalle Camere, che si è tradotto con l'approvazione della legge n. 3 del 2012, apportando delle modifiche che al Senato sono state concordate con il relatore e condivise dalla Commissione e dall'Aula. Si introduce, segnatamente, la possibilità della liquidazione dei beni e l'effetto esdebitativo, che deve ritenersi essenziale. Vi è quindi una parte di disciplina nuova ed autonoma ed una parte di coordinamento che si rimette alla valutazione di questa Commissione.

Cinzia CAPANO (PD) non ritiene corretto affermare che non esista in Italia una procedura per il cosiddetto « fallimento civile », atteso che la legge Centaro è applicabile a tutti i debitori, compresi i consumatori, che non siano assoggettabili alle procedure concorsuali. A suo giudizio, pertanto, non sussisteva alcun vuoto normativo che rendesse necessario l'intervento del Governo nella materia in questione.

Ritiene, inoltre, che il merito di tale intervento desti non poche perplessità poiché si tratta, a suo parere, di una disciplina che sembra tutelare più il creditore che il debitore. Non condivide, in particolare, che sparisca l'accordo e compaia il «piano»; che si attribuisca al creditore un potere che non aveva nella legge n. 3 del 2012, ovvero il potere di convertire la procedure di composizione del debito in una vera e propria liquidazione; che si sia introdotto il riferimento ai debiti contratti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ritenendo preferibile il criterio oggettivo riferito alla situazione di sovraindebitamento; che gli organismi di composizione possano essere enti privati, privi di adeguati controlli, confermandosi in tal modo una inaccettabile tendenza alla privatizzazione del conflitto giurisdizionale. Esprime inoltre forti perplessità sul coordinamento tra la disciplina in esame e quella della legge n. 3 del 2012.

Ritiene conclusivamente che la soluzione preferibile sia quella di sopprimere tutte le disposizioni del Capo I e del Capo I-bis.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che i tempi a disposizione non consentano assolutamente di esaminare in modo appropriato il provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli

emendamenti alle ore 18 di oggi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Testo Governo della Repubblica italiana ed il nate.

Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.

C. 4866 Governo.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.

Testo unificato C. 4116 Damiano e abbinate.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:	
Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 – Il futuro approccio del sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi (COM(2011)638).	
Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 – Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento (COM(2011)637) (Esame istruttorio congiunto e rinvio)	29
RISOLUZIONI:	
7-00763 Vernetti: Sulla repressione della popolazione tibetana (Discussione e rinvio)	31
INTERROGAZIONI:	
5-05907 Codurelli: Sulle condizioni del sito italiano presso il campo di concentramento di Mauthausen	35
5-05865 Barbi: Su una lettera di dodici ministri degli esteri di Stati dell'UE circa il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)	36
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	38
5-05968 Renato Farina: Sulla condizione dei cristiani in Pakistan	36
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	40

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

Martedì 7 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.

La seduta comincia alle 13.15.

Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 – Il futuro approccio del sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi. (COM(2011)638).

Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 – Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento.

(COM(2011)637).

(Esame istruttorio congiunto e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame istruttorio congiunto dei provvedimenti in titolo.

Mario BARBI, relatore, ritiene che l'esame delle Comunicazioni in titolo abbia prevalentemente una finalità ricognitiva, permettendo di seguire l'evoluzione delle politiche di cooperazione a livello europeo. Ricorda che il Trattato di Lisbona ha inserito la politica di sviluppo nell'azione esterna dell'UE e che, come rileva la stessa Commissione, l'Unione europea nel suo insieme (considerando il contributo degli Stati membri più i fondi gestiti dalla Commissione) è a livello mondiale il più importante donatore di aiuti ufficiali allo sviluppo. Nel 2010 l'UE ha infatti fornito 53,8 miliardi di euro, pari a più del 50 per cento degli aiuti globali.

Quanto all'Italia, è evidente che, nel quadro della continua riduzione delle risorse per la cooperazione presenti nel nostro bilancio, i trasferimenti obbligatori verso le istituzioni comunitarie acquistano un peso relativo sempre più rilevante: secondo i dati forniti recentemente al Parlamento dal Ministro Riccardi nel 2012 essi rappresenteranno circa il 70 per cento del nostro aiuto pubblico allo sviluppo. Emerge quindi la necessità di monitorare le tendenze europee al fine di incrementare le capacità del nostro Paese di incidere sulle politiche comunitarie nel settore. Sottolinea che una maggiore acquisizione delle logiche europee aiuterebbe il nostro Paese ad inserirsi nel meccanismo. destinato a svilupparsi e sul quale ha altre volte richiamato l'attenzione della Commissione esteri, della cooperazione delegata che prevede l'affidamento da parte dell'Unione europea a soggetti di singoli Paesi per la realizzazione di progetti in specifici ambiti tematici.

Segnala che la prima delle comunicazioni in esame prende origine da una consultazione sulla politica di sviluppo dell'UE avviata nel 2010, anche in preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale. La Comunicazione in questione precede tuttavia il Forum di Alto Livello di Busan e non può dunque tenere conto degli esiti di quell'evento, né dei suoi sviluppi più recenti.

Evitando di riassumere per intero un documento che già presenta carattere di sintesi per punti, ne evidenzia alcuni singoli aspetti. Dal punto di vista dell'attualità politica, la Commissione sottolinea che gli eventi della cosiddetta « primavera araba » hanno dimostrato che gli obiettivi dello sviluppo, della democrazia, dei diritti umani, del buon governo e della sicurezza sono correlati tra loro e che è fondamentale offrire un futuro ai giovani. La Commissione propone, quindi, pertanto un programma articolato per obiettivi: aumentare la percentuale di iniziative dedicati ai diritti umani e alla crescita sostenibile: concentrare le attività in ciascun paese su numero ridotto di settori; aumentare il volume e la percentuale degli aiuti dell'Unione europea a favore dei paesi fragili, in cui l'Unione può esercitare un effetto reale; canalizzare una percentuale più alta degli aiuti dell'UE in strumenti finanziari innovativi, tra cui meccanismi per miscelare sovvenzioni e prestiti; contribuire a ridurre l'esposizione dei paesi in via di sviluppo a *choc* globali quali il cambiamento del clima, le impennate dei prezzi dell'energia e dei prodotti agricoli, concentrando gli investimenti nei settori dell'agricoltura e dell'energia; definire un quadro comune per la comunicazione dei risultati a livello europeo.

Dopo la debole *performance* europea a Busan - evento in cui il Commissario allo sviluppo Piebalgs non è riuscito a valorizzare il modello europeo, né il ruolo dell'UE quale donatore mondiale - in dicembre la Commissione europea ha predisposto una Comunicazione sul ruolo mondiale dell'Europa e il nuovo approccio al finanziamento dell'azione esterna. Tale comunicazione fornisce il quadro per alcune proposte normative di particolare rilievo per il nostro Comitato, come la proposta di regolamento che fissa, per il periodo 2014-2020, il quadro normativo per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e quello relativo all'11º Fondo europeo di sviluppo per attuare la cooperazione con i Paesi ACP. Auspica, quindi, un sollecito ed approfondito esame anche da parte del Comitato anche di questi atti.

Passando alla seconda Comunicazione in esame, essa riguarda il meccanismo di sostegno al bilancio ed è anche essa il frutto di una consultazione iniziata nel 2010. Ricorda in proposito che il nostro Comitato ha avviato, lo scorso anno, l'esame di un Libro verde sull'argomento.

Anche sulla base dei risultati della consultazione, la Commissione propone per l'Unione europea un approccio coordinato che, rafforzando i partenariati contrattuali con i paesi in via di sviluppo, renda il sostegno al bilancio più efficace ed efficiente in termini di realizzazione di risultati. In particolare, saranno istituiti « contratti di buona governance e di sviluppo » per fornire sostegno al bilancio generale a paesi partner che possano dimostrare un impegno sul terreno dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Mediante « contratti di riforma

settoriale » verrà promossa la fornitura di servizi a livello settoriale. Il sostegno settoriale al bilancio resta un utile strumento quando non sussistono le condizioni per un contratto di buona governance e sviluppo. Per i paesi fragili il sostegno al bilancio, cui si ricorrerà sulla base di una valutazione caso per caso, mirerà a garantire le funzioni vitali dello Stato e a sostenere la transizione mediante « contratti di potenziamento istituzionale ». Nel programmare il sostegno al bilancio si intende dare maggiore risalto alla mobilitazione delle risorse interne dei paesi beneficiari, ivi comprese le risorse naturali. A tal fine è fondamentale che tali paesi dispongano di sistemi fiscali equi e trasparenti.

Per la fornitura del sostegno al bilancio, la Commissione introduce, infine, quale nuovo criterio di ammissibilità, la trasparenza del bilancio, essenziale per combattere la corruzione e aiutare i paesi beneficiari a rendersi indipendenti dagli aiuti.

Enrico PIANETTA, presidente, condivide il richiamo dell'onorevole Barbi sull'opportunità di esaminare in futuro anche la Comunicazione della Commissione europea sul ruolo mondiale dell'Europa e il nuovo approccio al finanziamento dell'azione esterna, per le sue ricadute significative sulla cooperazione allo sviluppo.

Matteo MECACCI (PD) ritiene che l'esperienza europea in tema di aiuto pubblico allo sviluppo dovrebbe essere maggiormente approfondita e messa a frutto nel nostro Paese sotto il profilo del rilievo dato ai temi del buongoverno, dei diritti umani e dello Stato di diritto. Ritiene, inoltre, che il Comitato potrebbe considerare l'eventualità di predisporre un atto di indirizzo al Governo per orientare l'azione italiana in materia di cooperazione allo sviluppo agli standard dell'Unione europea e per mettere a frutto l'impegno parlamentare di questi anni, profuso in particolare da questo Comitato.

Enrico PIANETTA, presidente, sottolinea che la Comunicazione in tema di

sostegno al bilancio contribuisce ad accrescere il grado di responsabilizzazione dei paesi partner, nonché il livello di efficacia degli aiuti e, in generale, a potenziare il meccanismo di verifica. Condivide la riflessione del collega Mecacci sulla necessità di valorizzare il sistema europeo di condizionalità nelle politiche di aiuto, anche nella prospettiva dell'evoluzione della disciplina nazionale. Quanto all'eventualità di predisporre un documento, ritiene che il Comitato potrebbe valutarne l'opportunità a conclusione dell'esame della menzionata Comunicazione della Commissione europea sul ruolo mondiale dell'Europa e il nuovo approccio al finanziamento dell'azione esterna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame istruttorio congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

RISOLUZIONI

Martedì 7 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.

7-00763 Vernetti: Sulla repressione della popolazione tibetana.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Gianni VERNETTI (PD), nell'illustrare la risoluzione in titolo, sottoscritta da colleghi di diversi gruppi, sottolinea che essa è stata dettata dall'inasprimento della repressione da parte cinese anche al di fuori della Regione autonoma del Tibet e dall'aumento dei casi di auto-immolazione dei monaci tibetani. In vista del vertice tra Unione europea e Cina, che avrà luogo la prossima settimana, pur nella consapevo-

lezza dei delicati profili connessi alla dinamica multilaterale, evidenzia che la risoluzione è volta a promuovere la fine delle violenze e la ripresa del dialogo. Fa, quindi, presente alcune imminenti ricorrenze – il capodanno tibetano e l'anniversario dell'occupazione cinese – che potrebbero coincidere con l'ulteriore deterioramento della situazione. Sottolinea, infine, l'importanza di corroborare l'azione dell'Italia in sede europea sulla questione con un atto parlamentare di indirizzo auspicabilmente adottato a larga maggioranza.

Il sottosegretario Marta DASSÙ, richiamando la risoluzione n. 7-00738, a prima firma Adornato approvata in dicembre dalla Commissione, fa presente che la situazione si è deteriorata soprattutto nella regione del Sichuan, in cui si sono registrati scontri tra la polizia e la popolazione locale. Nel sottolineare che la situazione merita un rigoroso monitoraggio da parte della comunità internazionale, osserva che il vertice tra Unione europea e Cina può rappresentare un'occasione preziosa per rappresentare al governo di Pechino le nostre preoccupazioni. Ciò premesso, ritiene opportuno disporre di ulteriore tempo per potere meglio definire talune proposte di riformulazione, da sottoporre alla valutazione dei presentatori della risoluzione, di cui condivide pienamente lo spirito.

Margherita BONIVER (PdL), alla luce di quanto testé affermato dal rappresentante del Governo, sottolinea l'importanza di questa discussione per un approfondimento di metodo che permetta il conseguimento del miglior risultato possibile. Osserva che, ad oggi, la Cina ha potuto ignorare ogni richiamo al tema dei diritti umani operato non solo dagli Stati Uniti ma dai maggiori Paesi del consesso occidentale e induce a cogliere il contesto sfavorevole nel quale ci troviamo e in cui non si intravedono vie di uscita. Richiama, quindi, l'impegno costante di questa Commissione, anche grazie alle iniziative assunte dal collega Mecacci e dai colleghi parlamentari che aderiscono all'associazione « Amici del Dalai Lama », per i diritti del popolo tibetano e rivendica che questa discussione consente di valorizzare il ruolo della diplomazia parlamentare, cui spetta far valere in modo chiaro e incondizionato taluni principi irrinunciabili, pur nella consapevolezza del contesto e della limitatezza dei risultati conseguibili. Segnala, infine, che il programma di deportazioni di massa, attuato dalle autorità cinesi, ha confinato il popolo tibetano al ruolo di minoranza all'interno del proprio territorio.

Gennaro MALGIERI (PdL) esprime perplessità per le dichiarazioni del sotto-segretario Dassù relative a talune proposte di riformulazione, quasi a sottolineare la presenza di punti critici in un testo, quale quello della risoluzione in titolo, che appare invece largamente condivisibile e coerente. Associandosi alle riflessioni della collega Boniver quanto al ruolo della diplomazia parlamentare, dichiara di sotto-scrivere la risoluzione stessa.

Matteo MECACCI (PD) ritiene che l'intervento della collega Boniver abbia utilmente evidenziato i diversi ruoli che il Governo e il Parlamento giocano sul piano diplomatico. Tuttavia, l'atto di indirizzo in titolo è finalizzato ad instaurare un impegno di natura politica, il cui inadempimento rappresenterebbe un elemento di alterazione dell'equilibrio costituzionale. Ritiene che maggiori tempi di discussione, utili alla predisposizione di proposte di riformulazione, potrebbero consentire al Governo di informare la Commissione sull'attuazione degli impegni assunti con la citata risoluzione n. 7-00738, richiamata dal sottosegretario. Dichiara, infine, di sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Jean Leonard TOUADI (PD) e Renato FARINA (PdL) dichiarano di sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Francesco TEMPESTINI (PD), a nome del suo gruppo, si associa alle considerazioni svolte dal collega Mecacci circa la portata politica di un atto di indirizzo e la necessità che nel prosieguo della discussione il Governo porti nella prossima seduta maggiori elementi informativi sul proprio operato in merito alla questione tibetana, qualora non ritenga invece di preannunciare già in questa sede le proposte di riformulazione.

Guglielmo PICCHI (PdL), pur comprendendo il delicato ruolo del Governo, ritiene che il testo della risoluzione sia esaustivo ed equilibrato e che le imminenti ricorrenze già richiamate rendano urgente una presa di posizione da parte dell'Italia, da far valere in sede europea.

Walter VELTRONI (PD) ritiene che la richiesta di potere disporre di maggior tempo per la definizione di proposte di riformulazione rappresenti un segnale di serietà da parte del Governo, adeguato alla delicatezza della materia. Tuttavia, occorre che sul tema della situazione in Tibet il nostro Paese compia un salto di qualità e ciò alla luce della grave divaricazione che sempre più si è registrata negli anni a questo proposito tra gli atti di indirizzo e le linee di azione. Occorre che, con la giusta misura e senza semplificazioni, prima del vertice tra Unione europea e Cina, il Parlamento assuma con la più ampia maggioranza una posizione determinata sulla questione, a fronte nel necessario equilibrio che il Governo deve usare.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) si associa alle considerazioni dei colleghi sulla tempistica del lavoro della Commissione. Tiene a sottolineare che, come il recente negoziato presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi in Siria ha evidenziato, la Cina è interlocutore duro e tetragono sui temi umanitari ma non del tutto impermeabile alle questioni di natura politica. Nel caso della situazione siriana la Cina ha inviato esperti ed analisti sul terreno per meglio comprendere la situazione ed è più disponibile a recepire i segnali di quanto non dia a vedere. Occorre, quindi, non rinunciare a lanciare

messaggi, malgrado la certezza che non vi saranno progressi sulla condizione del popolo tibetano, e impegnarsi a cogliere la duttilità sotterranea degli interlocutori di Pechino. Infine, sottolinea che se i Parlamenti conferiscono un mandato ai Governi, questo rafforzerà l'azione dell'Unione europea.

Stefano ALLASIA (LNP), a nome del suo gruppo, dichiara di sottoscrivere la risoluzione in titolo e si appella al sottosegretario Dassù affinché il Governo operi con celerità nella consapevolezza della drammaticità della situazione e della necessità di consolidare il ruolo dell'Italia nel dialogo a livello europeo. Sottolinea che l'operato del Parlamento italiano può dare sollievo alle vittime della repressione, ritenendo che non ci siano ragioni per sperare in minime aperture da parte del governo cinese.

Renato FARINA (PdL) prospetta il rischio che la risoluzione non sortisca alcun effetto oltre a quello di gratificare il Parlamento su una pur meritevole questione umanitaria. Proprio su questo terreno è, a suo avviso, necessario guardare prioritariamente all'efficacia degli strumenti, ad esempio prospettando l'applicazione di regole di condizionalità di tipo economico al fine di disincentivare le condotte repressive. Condivide le osservazioni della collega Nirenstein sulla necessità di non lasciare nulla di intentato sul piano politico per non incorrere in mere iniziative di propaganda.

Walter VELTRONI (PD) ricorda al collega Renato Farina che le relazioni con la Libia di Gheddafi presentavano analoghe caratteristiche.

Renato FARINA (PdL) replica facendo presente che le frequenti visite in Cina dei maggiori leader mondiali danno la misura del complesso contesto in cui ci troviamo e della necessità di diversificare in modo oculato tutti gli strumenti.

Enrico PIANETTA (PdL) sottolinea che la questione tibetana rappresenta un nervo scoperto per la comunità internazionale e che il Parlamento italiano ha sempre svolto un ruolo chiave sul tema. Indubbiamente la Cina mantiene una linea illiberale sui temi umanitari, propria dei totalitarismi comunisti, in contraddizione con lo spregiudicato pragmatismo campo economico. Se questo dualismo indubbiamente condiziona la azione, è anche vero che il Parlamento non può rinunciare a dichiarare i valori su cui si fonda la nostra cultura giuridica e politica, anche nei rapporti con la comunità internazionale. Esprime quindi la piena disponibilità a collaborare con l'esecutivo per la migliore formulazione della parte dispositiva della risoluzione, con particolare riferimento al primo punto.

Gianni VERNETTI (Misto-ApI) esprime soddisfazione per la qualità e la ricchezza di questa discussione. Concorda con la collega Nirenstein sull'opportunità guardare con maggior profondità agli equilibri interni cinesi. Richiama quindi la propria esperienza di sottosegretario agli affari esteri, che lo accomuna alla collega Boniver anche rispetto il tipo di deleghe affidate, per sottolineare la specifica capacità della Cina a operare pressioni a livello internazionale e i condizionamenti derivanti dagli interessi economici bilaterali. Tuttavia, a testimonianza del valore reciproco riconosciuto a tali interessi, fa presente che l'interscambio tra la Cina e la Germania non ha subito alcun danno dall'incontro tra la Cancelliera Merkel, quale unico leader europeo, e il Dalai Lama. Occorre anche tenere nel giusto conto che la Cina investe nel mantenimento della stabilità interna più di quanto non investa per il settore della difesa e che il Paese è attraversato da fermenti che ben lasciano presagire per il futuro. Osserva quindi che talvolta la diplomazia italiana esprime un realismo eccessivo che va a detrimento degli interessi del nostro Paese di lungo periodo. Quanto ai tempi di lavoro, auspica che la discussione possa concludersi al più tardi entro la giornata di domani, tenuto conto che il vertice tra

Cina ed Unione europea avrà luogo il prossimo martedì.

Francesco TEMPESTINI (PD) condivide le considerazioni del collega Vernetti.

Stefano STEFANI, presidente, ritiene opportuna la proposta dell'onorevole Vernetti a non differire oltre questa settimana il seguito della discussione della risoluzione in titolo.

sottosegretario DASSÙ Marta esprime particolare soddisfazione per la qualità del dibattito testé svolto e per le riflessioni sul ruolo del Parlamento rispetto al Governo. Ritiene che la questione tibetana meriti la migliore collaborazione per un'azione politica efficace da parte dell'Italia e fa presente che da parte del Governo vi è tutta la determinazione a dare adempimento agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Quanto al rinvio della discussione ad altra seduta, fa presente che le proposte di riformulazione derivano da approfondimenti istruttori ancora in corso a Bruxelles e dalla necessità di suggerire limitate modifiche di natura formale al testo della risoluzione in titolo. Condivide le considerazioni sulla difficile situazione dei diritti umani in Cina e sul ruolo condizionante che tale Paese esercita a livello internazionale, soprattutto sul piano economico. Tuttavia, fa presente che il 2012 rappresenta un anno cruciale per la Cina in ragione dell'avvicendamento delle maggiori cariche istituzionali. Quanto alla linea del Governo italiano, segnala che il Ministro degli affari esteri in carica ha posto il tema dei diritti umani a pilastro della nostra politica estera e che tale pilastro richiede strumenti efficaci. Per il Governo, la migliore garanzia per l'efficacia della nostra azione deriva dalla nostra appartenenza all'Unione europea ed è su questo tema che la proposta di riformulazione intende incidere. Il richiamo al consesso europeo non annacqua, a suo avviso, in alcun modo l'impegno nazionale, in quanto un più esplicito riferimento al vertice della prossima settimana contribuirebbe a fortificare l'azione dell'Unione europea, tenuto conto dell'indubbia debolezza sul piano bilaterale. Ribadendo la piena condivisione dello spirito della risoluzione e richiamando gli impegni assunti a seguito dell'approvazione della già citata risoluzione a prima firma Adornato, prospetta l'opportunità che la risoluzione in titolo rechi, tra l'altro, la menzione della regione del Sichuan, in cui si è registrato il più significativo aumento delle violenze, e la precisazione che i negoziati con Pechino, interrotti nel 2010, sono stati condotti dagli inviati del Dalai Lama.

Gianni VERNETTI (Misto-ApI) accoglie le osservazioni di metodo del sottosegretario Dassù, pur ritenendo che sul piano bilaterale i maggiori Paesi europei, tra cui l'Italia, conservino una capacità d'influenza nei confronti della Cina.

Stefano STEFANI, *presidente*, prospetta l'opportunità che il seguito della discussione della risoluzione prosegua già nella giornata di domani.

Francesco TEMPESTINI (PD) e Renato FARINA (PdL) concordano su tale opportunità.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.50.

5-05907 Codurelli: Sulle condizioni del sito italiano presso il campo di concentramento di Mauthausen.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo sottoli-

neando la priorità di rimediare con sollecitudine allo stato di degrado in cui versa il monumento dedicato ai deportati italiani nel campo di concentramento di Mauthausen. Fa presente che la nostra Ambasciata di Vienna è attiva da tempo sulla questione, in contatto con l'Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED), ma che finora non è stato possibile giungere ad una soluzione. Tuttavia, poiché la situazione attuale è insostenibile, fa presente che il Commissariato Generale per le Onoranze ai caduti di Guerra (Onorcaduti) entro i prossimi giorni implementerà un progetto di «tamponamento» del muro, utilizzato nel tempo come appoggio per i ricordi via via deposti dai familiari e dai visitatori ai quali deve essere garantito il migliore contesto conservativo. Nel segnalare che un precedente progetto di realizzazione di un nuovo muro alle spalle del monumento non è potuto andare a buon fine per la mancanza di risorse finanziarie, fa presente che a questo punto l'ANED concorda sulla soluzione individuata, che assicura il decoro del monumento e garantisce la conservazione della memoria di quanti hanno perso la vita a Mauthausen.

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per quanto riferito dal sottosegretario Dassù e sottolinea che l'impegno profuso dal Governo fa onore ai suoi rappresentanti, anche alla luce dell'insostenibile stato di abbandono in cui versa il monumento italiano a paragone con quelli di altri Paesi. In generale, osserva che l'intervento di manutenzione del monumento è doveroso non tanto per porre rimedio al degrado quanto per ragioni di rispetto nei confronti delle vittime perite a Mauthausen. Si augura conclusivamente che alle parole del rappresentante del Governo seguano rapidamente i fatti diversamente da quanto verificatosi a seguito della risposta ricevuta a un suo precedente atto di sindacato ispettivo sulla stessa vicenda.

Walter VELTRONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente l'opportunità che la Commissione assuma iniziative di sindacato ispettivo anche in merito alla perdurante chiusura del padiglione italiano presso il campo di Auschwitz, che rappresenta una mortificazione per gli ex deportati sopravvissuti e per gli studenti e i concittadini che vi si recano in visita.

5-05865 Barbi: Su una lettera di dodici ministri degli esteri di Stati dell'UE circa il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), segnalando che l'articolo apparso sulla stampa tedesca appare sviante nei toni e distruttivo negli intenti. Sottolinea che la lettera in questione è da valutare, invece, in chiave migliorativa e non finalizzata a fare emergere l'inefficienza del SEAE o le tensioni interne sui temi delle competenze. Peraltro, il Rapporto presentato dall'Alto Rappresentante attesta i miglioramenti conseguiti individuando le problematiche in limitati profili di natura finanziaria e di gestione del personale. Sottolinea, quindi, che gli Stati membri sono impegnati a raggiungere la quota di un terzo dei propri rappresentanti all'interno del SEAE e che ulteriori questioni oggetto di attenzione sono relative ai rapporti con le delegazioni ed all'esigenza di un maggiore coordinamento interno al Servizio stesso. Osserva. inoltre, che il SEAE è struttura di recente istituzione che ha risentito del complesso impianto del Trattato di Lisbona. Alla base delle sue criticità, vi è per lo più la difficoltà di realizzare una condivisione di visioni a livello europeo sui temi della politica estera, come i diversi episodi del richiamo degli ambasciatori da Teheran o la posizione sulla crisi libica hanno dimostrato, conseguendo nel primo caso una posizione condivisa e mantenendo invece nel secondo caso la prevalenza delle posizioni nazionali.

Mario BARBI (PD) prende atto con soddisfazione della risposta che precisa lo spirito e i contenuti della lettera, pur sottolineando come il sensazionalismo non rappresenti la cifra tipica del quotidiano tedesco in oggetto. Esprime soddisfazione per il recepimento in corso di talune segnalazioni operate dalla lettera, come quella relativa al reclutamento di personale rappresentativo degli Stati membri nella misura di un terzo e alla necessità di eliminare ogni disparità di trattamento all'interno del Servizio. Evidenzia come dato sorprendente la condizione di emarginazione su alcuni importanti dossier delle relazioni esterne in cui appare versare l'Alto Rappresentante rispetto alle dinamiche decisionali interne alla Commissione, di cui è peraltro vicepresidente.

5-05968 Renato Farina: Sulla condizione dei cristiani in Pakistan.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Renato FARINA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta illustrata dal sottosegretario Dassù, sottolineando che le proteste per l'episodio proseguono. Segnala l'azione legale intrapresa nel frattempo dalla Chiesa pakistana nei confronti dell'Alta Corte di Lahore. Segnala, altresì, gli sforzi diplomatici per la soluzione del problema e la promozione della libertà religiosa. Tuttavia, è evidente che la volontà del governo di Islamabad incontra resistenze a livello sociale, di cui l'Alta Corte di Lahore è evidentemente portatrice, come nel caso dell'intervento sul presidente contro la concessione della grazia ad Asia Bibi. Anche in questo caso si pone il tema dell'efficacia degli strumenti di intervento per evitare che iniziative pubbliche a forte impatto mediatico producano peggioramenti sulla condizione delle minoranze cristiane in Pakistan. Sottolinea, infine, la sua disponibilità ad assicurare il continuo monitoraggio sulla tematica oggetto dell'interrogazione, nell'intento di promuovere sinergie positive tra Parlamento e Governo.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05865 Barbi: Su una lettera di dodici ministri degli esteri di Stati dell'UE circa il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

TESTO DELLA RISPOSTA

Come previsto dalla Decisione istitutiva del SEAE, il 22 dicembre 2011 l'Alto Rappresentante ha presentato un primo progress report sul funzionamento del Servizio allo scopo di effettuare un bilancio sul primo anno di attività e identificare modalità per assicurare una piena operatività del nuovo organismo introdotto dal Trattato di Lisbona. In vista della presentazione del rapporto e al fine di contribuire costruttivamente alla sua stesura l'8 dicembre scorso i Ministri degli esteri di Italia, Germania, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Finlandia, Polonia, Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania hanno indirizzato all'Alto Rappresentante un documento di riflessione.

Il documento di riflessione dei 12 Ministri degli Esteri identifica cinque aree che dovrebbero essere potenziate per garantire piena operatività al SEAE: 1. la puntuale programmazione dell'agenda di politica estera dell'UE; 2. un più efficace coordinamento tra Stati Membri, Commissione e Consiglio; 3. la messa a punto di procedure decisionali interne più coerenti e di un sistema di formazione unificato per i diplomatici europei; 4. un ruolo più incisivo delle Delegazioni UE nei Paesi terzi; 5. l'affinamento delle procedure di reclutamento del personale del SEAE sulla base di rigorosi criteri di merito e trasparenza.

L'Italia ha in particolare insistito su tre aspetti: 1. la valorizzazione degli istituti esistenti a livello europeo (tra i quali, l'Istituto Universitario Europeo di Firenze) nell'ambito della formazione comune del personale SEAE; 2. la definizione di sistemi di utilizzo ottimale e di condivisione delle risorse a disposizione delle Delegazioni UE e degli Stati membri, specie in Paesi terzi, onde evitare inutili duplicazioni; 3. l'auspicio che la capacità di gestione delle crisi da parte del SEAE sia potenziata.

Nella lettera del 22 dicembre con cui ha trasmesso formalmente il rapporto, l'Alto Rappresentante ha richiamato espressamente il contributo fornito dai 12 Stati Membri.

La valutazione dell'operato del SEAE risultante dal rapporto è di un'Istituzione che si è dimostrata all'altezza dei compiti attribuiti dal Trattato, tenendo anche conto delle iniziali difficoltà di avvio e della complessità delle sfide poste dal contesto internazionale (Primavera araba, Como d'Africa, rilancio del dialogo con i Partner Strategici dell'UE). Il rapporto rileva come l'introduzione di un referente principale per l'azione esterna dell'UE come il SEAE abbia consentito un progresso nella percezione dell'UE come soggetto autorevole e unitario nelle relazioni internazionali. L'approvazione nel maggio del 2011 della risoluzione sullo status rafforzato dell'UE nell'Assemblea Generale dell'ONU ne è una evidente testimonianza.

Al fine di sviluppare a pieno le future potenzialità del Servizio, il rapporto identifica quale principale strumento il rafforzamento delle proprie capacità strutturali, specie in termini di rapidità ed efficacia d'azione. Un pieno raggiungimento di tale obiettivo ha subito un rallentamento a causa del consistente impegno logistico e strutturale connesso con la messa in funzione della nuova Istituzione europea, sia a livello centrale che periferico, che ha visto il confluire delle risorse umane provenienti dalle tre entità istituzionali che la compongono (Stati Membri, Commissione e Consiglio). In tal senso, secondo l'Alto Rappresentante diventa indispensabile codificare, in modo preciso e inequivocabile, propri metodi di lavoro e mettere a punto un sistematico coordinamento decisionale che assicuri un efficace dialogo con la Commissione e con gli Stati Membri.

Quanto alle prospettive future, il Rapporto individua quattro priorità: 1. il rafforzamento delle capacità di produrre policy da parte del SEAE, superando i problemi organizzativi ed incrementando il senso di appropriazione (ownership) e coordinamento; 2. un ruolo accresciuto delle Delegazioni UE, anche attraverso il progressivo trasferimento di risorse umane da Bruxelles verso le Delegazioni stesse; 3. la creazione di una cultura organizzativa comune fra le varie componenti del Servizio; 4. l'affinamento del coordinamento tra SEAE e Commissione Europea.

Infine, per quanto riguarda il personale, il rapporto sottolinea i significativi progressi realizzati verso il raggiungimento dell'obiettivo di 1/3 di funzionari provenienti dagli Stati Membri, senza nascon-

dere che tale risultato, quasi acquisito a livello di delegazioni (29 per cento), è ancora relativamente lontano (13 per cento) presso la sede centrale di Bruxelles.

A testimonianza dell'attenzione con cui il Governo italiano segue l'attuale fase di avvio e progressivo consolidamento dell'attività del SEAE, il ministro Terzi ha da ultimo, lo scorso 31 gennaio, inviato all'Alto Rappresentante una lettera in cui, prendendo spunto dalle conclusioni del rapporto, indica alcune direttrici prioritarie di azione per il futuro, tra cui: 1. un'efficace gestione congiunta, in particolare tra Commissione e SEAE, degli strumenti finanziari dell'azione esterna dell'UE, che l'Italia intende sostenere anche nel quadro del negoziato sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (2014-2020); 2. un rinnovato impegno dell'UE ad esprimersi « con una sola voce » nelle sedi multilaterali; 3. un rafforzamento delle capacità operative dell'UE nell'ambito della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune, con particolare riferimento alla gestione delle crisi; 4, un sistema di selezione dei personale SEAE lineare e trasparente, condizione indispensabile per una piena valorizzazione delle risorse umane che gli Stati Membri mettono a disposizione del Servizio nel perseguimento degli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05968 Renato Farina: Sulla condizione dei cristiani in Pakistan.

TESTO DELLA RISPOSTA

La notizia della demolizione di un complesso adibito ad attività caritatevoli e religiose trova conferma in un comunicato stampa dell'Amministratore Apostolico dell'Arcidiocesi di Lahore, emanato il 10 gennaio scorso e in altre notizie raccolte ad Islamabad.

Il complesso demolito sorgeva su un'area centrale, adiacente ad un nuovo quartiere residenziale, che le Autorità locali intendevano adibire ad altri usi. Si sarebbe dunque trattato di un esproprio di terreni (una realtà quotidiana in Pakistan) e la distruzione di croci ed altri oggetti di culto sarebbe conseguita alla demolizione dell'edificio in cui si trovavano.

Il Governatore del Punjab, per giustificare la demolizione, avrebbe inizialmente dichiarato che si trattava di terreni incustoditi da anni. Tuttavia, la chiesa locale sostiene di poter dimostrare la proprietà e l'utilizzo del terreno, ove sorgevano peraltro due centri della Caritas e vivevano alcune persone. Anche i pagamenti delle imposte sarebbero stati eseguiti regolarmente. Il Governatore del Punjab avrebbe assicurato che, qualora la Chiesa sia in grado di dimostrare i propri diritti in sede giurisdizionale, il terreno sarà restituito.

Per quanto concerne le iniziative assunte dall'Italia, a seguito di tale episodio, si segnala che, nei giorni scorsi, la questione è stata sollevata con l'Incaricato d'Affari dell'Ambasciata pakistana a Roma il quale ha assicurato che avrebbe interessato le competenti autorità. Anche la nostra Ambasciata ad Islamabad segue con

attenzione la questione, in stretto contatto con la Nunziatura Apostolica e con le locali Autorità.

In Pakistan come puntualmente ricorda, l'onorevole interrogante, la comunità cristiana è oggetto di emarginazione e continua a subire gravi violenze, frutto di radicati pregiudizi e di un'applicazione distorta della legge contro la blasfemia.

L'Italia spinge con convinzione il Governo a rafforzare la lotta contro l'estremismo e a favore della tutela delle minoranze e della libertà religiosa, in particolare apprezza la recente istituzione del Ministero per l'Armonia Nazionale, guidato dal cristiano Masih Gill e rivolto alla promozione della pace e della tolleranza religiosa e la nomina del Consigliere Speciale del Primo Ministro per le Minoranze, Paul Bhatti (fratello del defunto Ministro per le Minoranze, Shahbaz).

Su un piano più generale, il tema della libertà di credo è da tempo tra i temi prioritari dei colloqui italiani con le Autorità di Islamabad. Il sostegno del nostro Governo alle istituzioni pakistane che si adoperano per il consolidamento della democrazia e per il riconoscimento effettivo degli eguali diritti di tutti i cittadini, i soprattutto se appartenenti ai gruppi minoritari, si inserisce nel più ampio contesto dell'azione dell'Italia a favore del rispetto dei diritti umani e della libertà di religione nel mondo.

Il nostro Paese si muove infatti da tempo e con determinazione (anche sulla base delle mozioni parlamentari che impegnano il Governo in questo senso) affinché questi argomenti siano oggetto di una rinnovata attenzione sul piano internazionale e di un'azione più efficace da parte di tutte le istanze che possono svolgere un ruolo a questo fine, a cominciare dalle Nazioni Unite e, soprattutto, dall'Unione Europea.

Il Ministro degli Esteri Terzi ha posto con forza il problema a livello UE. All'ultimo Consiglio Affari Esteri abbiamo ottenuto che la prossima riunione in formato Gymnich a marzo dedichi una sessione speciale a questo argomento, anche al fine di individuare iniziative concrete per un impegno più efficace da parte dell'UE.

In ambito Nazioni Unite, l'Italia ha contribuito in modo sostanziale all'adozione della risoluzione contro ogni forma di intolleranza e discriminazione religiosa, promossa dall'UE ed adottata dall'Assemblea Generale nel dicembre scorso. Grazie all'azione del nostro Paese, la risoluzione contiene elementi specifici che richiamano l'aumento degli episodi di violenza contro gli appartenenti a minoranze religiose e il dovere ogni Stato di esercitare la massima vigilanza per prevenirli e punirne i responsabili.

Tra le iniziative vorrei ricordare che la Farnesina e il Comune di Roma hanno firmato recentemente, come sapete, un'intesa per costruire un osservatorio sulla libertà di religione per analizzare e monitorare, con il coinvolgimento della nostra rete diplomatica, questa importante questione per sostenere interventi concreti.

In questa cornice la Farnesina e la nostra Ambasciata in Pakistan continueranno a seguire la questione sollevata dall'onorevole Farina per esercitare ogni possibile pressione sulle autorità pakistane ed in particolare su quelle del Punjab affinché sia fatta chiarezza su questa vicenda e siano rispettati i diritti della Chiesa locale sui terreni dove sono state effettuate le demolizioni.

Il forte corale mandato del Parlamento, come emerge anche nella risoluzione dell'onorevole Mazzocchi approvata da questa Commissione nel 2011, è essenziale per il Governo e ci aiuta a proseguire con ancora più determinazione questa fondamentale azione a tutela della libertà di religione nel mondo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

RISOLUZIONI:

7-00771 Di Stanislao: Sul coinvolgimento degli organi parlamentari nella definizione, da parte del Governo, delle linee guida di riforma del modello di difesa (Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo)	42
ALLEGATO (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	46
AUDIZIONI:	
Audizione del Segretario Generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Gen. Sq. A. Claudio Debertolis, sull'attuazione del programma d'armamento <i>Joint Strike Fighter (Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)</i>	45
CUILULUSIUILEI	7.)

RISOLUZIONI

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 13.15.

7-00771 Di Stanislao: Sul coinvolgimento degli organi parlamentari nella definizione, da parte del Governo, delle linee guida di riforma del modello di difesa.

(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra i principali contenuti della risoluzione in esame, che pone l'accento su tematiche particolarmente delicate e da tempo al centro dell'attenzione del dibattito politico. Si riferisce, in particolare, all'esigenza di entrare nel vivo della discussione sul nuovo modello di difesa, elaborandolo alla luce del mutato quadro delle relazioni internazionali e di una sempre più necessaria integrazione della politica di difesa europea.

Ricorda che è stata costituita una Commissione di alta consulenza, chiamata a studiare e definire le linee guida di riforma del settore, il cui lavoro ha prodotto risultati che il Ministro *pro tempore* Ignazio la Russa non ha però inteso sottoporre alle valutazioni parlamentari, nonostante sia stato più volte sollecitato a farlo in diverse sedi. Né a tale lavoro di studio ha fatto seguito alcun atto concreto da parte del precedente Governo.

Nel presupposto che il rapporto tra il potere esecutivo e legislativo dovrebbe essere sempre basato su un rispetto reciproco dei ruoli, la sua risoluzione intende quindi cristallizzare il principio secondo cui questo processo di revisione del modello deve veder attuata la regola aurea secondo cui tocca alla Camere prendere le decisioni fondamentali sulle proposte che il Governo, senza le opacità del passato, riterrà di presentare. A suo avviso, infatti, dall'interlocuzione costruttiva tra Parlamento e Governo, sia la proposta dell'Esecutivo che la stessa decisione finale non potranno che trarne maggior forza e autorevolezza.

Il sottosegretario Filippo MILONE osserva che la discussione odierna costituisce una preziosa opportunità per affrontare un tema di notevole delicatezza e rilevanza per il Paese, quale quello della revisione dello strumento militare. Auspica che l'esame ed il confronto su quest'argomento, pur con la fisiologica differenza di vedute, possa svilupparsi in uno spirito unitario e di condivisione, nella consapevolezza che la politica di difesa e sicurezza dell'Italia è un tema che sta a cuore indistintamente a tutte le forze politiche. Ciò anche nella convinzione che è un pensiero comune che le Forze armate rappresentano uno strumento indispensabile per qualunque Paese sovrano e indipendente, che contribuisce, tra l'altro, alla definizione del suo ruolo e del suo posizionamento internazionale.

Evidenzia che il bilancio della difesa ha subito, già a partire dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, una considerevole riduzione degli stanziamenti che si ripercuote negativamente sul funzionamento dell'intera macchina operativa della funzione difesa, creando profili di rilevante criticità ai settori del personale, dell'esercizio e degli investimenti. Gli interventi legislativi che sono stati assunti dal Parlamento nella seconda metà del 2011 per fronteggiare la crisi finanziaria hanno poi comportato per il bilancio della difesa una riduzione degli stanziamenti di circa 3 miliardi nel triennio 2012-2014, di cui circa un miliardo e mezzo solo nel 2012. Conseguentemente, il bilancio della difesa per il 2012, si è attestato su 19,9 miliardi di euro, di cui il 30 per cento (6 miliardi) vanno alla funzione sicurezza interna e soltanto 13,6 miliardi vanno alla funzione difesa. La cosiddetta «funzione Difesa» riceve quindi risorse pari solo allo 0,48 per cento del PIL, valore insufficiente a sostenere l'attuale strumento militare, e ben al di sotto dei valori degli altri Paesi europei cui si fa tradizionalmente riferimento.

A fronte delle risorse finanziarie che oggi e in prospettiva il Paese può destinare alla Difesa, lo strumento militare, così come è dimensionato e strutturato, non appare più sostenibile, ma occorrono interventi di straordinaria importanza ed urgenza secondo linee coerenti con il quadro delineato nel più ampio contesto nazionale, per la stessa sopravvivenza operativa delle Forze armate. Reputa dunque ineludibile l'avvio di un processo di ristrutturazione della Difesa, per giungere con gradualità ad un ridimensionamento strutturale che, perseguendo la sostenibilità delle spese, sia in grado, tuttavia, di rispondere alle esigenze del Paese, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali di difesa dell'Italia e di partecipazione alle missioni internazionali, nel quadro degli impegni assunti in seno ai consessi internazionali cui aderisce il Paese. Il nuovo strumento militare dovrà essere concepito e sviluppato al fine di conseguire un corretto e sostenibile bilanciamento delle tre dimensioni - quantitativa, qualitativa e capacitiva - operando necessariamente una riconfigurazione che consenta di liberare risorse per i costi dell'investimento e, soprattutto, dell'esercizio, portando questi ultimi, rispetto al settore del personale, a livelli percentuali più prossimi a quelli considerati ottimali in ambito europeo ed atlantico.

Ribadisce che le linee guida di questo progetto di revisione dello strumento militare saranno oggetto di esame già nell'ambito del prossimo Consiglio supremo di Difesa in programma domani 8 febbraio, per poi essere sottoposte alle valutazioni del Parlamento.

Alla luce delle considerazioni svolte, esprime parere favorevole sull'atto di indirizzo in esame, a condizione che vengano accolte marginali richieste di riformulazione della premessa e del dispositivo. In particolare, invita il proponente a riformulare il primo inciso della risoluzione, sostituendo le parole « all'elabora-

zione di un nuovo modello di difesa » con « alla revisione dello strumento militare »; al terzo capoverso, formula l'invito a sostituire le parole « l'elaborazione di un nuovo modello di difesa » con « la riconfigurazione dello strumento militare »; infine, propone di riformulare nel modo seguente: « a riferire in Parlamento, rispettando il ruolo consultivo del Consiglio supremo di difesa, le linee guida di revisione dello strumento militare, al fine di consentire alle Camere di assumere le decisioni di propria competenza. ».

Francesco BOSI (UdCpTP) ritiene che la risoluzione presentata dal collega Di Stanislao, ancorché generica negli impegni, sia mossa da presupposti sostanzialmente condivisibili.

Manifesta, quindi, apprezzamento anche per l'intervento svolto dal rappresentante del Governo, dal quale tuttavia avrebbe voluto sentire parole più rassicuranti in merito alla possibilità di evitare una modifica strisciante dell'attuale modello di difesa a 190 mila unità. La revisione di tale modello – che è quello previsto dalla normativa vigente – sarebbe, infatti, un compito che potrebbe essere più opportunamente affidato a una Commissione bicamerale, come recentemente proposto anche da alcuni colleghi della Commissione.

Nel ricordare, infatti, che non è ancora stato affrontato alcun discorso riguardo alla definizione di un nuovo modello di difesa compatibile con gli attuali tagli imposti al bilancio della Difesa, conclude auspicando che se dovesse rendersi necessario provvedere alla revisione del modello questa possa avvenire attraverso opportune modifiche legislative.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), pur comprendendo la necessità da parte del Governo di riformulare la risoluzione in esame introducendo una distinzione terminologica tra modello di difesa e strumento di difesa, invita tuttavia il rappresentante del Governo a considerare anche il punto di vista della Commissione. L'attenzione della Commissione, infatti, è

principalmente rivolta allo sviluppo di una riflessione più ampia sull'intero modello di difesa che non sia riferita solo alle risorse disponibili, più o meno limitate.

Invita, quindi, ad avviare una riflessione che comprenda anche i vari assetti strategici, le analisi geopolitiche e che preveda anche di valutare punto per punto i diversi impegni internazionali cui il nostro Paese partecipa. A suo avviso, quindi, sarebbe più corretto affrontare parallelamente le due questioni, senza privilegiarne una in particolare.

Quanto, infine, alla riformulazione proposta dal Governo, ritiene che sarebbe altresì opportuno integrare la medesima proposta, precisando che il Parlamento – così come il Governo – debbano ovviamente tener conto delle indicazioni del Consiglio supremo della difesa, nell'ambito del ruolo consultivo proprio di tale organo e non siano invece tenute a « rispettare », ovvero a dare attuazione, a decisioni che non potrebbero comunque provenire da tale organismo.

Edmondo CIRIELLI, presidente, valuta favorevolmente le motivazioni che ispirano la risoluzione in esame, ovvero quelle di ribadire la centralità del Parlamento nell'assunzione delle scelte di fondo sulla configurazione del ruolo delle nostre Forze armate, delle linee principali della loro organizzazione e dei compiti essenziali che esse sono chiamate a svolgere. Reputa peraltro convincente l'argomentazione svolta dall'onorevole Garofani che, senza in alcun modo sminuire il ruolo fondamentale del Consiglio supremo di difesa, precisa che ciascun organo è chiamato ad operare secondo le proprie competenze e responsabilità.

Augusto DI STANISLAO (IdV) dichiara di accettare le riformulazioni proposte dal rappresentante dell'Esecutivo e reputa altresì opportuno accogliere i suggerimenti del presidente e del vicepresidente della Commissione, nel senso di modificare nel dispositivo le parole « rispettando il » con le parole « tenuto conto del ».

Ringrazia quindi il Governo ed i colleghi intervenuti per aver colto lo spirito profondo della sua iniziativa, esclusivamente orientata a rafforzare e rilanciare il Parlamento in un momento particolarmente delicato.

Il sottosegretario Filippo MILONE conferma il parere favorevole sulla risoluzione, nel testo riformulato.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nel dichiarare il proprio voto favorevole, auspica che la risoluzione possa essere pienamente attuata dal Governo, secondo un atteggiamento di coerenza che spera si manifesti anche nel coordinamento tra le iniziative di revisione dello strumento militare - e conseguente riduzione del personale – e quelle che dovranno condurre in tempi brevi ad una armonizzazione della disciplina previdenziale del personale del settore e la disciplina del restante pubblico impiego. Ove si operasse, infatti, un indiscriminato innalzamento dell'età pensionabile, si otterrebbero effetti contraddittori rispetto a quelli di ridimensionamento degli organici perseguiti con la preannunciata riforma del modello di difesa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00771 Di Stanislao nel testo riformulato, che assume il numero 8-00159 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Segretario Generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Gen. Sq. A. Claudio Debertolis, sull'attuazione del programma d'armamento *Joint Strike Fighter*.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Ricorda che nella seduta del 1º febbraio 2012, per motivi di tempo, non si è potuto concludere lo svolgimento dell'audizione, essendo ancora iscritti a parlare alcuni colleghi.

Intervengono per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni i deputati Salvatore CICU (PdL), Augusto DI STANISLAO (IdV), Federica MOGHERINI REBESANI (PD), Luciano ROSSI (PdL), Francesco BOSI (UdCpTP), Francesco Saverio GAROFANI (PD),

Claudio DEBERTOLIS, Segretario Generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, e Domenico ESPOSITO, Direttore Generale degli armamenti aeronautici, rispondono agli ulteriori quesiti ed osservazioni dei deputati intervenuti.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione in titolo.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00771 Di Stanislao: Sul coinvolgimento degli organi parlamentari nella definizione, da parte del Governo, delle linee guida di riforma del modello di difesa.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,

premesso che:

da molto tempo si avverte la necessità di porre particolare attenzione alla revisione dello strumento militare nazionale e si attende l'avvio di un esame analitico e trasparente della questione;

le prime risultanze del lavoro compiuto dallo Stato maggiore della Difesa al riguardo sembra saranno esaminate già nel Consiglio supremo di Difesa del prossimo 8 febbraio;

la riconfigurazione dello strumento militare, compatibile con le risorse economiche del nostro Paese ma anche funzionale alle sue esigenze, è divenuto argomento cruciale in ordine al quale il Parlamento non può e non deve svolgere un ruolo subordinato agli orientamenti assunti dall'Esecutivo, tenendo conto soprattutto della drammaticità della crisi economica e delle sue conseguenze sui bilanci di tutti i Paesi ormai, non solo dell'Italia;

anzi, è opportuno che il Parlamento si esprima anche con un voto sulla questione e che affronti l'argomento con una discussione trasparente, aperta e approfondita;

il Ministro della difesa ha recentemente affermato in un intervista concessa a Rai3: « Stiamo conducendo la revisione di tutti i programmi incluso l'F-35, ma non solo l'F-35. Fra due, tre settimane avrò degli elementi più pertinenti che mi vengono anche dalla parte tecnica che mi permetteranno di proporre innanzitutto prima agli organi competenti, quindi al Governo e alla Presidenza della Repubblica quando ci sarà il Consiglio supremo di difesa, che sono gli organi competenti ad ascoltare prima da me quelle che sono le mie valutazioni e proposte. Ci sono delle istituzioni che vanno rispettate e io in questo quadro mi muovo »,

impegna il Governo

a riferire in Parlamento, tenendo conto del ruolo consultivo del Consiglio supremo di difesa, le linee guida di revisione dello strumento militare, al fine di consentire alle Camere di assumere le decisioni di propria competenza.

(8-00159)

« Di Stanislao ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	48
Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». C. 4805 (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio)	55
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Nuovo testo C. 4240 (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	57
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 435 (Rilievi alla I Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni)	57
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati. COM(2011)815 definitivo (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	58
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (Svolgimento e conclusione)	62
SEDE CONSULTIVA:	
DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	62
ALLEGATO (Proposta di parere presentata dagli onorevoli Borghesi e Mura)	68

SEDE CONSULTIVA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

La seduta comincia alle 12.40.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Alfredo MANTOVANO (PdL), relatore, rileva che il testo del decreto-legge in esame, recante disposizioni per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato, e che il disegno di legge di conversione risulta corredato di relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, la quale non risulta più utilizzabile con riferimento alle norme recate dagli articoli 1 e 2. Con riferimento alla nuova formulazione di tali articoli, nonché all'articolo 3-ter, la Ragioneria generale dello Stato ha tuttavia provveduto alla redazione di una nuova relazione tecnica; risulta invece non corredato di relazione tecnica l'articolo 3-bis, che non era presente nel testo originario e non deriva da riformulazioni di norme in questo contenute. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, con riferimento agli articoli 1 e 2, in materia di custodia della persona arrestata, rileva che non sono state fornite informazioni circa il possibile impatto delle norme in sede applicativa. Al fine di poter valutare tali effetti, ritiene che occorrerebbe disporre di ipotesi, suffragate da dati ed elementi di valutazione, circa il numero dei detenuti che, a regime, si presume saranno custoditi presso le camere di sicurezza, nonché circa la durata della loro permanenza media all'interno delle camere di sicurezza. Infatti, l'onere a carico delle forze di polizia che effettuano l'arresto appare collegato all'incidenza delle predette ipotesi e alla conseguente rilevanza del nuovo compito di natura istituzionale assegnato dalle norme. Inoltre, ai fini della stima di tali oneri, occorre considerare non solo le esigenze di adeguamento delle strutture, bensì lo svolgimento di funzioni per le quali le forze di polizia, diverse dalla polizia penitenziaria, potrebbero non disporre delle necessarie risorse, anche di natura strumentale.

Sottolinea, infine, che dovrebbe essere meglio puntualizzato il meccanismo di compensazione finanziaria delle spese previsto dall'articolo 2, comma 2. Detto meccanismo, da un lato, prevede l'emanazione del decreto entro il 30 giugno e sembra far riferimento ad un criterio previsionale e, dall'altro, fa riferimento alle spese sostenute, ossia ad un valore che sembrerebbe rilevabile solo a consuntivo. La procedura potrebbe, quindi, non consentire al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria una programmazione annuale degli impegni finanziari. D'altra parte, le risorse trasferite con tali modalità a valere sulle disponibilità del Ministero della giustizia potrebbero non rivelarsi congrue rispetto alle esigenze complessive di spesa per le finalità in esame. In proposito, rileva che andrebbe acquisito l'avviso del Governo nonché una previsione, sia pur di massima, del relativo fabbisogno al fine di raffrontarlo con le disponibilità effettivamente esistenti nel bilancio del Ministero della giustizia, tenendo conto delle complessive esigenze di spesa di tale amministrazione.

Con riferimento alle norme recate dall'articolo 2, rileva che non appare evidente la portata normativa della disposizione recata dal comma 1-bis, che prevede la presa in carico della persona in stato di arresto o di fermo bisognosa di assistenza medica o psichiatrica da parte del Servizio sanitario nazionale. A tale proposito sottolinea che la necessità di chiarimenti da parte del Governo al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con riferimento all'articolo 3, recante esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, sottolinea che la relazione tecnica, riferita al testo originario della norma, evidenzia che le disposizioni possono determinare risparmi di spesa pari a 375.318 euro al giorno, per un numero aggiuntivo giornaliero di detenuti ai domiciliari pari a

3.327. Al riguardo, premesso che le riduzioni di spesa indicate dalla relazione tecnica non risultano utilizzate a copertura degli oneri recati dal provvedimento né sembrano scontate ai fini dei saldi, rileva comunque che detti risparmi sembrerebbero rimanere nella disponibilità dell'amministrazione penitenziaria momento che le norme non dispongono una riduzione degli stanziamenti destinati all'amministrazione stessa. Pertanto i risparmi, qualora conseguiti, potrebbero essere destinati ad altre spese da sostenere per lo svolgimento dei compiti istituzionali. La norma sembrerebbe quindi risultare, in base alla sua formulazione, finanziariamente neutra. Sul punto considera opportuna una conferma da parte del Governo. Rileva, peraltro - come già evidenziato nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato - che la stima dei risparmi ipotizzati, pari a 112 euro al giorno per ciascun detenuto custodito ai domiciliari, sembra, vista la sua entità, prendere in considerazione non solo i costi variabili da sostenere per ciascun detenuto, ma anche una quota dei costi fissi.

Relativamente all'articolo 3-bis, recante norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, sottolinea che la relazione tecnica non considera la norma che è stata introdotta nel corso dell'esame presso il Senato; durante l'esame presso il Senato non è stata disposta un'integrazione della relazione tecnica che valutasse gli effetti finanziari recati dalle norme in esame. Al riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione in merito ai seguenti profili: non si dispone delle informazioni sulla base delle quali l'onere è stato determinato nella misura di 5 milioni di euro. Occorrerebbe quindi acquisire i relativi elementi di quantificazione. Andrebbe inoltre valutata l'effettiva riferibilità degli oneri ad un limite massimo di spesa; andrebbe escluso che parte delle sentenze di equa riparazione possa intervenire successivamente all'anno 2012, con conseguente determinazione di effetti finanziari riferiti ad annualità successive a tale esercizio, tenuto conto che la copertura è limitata al 2012; andrebbero esplicitate le ragioni della scelta del termine del 1º luglio 1988, al fine di verificare se sia prefigurabile un contenzioso da parte di soggetti detenuti ingiustamente nei casi in cui la sentenza sia passata in giudicato prima della predetta data.

Con riferimento all'articolo 3-bis, comma 5, concernente la riparazione per l'ingiusta detenzione, rileva l'opportunità che il Governo confermi la disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui si prevede l'utilizzo per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2012.

Riguardo l'articolo 3-ter, relativa al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, rileva che la relazione tecnica è stata integrata per tener conto delle norme in esame con un allegato alla nota della Ragioneria generale dello Stato del 24 gennaio 2012 n. 6707, riferita all'emendamento 3.0.4 (testo 3) del relatore. In tale nota si dava atto di aver verificato positivamente la relazione tecnica allegata, a condizione che al comma 3 dell'articolo in esame fosse esplicitamente indicato che le attività perimetrali di sicurezza e di vigilanza esterna delle strutture da realizzare avrebbero dovuto essere svolte nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La modifica richiesta è stata inserita con l'emendamento 3.0.4 (testo 4), poi approvato. La relazione tecnica rileva, in primo luogo, che l'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è condizionato dal reperimento, da parte delle regioni, di strutture residenziali a diverso livello di protezione ove trasferire i pazienti internati. Per stimare gli oneri complessivi di questo processo sono state prese in considerazione le seguenti informazioni: le persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari al 26 luglio 2011 sono 1.133 uomini e 89 donne; le strutture attualmente utilizzate sono 7; le strutture residenziali da realizzare, tenuto conto della necessità sia di garantire un ambiente idoneo al trattamento sanitario ed

alla socializzazione ma anche di contenere i costi di realizzazione e di gestione, dovranno ospitare in media 30 persone. Conseguentemente le strutture da realizzare saranno circa 40 sparse sull'intero territorio nazionale; la superficie lorda da realizzare per ciascun posto letto è di 50 metri quadrati tenuto conto delle dotazioni di sicurezza necessarie per la tipologia di utenti; il costo per metro quadro stimato è di 3.000 euro inclusivo degli oneri di urbanizzazione e del costo del terreno. Sottolinea, quindi, che il costo per posto letto è dunque di 150.000 euro; il costo di una singola struttura di 30 posti è pari a 4.500.000 euro e la spesa per 40 strutture è pari a 180 milioni di euro. La relazione tecnica assume che nel corso del corrente anno 2012 possa essere avviato il maggior numero degli interventi, già programmati in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008 e per i quali i progetti esecutivi potranno essere rapidamente approvati. I lavori dovranno essere completati nel corso del 2013 per rispettare il termine fissato dalla norma. La relazione tecnica afferma che, in alternativa, le regioni potranno provvedere al reperimento delle strutture mediante la riconversione o la ristrutturazione di immobili già disponibili. Per quanto concerne gli oneri di funzionamento, sottolinea che la relazione tecnica assume come parametro di riferimento la retta media giornaliera di una struttura residenziale per pazienti psichiatrici ad elevata intensità assistenziale, pari a circa 190 euro pro-die procapite e che la tariffa indicata potrebbe essere ridotta nelle strutture destinate ad accogliere pazienti in condizioni di salute stabilizzate, nelle regioni in cui fosse possibile diversificare l'offerta di residenzialità. Potrebbe ipotizzarsi, dunque, che delle 40 strutture da realizzare, 10 possano offrire una minore intensità assistenziale e attestarsi su un costo pro-die pro-capite di 140 euro. Per la quantificazione dello stanziamento si deve tener conto che il Servizio sanitario nazionale già sostiene gli oneri per il personale

sanitario operante presso gli ospedali psichiatrici giudiziari che, a sua volta, contribuirà al funzionamento delle strutture; in particolare, in sede di riparto delle somme destinate alla sanità penitenziaria per l'anno 2010, un importo pari a circa 23 milioni di euro è stato assegnato a copertura degli oneri relativi agli ospedali psichiatrici giudiziari. Conseguentemente, gli ulteriori oneri da finanziare per il funzionamento delle strutture residenziali possono essere quantificati, a regime, in circa 55 milioni di euro. Considerato che, nell'anno 2012, potrà essere attivato un numero limitato di strutture, compreso tra 15 e 20 unità, anche per la necessità di procedere al reperimento del personale, per il suddetto anno la relazione tecnica quantifica gli oneri in 38 milioni di euro. A decorrere dal 2013 gli oneri sono incrementati fino a 55 milioni di euro. Evidenzia come la stima sopra illustrata possa essere considerata prudenziale anche in considerazione del fatto che le regioni potrebbero attivare le strutture residenziali in edifici già disponibili e che alcune delle persone attualmente presenti negli ospedali psichiatrici giudiziari potrebbero rientrare in famiglia con il supporto dei servizi di salute mentale.

Al riguardo osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi a sostegno dell'ipotesi che l'attività di sicurezza e il servizio di vigilanza possano essere effettivamente svolti con l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In assenza di tali elementi le modifiche introdotte in conformità al parere della 5^a Commissione e alle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato potrebbero rivelarsi non sufficienti ad assicurare l'invarianza finanziaria qualora tali risorse dovessero risultare già impegnate e non destinabili quindi alle attività in questione. Va anche rammentato che, con il decreto interministeriale previsto dal comma 2, potranno essere definiti « ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza» che le strutture da costruire dovranno avere. Tali requisiti potrebbero implicare ulteriori ricadute in termini di complessità dell'attività di vigilanza da svolgere. Rileva altresì che la relazione tecnica evidenzia che le risorse recate dal comma 7 sono interamente destinate alla copertura degli oneri di funzionamento delle strutture da realizzare, mentre il tenore letterale della disposizione prevede che le medesime risorse siano destinate a «concorrere alla copertura degli oneri »: per le attività di cui al comma 1; derivanti dal comma 5. Ouesti ultimi oneri sembrano connessi con l'assunzione di unità di personale da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziario. Ritiene, dunque, necessario che il Governo chiarisca se la quantificazione tenga conto di queste assunzioni.

Con riferimento alle spese per investimento di cui al comma 6, rileva che l'assegnazione di risorse alle regioni comporta limiti di spendibilità in relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno. Pertanto, in assenza della relativa deroga, le somme potrebbero risultare non pienamente utilizzabili qualora la spesa non sia interamente riferibile al Servizio sanitario nazionale. Sul punto considera necessario un chiarimento da parte del Governo. Conseguentemente, analogo chiarimento andrebbe fornito anche con riferimento alle somme destinate alle assunzioni di personale di cui al comma 7.

Quanto alla modulazione per cassa delle spese relative agli interventi strutturali, sottolinea che la relazione tecnica non fornisce indicazioni in proposito, limitandosi ad affermare che « i lavori dovranno essere completati nel corso del 2013 per rispettare il termine fissato dalla norma ». Considera in proposito utile acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di realizzare gli interventi entro il termine indicato e, quindi, la compatibilità tra gli oneri e le risorse utilizzate a copertura, anche in termini di impatto sui saldi di cassa.

Relativamente all'articolo 3-*ter*, comma 6, recante realizzazione e riconversione

delle strutture necessarie, rileva, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge n. 67 del 1988, delle quali si prevede l'utilizzo nell'anno 2012, che le stesse sono iscritte nel capitolo 7464 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Riferisce che da una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, attualmente tali risorse risultano 268.752.721 euro, al netto dell'accantonamento di 60 milioni di euro che dovrebbe essere destinato alla copertura degli interventi in esame. Ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di utilizzare le predette risorse per le finalità di cui al presente provvedimento senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione a valere sulle medesime.

Dal punto di vista formale, rileva che la norma dovrebbe fare riferimento al « corrispondente » utilizzo di quota parte delle risorse di cui « comma 1 » dell'articolo 20, della citata legge n. 67 del 1988.

Con riferimento alle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, rileva che le stesse sono allocate nel capitolo 3071 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che attualmente reca una disponibilità di euro 894.967.495. Considera, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di utilizzare le predette risorse per le finalità di cui al presente provvedimento senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione a valere sulle medesime risorse.

Dal punto di vista formale, osserva che la copertura finanziaria in esame dovrebbe fare più opportunamente riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 5 del 2009, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.

Con riferimento alle risorse di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, ritiene opportuno che il Governo confermi la possibilità di ridurre il Fondo utilizzato con finalità di copertura senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Dal punto di vista formale, osserva che la copertura finanziaria in esame dovrebbe fare più opportunamente riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 98 del 2011, relativa al Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali.

Sempre dal punto di vista formale, evidenzia che il primo periodo del comma 6 reca un riferimento alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e alla riconversione degli interventi delle strutture destinate ad accogliere i soggetti cui si applicano le misure di cui all'articolo 3-ter del presente decreto. Tenuto conto che la norma reca sostanzialmente un'autorizzazione di spesa - e considerata, altresì, la natura degli oneri -, ritiene che potrebbe valutarsi la possibilità di formulare la disposizione coerentemente con tali presupposti, riferendo tale autorizzazione alla finalità indicata dal testo e non anche alla «copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo ».

Riguardo al comma 7 dell'articolo 3-ter, con riferimento alla riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, dei programmi di spesa del Ministero degli affari esteri e del Ministero della giustizia, osserva che tale modalità di copertura, pur non rientrando nel novero di quelle espressamente previste dalla vigente disciplina contabile, è stata utilizzata recentemente da alcuni provvedimenti legislativi, fra i quali la legge di stabilità 2012, in sede di applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica previste dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Osserva, comunque, che l'utilizzo in via permanente delle risorse iscritte in bilancio come spese rimodulabili non appare corrispondere a criteri prudenziali, in quanto le stesse potrebbero subire modifiche in diminuzione nel loro ammontare. Con riferimento all'utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, osserva che le stesse - iscritte, quali spese rimodulabili, nel capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute - ammontano a 155 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro per i successivi esercizi finanziari. Da una interrogazione effettuata sulla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che la disponibilità delle predette risorse per l'anno 2012 è pari a 131 milioni di euro, al netto dell'accantonamento di 24 milioni di euro che dovrebbe essere destinato alla copertura degli interventi in esame. Rileva comunque l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di ridurre effettivamente le predette risorse – per le finalità di cui al presente provvedimento - senza pregiudicare gli interventi da sostenere in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da somministrazione di emoderivati.

Con riferimento all'articolo 4, recante risorse finanziarie destinate alle strutture carcerarie, sottolineando come la relazione tecnica nulla aggiunga al contenuto della norma, ritiene, pur rilevando che l'onere è configurato come limite di spesa, che andrebbero acquisiti i dati sottostanti la determinazione dell'importo indicato, al fine di escludere la necessità di successivi rifinanziamenti, volti al completamento delle opere.

Riguardo al comma 2 dell'articolo 4, circa il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie, ricorda che la Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera inviata il 3 gennaio 2012 alle Presidenze di Camera e Senato, ha informato che per l'anno 2011 non è stato predisposto lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'8 per mille a diretta gestione statale in quanto le relative risorse sono state destinate alla copertura degli oneri recati da alcuni provvedimenti legislativi, fra i quali, da ultimo, il decreto-legge in esame.

Riguardo all'articolo 5, recante la clausola di neutralità finanziaria, sottoli-

neando come La relazione tecnica non consideri la norma, rileva che la clausola non appare coordinata con le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame presso il Senato. Ritiene quindi che non appaia chiaro quali siano le attività da svolgere mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito considera necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rappresenta l'opportunità di sospendere brevemente il seguito dell'esame del provvedimento in attesa della verifica, da parte della Ragioneria generale dello Stato, della relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia.

Antonio BORGHESI (IdV) invita il rappresentante del Governo a voler valutare con attenzione le questioni attinenti alle coperture finanziarie individuate dal provvedimento, con particolare riferimento all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto, che prevede una riduzione di 24 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2012, dell'autorizzazione di spesa destinata a transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Nel sottolineare come circa 6.000 famiglie stiano attendendo questi risarcimenti, ritiene che sia necessario individuare altre modalità di copertura finanziaria, segnalando, ad esempio, l'opportunità di ridurre l'autorizzazione di spesa relativa alla cosiddetta « legge mancia », contenuta nell'articolo 33 della legge di stabilità per il 2012. A suo avviso, infatti, è indecente attingere a risorse destinate a soggetti infermi danneggiati dallo Stato.

Massimo VANNUCCI (PD) nel prendere atto della richiesta di sospensione formulata dal rappresentane del Governo, ringrazia il relatore per avere unito ad un'attenta valutazione dei profili finanziari una conoscenza specifica del merito della questione. Sottolinea come il provvedimento sia effettivamente connotato da eccezionalità, dovendo affrontare l'emergenza del sovraffollamento delle carceri e il superamento degli ospedali psichiatrici nel presente contesto di crisi finanziaria. Ricorda inoltre come il tempo disponibile sia ristretto e non consenta una più approfondita analisi, anche nel merito di talune disposizioni finanziarie che tuttavia sembrerebbero tecnicamente valide. Per queste auspica una riconsiderazione da parte del Governo. Ritiene quindi sbagliata la scelta di utilizzare le risorse della quota statale dell'8 per mille ed evidenzia la necessità di salvaguardare comunque le procedure amministrative e le graduatorie già predisposte per l'anno in corso, al fine di evitare una duplicazione dei costi, anche attraverso appositi atti non necessariamente recati dal decreto in esame. Osserva inoltre come sia prioritario stabilire una linea di intervento coerente in materia di carceri ed ospedali psichiatrici e come sia opportuno per quanto di competenza della Commissione, valutare anche gli effetti positivi del provvedimento, come l'impatto delle nuove norme sulla detenzione domiciliare, i cui effetti non sono scontati nella relazione tecnica, ma che probabilmente sarebbero idonee a compensare i costi evidenziati.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) aderisce alla richiesta del rappresentante del Governo di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di completare l'istruttoria sui suoi profili finanziari, osservando tuttavia come il termine per la conversione in legge del decreto scada il prossimo 20 febbraio e, pertanto, l'esame debba necessariamente essere contenuto entro termini assai ristretti. Osserva, peraltro, che anche la relazione introduttiva ha richiamato essenzialmente problemi attinenti alla qualità delle coperture finanziarie utilizzate, piuttosto che questioni relative all'assenza di risorse da utilizzare. In questo senso, ritiene che le valutazioni dell'onorevole Borghesi siano senz'altro meritevoli di considerazione, osservando tuttavia che esse attengono sostanzialmente al merito del provvedimento, in quanto si richiede l'individuazione di una copertura finanziaria alternativa rispetto a quella contenuta nell'articolo 3-ter. Quanto ai profili di più stretta competenza della Commissione, ritiene invece necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine al meccanismo individuato dall'articolo 2, comma 2, ribadendo tuttavia l'esigenza che il provvedimento sia approvato dalla Camera nel minor tempo possibile.

Claudio D'AMICO (LNP), nel sottolineare come il provvedimento rechi diversi profili problematici, sia sotto il profilo del merito che dal punto di vista finanziario, sottolinea come talune disposizioni appaiano prive di copertura, mentre altre recano coperture non propriamente adeguate. Sottolinea come il problema del sovraffollamento delle carceri derivi in primo luogo dall'eccessivo numero di detenuti, ma rileva come ciò sia un segnale che, malgrado, a suo avviso, taluni magistrati non applichino rigorosamente le norme, le forze di polizia svolgono efficacemente il proprio dovere. Evidenzia in proposito come, in considerazione del fatto che circa la metà dei detenuti nelle carceri italiane sono cittadini stranieri, occorrerebbe affrontare il tema dell'esecuzione della pena negli Stati di provenienza, attraverso una politica di accordi internazionali. Osserva come sarebbe anche possibile acquisire aree su cui costruire carceri al di fuori del territorio nazionale, affidandone la gestione a cittadini dello Stato in cui il carcere sarebbe realizzato, con costi notevolmente inferiori per la finanza pubblica. Ritiene che sia sconcertante il provvedimento in esame che, per affrontare il problema richiamato, contiene disposizioni che produrranno inevitabilmente effetti opposti, poiché dopo un iniziale svuotamento delle carceri esse si riempiranno nuovamente se non verrà affrontato il nodo dell'alto numero di stranieri che delinguono e che vengono detenuti nelle nostre strutture. Esprime inoltre la preoccupazione che il provvedimento in esame consenta la liberazione di soggetti che hanno compiuto delitti che generano allarme sociale e che possono essere reiterati. Infine, ribadisce la mancanza di copertura di alcune disposizioni e stigmatizza l'atteggiamento del Governo che, a quanto si apprende dalla stampa, sarebbe orientato a porre la questione di fiducia, impedendo a questo ramo del Parlamento di migliorare il testo. Auspica in proposito un ravvedimento del Governo.

Renato CAMBURSANO (Misto) ritiene che le considerazioni del collega D'Amico, che pure potrebbero essere approfondite e, eventualmente, condivise, esulino in larga parte dall'ambito delle competenze proprie della Commissione bilancio, che deve esaminare essenzialmente i profili attinenti alla copertura finanziaria dei provvedimenti. A tale ultimo riguardo, osserva che il Governo ha preso atto delle criticità evidenziate dal relatore e si è riservato di fornire i chiarimenti richiesti al riguardo. Per quanto attiene all'individuazione di possibili coperture alternative, esprime il timore che per coprire un buco se ne crei uno maggiore, osservando inoltre che le considerazioni espresse nel dibattito in ordine a coperture di dubbia solidità inducono qualche perplessità sull'esame svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento.

Gioacchino ALFANO (PdL) nel richiamare l'intervento dell'onorevole Cambursano, sottolinea come la Commissione dovrebbe concentrarsi sui profili tecnici relativi alle coperture finanziarie. Auspica che il Governo possa chiarire i dubbi sollevati in proposito dal relatore, sottolineando la necessità di una rapida approvazione del provvedimento e ricordando che la Commissione di merito non ha ritenuto, anche in considerazione della richiamata esigenza di celerità, di apportare modifiche al testo licenziato dal Senato.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) chiede al rappresentante del Governo se possa confermare le notizie di stampa relative all'apposizione della questione di fiducia sul testo del decreto-legge approvato dal Senato.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO facendo presente che la decisione di porre la questione di fiducia rientra nella competenza del Consiglio dei Ministri, rileva tuttavia che, in relazione al numero delle proposte emendative presentate, che potrebbero essere diverse centinaia, il Governo dovrà valutare gli strumenti tecnici idonei a garantire l'approvazione del provvedimento nei termini previsti dalla Costituzione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». C. 4805.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, rileva che la proposta di legge reca disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 » e che il testo, composto da un unico articolo, non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dell'articolo 1, recante disposizioni in merito all'utilizzo delle somme residue relative ai Giochi olimpici « Torino 2006 », evidenzia che la norma dispone che le risorse finanziarie residue già consuntivate e quelle assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici « Torino 2006 » siano destinate, entro il termine della gestione liquidatoria dell'Agenzia, all'esecuzione di interventi di manutenzione e di riqualificazione degli impianti, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali « Torino 2006 », secondo le priorità individuate dalla «Fondazione 20 marzo 2006 ». L'esecuzione degli interventi è demandata, quale stazione appaltante, alla società di committenza Regione Piemonte Spa. Segnala che la relazione illustrativa afferma che le risorse in questione ammontano a oltre 40 milioni di euro di fondi residui già contabilizzati e certificati e che la proroga al 2014 dell'operatività dell'Agenzia Torino 2006 si è resa necessaria in ragione di alcuni contenziosi ancora aperti con le imprese che hanno realizzato gli impianti. La relazione ricorda, infine, che l'impegno di destinare le risorse residue in favore della regione Piemonte, affinché vengano destinate ai comuni montani, sede dei siti olimpici, è stato assunto dal Governo con l'accoglimento di un ordine del giorno e di una mozione. Al riguardo, osserva che l'impiego delle somme residue della gestione liquidatoria dell'Agenzia appare suscettibile di determinare effetti negativi ai fini dell'indebitamento netto e del fabbisogno qualora i predetti saldi non scontino, per le annualità 2012-2014, l'utilizzo degli importi in questione. Sottolinea che andrebbe chiarito, inoltre, se le somme in questione siano direttamente attribuite alla Società di committenza Regione Piemonte Spa o transitino nel bilancio della regione. In tale ultimo caso segnala che la relativa spendibilità potrebbe trovare limiti nei vincoli del patto di stabilità interno, dal momento che la legislazione vigente non prevede una deroga per le somme in questione. Ritiene, tuttavia, che debba verificarsi con attenzione la destinazione delle somme, che a suo avviso - non sono attribuite né alla Società di committenza Regione Piemonte Spa né al bilancio della regione. Evidenzia, infine, che andrebbe fornita una quantificazione puntuale dell'ammontare di risorse interessate dal provvedimento in esame, per le quali la relazione illustrativa alla proposta di legge indica, analogamente alle mozioni sopra citate,

un importo di 40 milioni di euro, considerato che tale importo non coincide con quello indicato da altre fonti documentali, peraltro meno recenti; in particolare, nella premessa al citato ordine del giorno del 2010 si evidenziava che l'Agenzia disponeva di un avanzo di bilancio pari a 50 milioni di euro, certificato dal Commissario - al Ministro dell'economia, dei quali circa 23 milioni erano da considerarsi vincolati a sanare i contenziosi pendenti, per un ammontare non impegnato pari a 27 milioni di euro; inoltre, nella relazione tecnica riferita alle norme della legge finanziaria per il 2008 che disciplinano la gestione liquidatoria dell'Agenzia, le disponibilità dell'Agenzia stessa erano quantificate in circa 2,7 milioni di euro.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per svolgere i necessari approfondimenti rispetto alle questioni segnalate dal relatore.

Silvana MURA (IdV) osserva che i risparmi delle spese autorizzate per le Olimpiadi invernali del 2006 sono il frutto di una oculata gestione delle risorse, rilevando tuttavia l'opportunità di non destinarle agli enti territoriali che già hanno beneficiato dei contributi, ma a nuovi enti territoriali, anche in considerazione dell'attuale congiuntura economica e finanziaria.

Renato CAMBURSANO (Misto) nell'esprimere un profondo disaccordo con le
affermazioni dell'onorevole Mura, rileva
come gli interventi per la promozione
turistica delle valli e dei comuni montani
sede dei siti dei Giochi olimpici invernali
« Torino 2006 » sono già stati sollecitati
dalla Camera con un apposito documento
di indirizzo, sottolineando in proposito la
necessità di compiere un atto concreto in
favore di quelle popolazioni, già colpite da
diversi eventi. Evidenzia quindi la necessità di adottare interventi in favore dei siti
olimpici al fine di evitare il deterioramento di strutture importanti per la col-

lettività, salvaguardando anche i relativi progetti attuativi già approvati.

Marco CALGARO (UdCpTP) rileva come alcune considerazioni espresse siano affette da un certo strabismo, sottolineando come i territori nei quali sono stati edificati alcuni impianti sportivi, come le piste di bob o i trampolini per il salto con gli sci, non siano stati effettivamente beneficiati dai vantaggi della celebrazione dei giochi olimpici, che si sono concentrati prevalentemente sui centri di maggiori dimensioni. Ritiene, al contrario, che le piccole comunità abbiano in alcuni casi sofferto disagi a causa dello svolgimento dei giochi olimpici, connessi anche all'impatto ambientale delle opere realizzate, e reputa, pertanto, opportuno l'intervento previsto, che consentirebbe l'utilizzo degli impianti anche per la preparazione degli atleti in vista dei futuri giochi olimpici.

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia come sia ben differente garantire la manutenzione di un patrimonio di infrastrutture finalizzate allo svolgimento delle Olimpiadi rispetto alla soddisfazione di esigenze derivanti dal verificarsi di calamità naturali, ovvero alla compensazione per la realizzazione della linea ad alta velocità nella tratta Torino-Lione. Ricorda che i fondi per la valorizzazione dei piccoli comuni sono altri e non quelli individuati nel provvedimento in esame.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, auspica che possa pervenirsi all'espressione di un parere favorevole prima della prossima seduta della Commissione di merito, convocata per il pomeriggio di domani.

Marco CALGARO (UdCpTP) chiede se sia possibile rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a domani.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, da convocare nella giornata di domani. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata.

Nuovo testo C. 4240.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 2 febbraio 2012. segnala in primo luogo che l'articolo 2, comma 1, dispone che gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'impianto di recupero o di smaltimento dei rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, come prevista nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restino in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime. Osserva come tale proroga, nel prevedere un periodo transitorio, comporterebbe per le predette autorizzazioni rilasciate a ridosso della modifica legislativa, la possibilità di adeguarsi alle nuove disposizioni entro un termine pari a dieci anni. Rileva, pertanto, che l'emendamento, qualora accolto, potrebbe essere oggetto di censure da parte delle competenti istituzioni comunitarie, atteso l'eccessivo protrarsi degli effetti di quelle autorizzazioni non più conformi al nuovo dettato normativo introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010. In ordine a tale proposta, ritiene necessario, comunque, rinviare anche alla valutazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee. Esprime, poi, l'avviso contrario del Governo con riferimento al comma 2 dell'articolo 2, osservando che la riformulazione proposta, nel consentire di miscelare gli oli usati, non sembra in linea con la direttiva comunitaria 2008/98/CE che richiama, invece, la necessità di tenere costantemente

separate le tipologie di oli usati, qualora ciò sia tecnicamente possibile, come peraltro previsto dalla vigente formulazione del comma in questione. Rinvia, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, per le valutazioni di competenza. In merito all'articolo 3, rinvia alle valutazione del competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, preso atto delle criticità evidenziate dal rappresentante del Governo, ritiene che sia comunque opportuno, prima di procedere all'espressione di un parere, acquisire le valutazioni delle amministrazioni competenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 435.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 1º febbraio 2012.

Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che nella seduta del 1º febbraio aveva chiesto al Governo di chiarire anche gli eventuali profili di carattere finanziario derivanti da una riconfigurazione delle competenze del comandante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e chiede al rappresentante del Governo se ha svolto ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce il parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), relatore, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (atto n. 435);

rilevata l'opportunità di introdurre alcune modifiche di carattere formale;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula le seguenti osservazioni:

al fine di rendere la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 del regolamento conforme alla prassi consolidata, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il medesimo articolo con il seguente: Art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Dall'attuazione del pre-

sente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

valuti la Commissione di merito le implicazioni dell'attribuzione al Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile o al Dipartimento medesimo di compiti in precedenza attribuiti al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.35.

Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati. COM(2011)815 definitivo.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento in oggetto.

Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), relatore, ricorda che, con l'Analisi annuale della crescita, presentata dalla Commissione europea il 23 novembre scorso, è stata avviata, per la seconda volta, la procedura del « semestre europeo », con la quale si intende garantire ex ante il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea. Rileva che la procedura in questione, dopo che il Consiglio europeo avrà elaborato a marzo le linee guida di politica economica

e di bilancio a livello di Unione europea e dei singoli Stati membri, prevede la contestuale presentazione, entro il mese di aprile, dei Piani nazionali di riforma e dei Piani di stabilità o convergenza da parte degli Stati membri. Fa presente che in merito ai Piani si esprimeranno, nel mese di giugno, la Commissione europea, attraverso l'approvazione di raccomandazioni rivolte ai singoli Stati, e il Consiglio ECO-FIN e il Consiglio occupazione ed affari sociali, chiamati ad approvare tali raccomandazioni. Infine, nella seconda metà dell'anno, i singoli Stati membri approveranno le leggi di bilancio tenendo conto delle raccomandazioni ricevute.

Con riferimento all'impatto delle misure da adottare per stimolare la crescita dell'economia europea, rileva come emerga essenzialmente un problema di tempi. Evidenzia in proposito come, a fronte di un effetto recessivo immediato dei pur necessari interventi di correzione dei bilanci, l'impatto positivo sul prodotto interno lordo delle misure per la crescita, auspicate nella documento in esame, come di quelle già adottate dal Governo specialmente in materia di liberalizzazioni, sarà tuttavia tangibile solo nel medio e nel lungo periodo. In proposito, rileva come sarebbe opportuno che sia chiarito, anche grazie al contributo dei soggetti che la Commissione si accinge ad audire, in quanto tempo gli auspicati provvedimenti sulla crescita produrranno effetti concreti sull'economia. Esprime quindi la preoccupazione che gli effetti depressivi delle manovre di contenimento della spesa pubblica saranno tali da pregiudicare anche il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. Ritiene quindi opportuno chiedere agli esperti che parteciperanno all'indagine conoscitiva di indicare anche quali ulteriori misure si possano adottare per stimolare la crescita in tempi più rapidi.

Osserva come il « semestre europeo » intervenga in una fase di accelerati ed intensi cambiamenti del modello di *governance* economica europea che appaiono peraltro tesi a rafforzare la logica sottesa al « semestre europeo » medesimo, pro-

muovendo una più rigorosa applicazione del Patto di stabilità e crescita nonché, anche se con strumenti oggettivamente assai più deboli, la ripresa dell'economie dei Paesi membri. Rileva che tali obiettivi di stabilizzazione finanziaria e, almeno a livello di enunciazioni di principio, di crescita economica, sono stati perseguiti prima attraverso il cosiddetto six pack, un pacchetto di sei provvedimenti legislativi, e quindi con due strumenti intergovernativi, il Patto euro-plus e il cosiddetto Fiscal compact, un nuovo patto sui bilanci che integra le previsioni del « six pack ».

Osserva come il susseguirsi dei provvedimenti, adottati da livelli istituzionali diversi e spesso in realtà non ben coordinati, abbia dato vita ad un fitto intreccio di procedure, comunitarie e intergovernative, ad un moltiplicarsi di vincoli e obiettivi, automatismi e semi-automatismi, con l'intento di rassicurare i mercati in merito alla solidità fiscale e alle prospettive di crescita dei Paesi dell'UE.

Fa presente che l'Analisi annuale della crescita si articola in cinque parti: una parte generale dove sono indicate le azioni ritenute prioritarie per l'economia europea e che meriterebbe di essere tradotta a livello nazionale in interventi legislativi ed amministrativi; una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda la strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020; una relazione che illustra le prospettive macroeconomica ed indica le misure finalizzate a determinare effetti positivi in termini di crescita economica; un progetto di relazione comune sull'occupazione incentrata sulle politiche connesse al mercato del lavoro; una comunicazione sulle politiche fiscali più favorevoli alla crescita negli Stati membri e un miglior coordinamento fiscale nella UE.

Rileva la necessità di collocare l'Analisi sulla crescita in un contesto nazionale che, con il nuovo Governo, ha registrato una marcata accelerazione delle politiche di stabilizzazione della finanza pubblica, con la definitiva messa a punto della manovra finanziaria che dovrà assicurare il raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2013, e l'avvio di robuste riforme strut-

turali di impronta europea. Osserva quindi come tali riforme siano volte incidere sui tradizionali elementi di debolezza del nostro sistema Paese che, a causa di un'incipiente globalizzazione dell'economia e della finanza, ostacolano la crescita, impedendo all'Italia di competere in ambito europeo e internazionale. A riguardo, evidenzia come il disegno di legge approvato dal Governo a gennaio in materia di liberalizzazioni, concorrenza, infrastrutture e competitività e l'intenso dibattito sviluppatosi tra Governo, forze politiche e forze sociali in merito alla riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali, destinato a breve a tradursi in interventi legislativi, ci collochino al cuore dei problemi oggetto del documento oggi al nostro esame.

Rileva che il quadro economico fornito dalla Commissione europea appare fortemente segnato dalle politiche di consolidamento fiscale - particolarmente incisive e concentrate in tempi estremamente brevi in alcuni paesi - che deprimono le prospettive di crescita. A riguardo, nonostante la Commissione suggerisca, al fine di limitare gli effetti negativi sulla crescita, di basare il percorso di rientro del deficit non tanto sulle entrate quanto sulla riduzione e sulla riqualificazione della spesa, ritiene che occorra realisticamente osservare come l'entità degli sforzi richiesti imponga comunque ai singoli Paesi di agire, anche pesantemente, sul lato delle entrate. Fa presente che il quadro è ancora più negativo se, anziché sulle previsioni di novembre, si basa sui dati più recenti. In particolare, secondo il Fondo monetario nazionale la caduta del Pil nell'area dell'euro sarà pari nel 2012 allo 0,5 per cento e, per l'Italia, al 2,2 per cento, a fronte di uno 0,6 per cento nel 2013.

Fa presente come risultino tuttavia meno negative le previsioni per l'Italia della Banca d'Italia che ipotizza due scenari alternativi per quanto riguarda l'andamento dei tassi di interesse valutando che, qualora i valori dei titoli di Stato rimanessero fermi a quelli registrati a gennaio scorso, il Pil calerebbe dell'1,5 per cento nel 2012 e non subirebbe invece variazioni nel 2013. Qualora invece i tassi di interesse si attestassero sul 5 per cento, riducendosi quindi di due punti rispetto a gennaio, si stima una diminuzione del Pil pari all'1,2 per cento nel 2012 ed una crescita dello 0,8 per cento nel 2013. Rileva che, in ogni caso, il dato più preoccupante è che il rallentamento dell'economia viene definito di carattere strutturale ed in grado di riflettersi sul Pil potenziale che, nei prossimi 10 anni, è stimato crescere in ambito UE ad un tasso di poco superiore all'1 per cento, inferiore di un punto percentuale rispetto al decennio precedente. Tenuto conto che l'Italia, nello scorso decennio, è cresciuta ad una media inferiore a quella dell'Unione europea, osserva come il futuro si prospetti particolarmente critico per il nostro Paese e renda quella della crescita, ed in particolare della crescita della produttività e dell'occupazione, una sfida assolutamente decisiva con la quale occorre cimentarsi da subito e con tutti gli strumenti a disposizione. Rileva quindi che per rilanciare la crescita, sviluppare la produttività e accrescere la flessibilità del sistema economico, la Commissione sollecita l'adozione di riforme strutturali. Fa presente che la liberalizzazione dei mercati, la riduzione dei tempi della giustizia, il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione, il rafforzamento del legame tra dinamica salariale e incrementi della produttività sono tutti interventi ritenuti funzionali al conseguimento degli obiettivi ricordati. Ritiene che il problema sia che gli effetti di tali interventi si manifestano solo a distanza di tempo e non influiscono sulle prospettive di crescita a breve, mentre andrà verificata sul campo la loro idoneità a modificare in positivo l'immagine del Paese, influenzando l'azione dei mercati e degli investitori esteri. Segnala che la Commissione ritiene inoltre che, sempre al fine di sostenere la crescita e la produttività, si debba fare pieno uso dei Fondi strutturali della UE e a tal fine propone di aumentare i tassi di cofinanziamento in modo da sopperire alle difficoltà di bilancio nazionale e di rendere disponibili risorse per gli investimenti ritenuti necessari. Già il regolamento n. 1311/2011 ha previsto un aumento temporaneo del 10 per cento dei tassi di cofinanziamento UE dei fondi strutturali e del fondo di coesione degli Stati membri che beneficiano dell'assistenza finanziaria attraverso il meccanismo di stabilizzazione. Per quanto riguarda l'Italia, nell'ambito del «Piano di azione coesione » è stato concordato di aumentare il tasso di cofinanziamento UE dal 50 al 65 per cento, riducendo la quota di cofinanziamento a carico del nostro Paese. Segnala che la Commissione ha inoltre proposto di utilizzare i prestiti obbligazionari denominati project bonds per contribuire alla realizzazione delle infrastrutture necessarie nei settori dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

Rileva che queste ultime due proposte mirano evidentemente a mettere a disposizione risorse finanziarie per politiche di investimento, osservando che occorrerà verificare quanto il nostro Paese sia in grado, in considerazione dei penetranti vincoli di bilancio, di utilizzare effettivamente tali opportunità.

Evidenzia come i problemi di crescita della UE, e non solo dell'Italia, emergano con chiarezza anche dalla verifica dello stato di attuazione della strategia « Europa 2020 », che ha preso il posto della strategia di Lisbona i cui esiti, tra l'altro, sono stati assai deludenti. Rileva che secondo la Commissione europea, gli obiettivi della strategia « Europa 2020 » in materia di istruzione, occupazione, ricerca e sviluppo, riduzione della povertà sono destinati a non essere raggiunti; anche se si registrano progressi in ciascun ambito, le ambizioni iniziali andranno quindi ridimensionate. Per quanto riguarda l'energia, sussiste ancora qualche incertezza ma gli obiettivi, a livello UE, sembrerebbero a portata di mano, mentre in alcuni Stati si registrano dei problemi.

Fa presente che l'Italia si è data obiettivi che risultano inferiori sia a quelli originari sia a quelli rivisti al ribasso nel documento al nostro esame; osservando come si tratti di temi sui quali il Paese dovrà tornare a breve affinché il prossimo Piano nazionale di riforma li affronti con la necessaria determinazione.

Osserva che la Commissione potrà approfondire tutti gli aspetti del provvedimento attraverso una nutrita serie di audizioni rese possibili dalla deliberazione di un'indagine conoscitiva che coinvolge esponenti del Governo, istituzioni, parti sociali, esperti docenti universitari e esponenti del mondo produttivo. Ritiene che l'obiettivo debba essere quello di concentrarsi sulle misure effettivamente idonee ad innescare la dinamica virtuosa della crescita economica e ad aumentare l'occupazione, specie quella giovanile, valorizzando idee, energie e risorse allo stato ignorate o sottoutilizzate.

Lino DUILIO (PD) nell'auspicare che l'indagine conoscitiva che la Commissione si accinge ad avviare possa essere diversa dalle solite e fornire utili elementi di valutazione sulle misure necessarie a stimolare la crescita economica, sottolinea come l'aver previsto l'audizione di soggetti non strettamente riconducibili al circuito istituzionale generi la necessità di comunicare loro, quantomeno per le vie brevi, ciò che la Commissione si può ragionevolmente attendere da ciascuno. Evidenzia in proposito come sarebbe ultroneo chiedere a soggetti come l'amministratore delegato della FIAT, nel caso accetti l'invito della Commissione, la sua opinione sulla governance economica, mentre dovrebbe più propriamente illustrare alla Commissione i risultati conseguiti dalla sua azienda e le difficoltà incontrate nella sua azione anche con riferimento alle scelte di politica industriale. Parimenti rileva come tali audizioni potranno offrire lo spunto per le valutazioni in ordine alla persistenza di investimenti pubblici selettivi in favore di settori strategici non necessariamente riconducibili al sistema industriale tradizionale, richiamando in proposito il primato della sanità milanese in fatto di trapianti di fegato. Auspica quindi che la Commissione concentri la sua attenzione più sui profili inerenti la crescita che sugli assetti istituzionali al fine di dare un utile contributo al Paese.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Danilo BARBI, Segretario confederale della CGIL, Maurizio PETRICCIOLI, Segretario confederale della CISL, Antonio FOCCILLO, Segretario confederale della UIL, Giovanni CENTRELLA, Segretario generale della UGL, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Massimo VANNUCCI (PD) e Lino DUILIO (PD) e Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), ai quali replicano Maurizio PETRICCIOLI, Segretario confederale della CISL, Antonio

FOCCILLO, Segretario confederale della UIL, Danilo BARBI, Segretario confederale della CGIL, e Giovanni CENTRELLA, Segretario generale della UGL.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito all'indagine. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

C. 4909 Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede alla presidenza di voler sospendere l'esame del provvedimento in considerazione della coincidenza dei lavori della Commissione con la seduta dell'Assemblea, evidenziando, in particolare, che la collega Mura è al momento assente proprio per prendere parte ai lavori dell'Assemblea.

Claudio D'AMICO (LNP), Renato CAM-BURSANO (Misto) e Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) si associano alla richiesta dell'onorevole Borghesi.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) ritiene che vi siano le condizioni per proseguire nell'esame ed esprimere il parere.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea che l'onorevole Mura ricopre l'incarico di Segretario di Presidenza ed effettua il turno di presenza durante la seduta pomeridiana dell'Assemblea, osservando che, per questo motivo, non potrà prendere parte alla seduta.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che di norma la Commissione prosegue i suoi lavori fino al momento in cui scadono i termini di cui all'articolo 49, comma 5, del Regolamento. Per quanto riguarda la posizione dei deputati segretari di Presidenza, fa presente che essi possono, se lo ritengono, farsi sostituire nei lavori della Commissione da altri deputati del proprio gruppo, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento. Ritiene tuttavia che la richiesta avanzata dal deputato Borghesi vada tenuta in attenta considerazione, essendo giustificata dalla circostanza che il deputato Mura è assente dai lavori della Commissione a motivo della necessità di assolvere ad un obbligo istituzionale.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che si debba anche considerare la circostanza che l'attuale seduta è stata convocata con breve preavviso

Claudio D'AMICO (LNP) ribadisce la necessità di sospendere i lavori della Commissione, in ragione della concomitante seduta in Assemblea.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) ritiene che vincolare i lavori delle Commissioni ai turni di presenza in Assemblea dei deputati segretari di Presidenza rischia di determinare una paralisi dei lavori.

Gioacchino ALFANO (PdL) ritiene che debba tenersi nel debito conto il diritto dell'onorevole Mura di partecipare ai lavori ed esprimere il suo voto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, conferma le valutazioni già espresse in materia, evidenziando, peraltro, che la seduta dell'Assemblea è stata sospesa.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che le amministrazioni competenti hanno predisposto una relazione tecnica, sulla quale il Ministero dell'economia e delle finanze non ha formulato rilievi, segnalando tuttavia che la stessa non è ancora stata trasmessa alla Camera. Nel ribadire, pertanto, che il provvedimento in esame non presenta profili finanziari problematici, con riferimento alle considerazioni formulate nel dibattito, segnala in primo luogo che non sussistono profili di criticità con riferimento all'articolo 2, comma 2, anche in considerazione del fatto che sussiste un accordo al riguardo tra le amministrazioni interessate. Per quanto attiene all'utilizzo dei fondi destinati alle transazioni con i soggetti danneggiati dalle trasfusioni e dalle vaccinazioni, fa presente che esso si rende possibile in ragione della presenza di disponibilità non necessarie alla copertura degli oneri per tali interventi. Con riferimento all'utilizzo delle risorse riferite alla quota dell'8 per mille di pertinenza dello Stato, fa presente che tali somme avrebbero costituito economie di bilancio, mentre per il 2012 si procederà sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente. Da ultimo, fa presente che la relazione tecnica conferma la corrispondenza tra gli oneri e la copertura finanziaria prevista. Ritiene, quindi, che non vi siano i presupposti per l'espressione di un parere che contenga condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, mentre si potrebbero formulare condizioni che non richiamino il rispetto di tale disposizione costituzionale.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva la necessità di acquisire una relazione tecnica sulla copertura relativa ai fondi stanziati per il risarcimento dei soggetti che hanno subito trasfusioni di sangue infetto. In particolare, rileva come non sia possibile sostenere che le risorse stanziate sono superiori alle effettive necessità, poiché al momento non si conosce il numero esatto di soggetti aventi diritto, atteso che vi è stata anche una riapertura dei termini per la domanda. Stigmatizza quindi la genericità delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo.

Alfredo MANTOVANO (PdL), relatore, chiede al Governo di fornire ulteriori chiarimenti con riferimento alla questione del ristoro degli oneri in favore del Ministero dell'interno da parte del Ministero della giustizia. Con riferimento alla copertura a valere sulla quota statale delle risorse relative all'8 per mille, osserva come la questione non attenga tanto alle questioni contabili sulla gestione delle somme, quanto all'opportunità di salvaguardare le procedure già poste in essere. Anche in proposito chiede al rappresentante del Governo di fornire ulteriori elementi di chiarimento e le aspettative dei soggetti in esse coinvolte. Infine, chiede di spiegare le ragioni per l'individuazione della data del 1º luglio 1988 all'articolo 3-bis, comma 1.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, con riferimento alle ulteriori richieste di chiarimento, precisa in primo luogo che l'amministrazione della Giustizia si è dichiarata disponibile a farsi carico del trasferimento delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di consentire all'Amministrazione dell'interno di sostenere gli oneri connessi al vitto e ad altre spese accessorie dei soggetti destinati a permanere nelle camere di sicurezza invece che nelle strutture carcerarie. Con riferimento alle risorse della quota dell'8 per mille devoluta alla gestione statale, ribadisce che esse sarebbero andate in perenzione, mentre per l'anno 2012 potrà valutarsi la destinazione delle somme disponibili. Dichiara, invece, di non disporre di elementi per chiarire la scelta di fare riferimento, nell'articolo 3-bis, comma 1, alla data del 1º luglio 1988.

Claudio D'AMICO (LNP) chiede se sia disponibile l'aggiornamento della relazione tecnica, verificato dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la relazione tecnica aggiornata è stata trasmessa dall'amministrazione competente e che, anche sulla base delle valutazioni tecniche effettuate dagli uffici ministeriali, può confermare le quantificazioni in essa contenute.

Claudio D'AMICO (LNP) nello stigmatizzare l'atteggiamento, a suo avviso supponente, del rappresentante del Governo, rileva come sia sbagliato sostenere un simile provvedimento in un momento difficile come quello presente. Chiede quindi di procedere all'espressione del parere solo dopo il formale deposito della relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Sottolinea come il decreto in esame avrebbe un pesante impatto sul Paese anche dal punto di vista economico, evidenziando come, in mancanza della relazione tecnica, non si possano valutare positivamente le coperture presenti e non si possa assentire alle disposizioni che ne sono prive. Ribadisce inoltre la sua contrarietà all'utilizzo della quota statale delle risorse relative all'8 per mille. Infine osserva come anche il tentativo di approvare rapidamente la proposta di parere confermi la volontà di impedire al Parlamento di svolgere il proprio lavoro.

Alfredo MANTOVANO (PdL), relatore, alla luce dei chiarimenti da ultimo forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4909-A, di conversione del decreto-legge n. 211 del 2011, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, approvato dal Senato;

considerato che:

è stata predisposta una relazione tecnica da parte del Ministero della giustizia sulla quale il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha assicurato che la Ragioneria generale dello Stato non ha rilievi da formulare;

l'Amministrazione della giustizia, al fine di consentire all'Amministrazione dell'interno di sostenere gli oneri connessi al vitto e ad altre spese accessorie dei soggetti destinati a permanere nelle camere di sicurezza invece che nelle strutture carcerarie, si è dichiarata disponibile a farsi carico mediante trasferimento delle corrispondenti risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero della giustizia, in applicazione del comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento;

appare opportuno modificare, sotto il profilo formale, le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, commi 6 e 7, al fine di renderle pienamente conformi alla vigente disciplina contabile;

appare, inoltre, opportuno prevedere che le coperture finanziarie delle lettere *a*) e *c*) del comma 7 dell'articolo 3-ter, essendo relative a oneri di funzionamento, incidano esclusivamente sugli stanziamenti di parte corrente e non si riferiscano a risorse di conto capitale al fine di evitare una dequalificazione della spesa;

l'articolo 4 ha destinato la disponibilità residua di 57 milioni di euro relativi alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale alla copertura degli interventi relativi all'ammodernamento delle strutture carcerarie, determinando il totale azzeramento delle relative risorse, appare opportuno prevedere, al fine di salvaguardare l'attività istruttoria compiuta con riferimento alle richieste pervenute nell'anno 2011 e di tutelare le aspettative dei presentatori delle richieste medesime, che, nell'anno 2012, non si dia corso alle procedure previste dall'articolo 5 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

marzo 1998, n. 76, e che le relative risorse siano assegnate agli interventi valutati favorevolmente, ai sensi del medesimo articolo 5, nell'anno 2011;

appare opportuno modificare le disposizioni dell'articolo 5, al fine di tenere conto delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, che ha introdotto gli articoli 3-bis e 3-ter, che sono provvisti di una autonoma copertura finanziaria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3-ter, comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Per la realizzazione e la riconversione delle strutture di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e di 60 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo:

a) sostituire le parole da: del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies fino a: 9 aprile 2009, n. 33, con le seguenti: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili;

b) sostituire le parole da: Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, fino a: legge 15 luglio 2011, n. 111 con le seguenti: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativa al Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico:

all'articolo 3-ter, comma 7, lettera a), dopo le parole: stanziamenti aggiungere le seguenti: di parte corrente;

Conseguentemente al medesimo comma, alla lettera c), dopo le parole: stanziamenti aggiungere le seguenti: di parte corrente;

all'articolo 3-ter, comma 7, sostituire le parole da: Al fine di concorrere fino a: comma 5 con le seguenti: Al fine di assicurare il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 5;

all'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Le risorse di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, devolute alla diretta gestione statale per l'anno 2012, sono destinate agli interventi valutati favorevolmente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con riferimento alla ripartizione delle medesime risorse per l'anno 2011. Per l'anno 2012 non si dà corso alle procedure di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: con esclusione dell'articolo 4 con le seguenti: con esclusione degli articoli 3-bis, 3-ter e 4. ».

Antonio BORGHESI (IdV) illustra una proposta di parere alternativa a quella del relatore, che presenta a nome del suo gruppo (vedi allegato).

Claudio D'AMICO (LNP) chiede al relatore di voler riformulare il proprio parere, osservando che le condizioni in esso contenute verranno con ogni probabilità travolte dall'apposizione della questione di fiducia sul testo del decreto-legge approvato dal Senato. Nel sottolineare come il Governo non abbia fornito i chiarimenti richiesti dal relatore e non abbia provveduto a trasmettere l'aggiornamento della relazione tecnica, ritiene che le condizioni contenute nel parere debbano essere motivate dall'esigenza di garantire il rispetto

dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che non sia opportuno richiamare l'esigenza di rispettare l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dal momento che le coperture finanziarie sono idonee, ancorché, in taluni casi, discutibili nel merito.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) ricorda che la Commissione è chiamata a valutare esclusivamente l'idoneità tecnica della copertura finanziaria, rimettendo le valutazioni politiche alla Commissione di merito. Ritiene che, pur potendosi avere idee differenti sul merito delle coperture, non vi sono ragioni ostative rispetto all'espressione del parere, a fronte delle assicurazioni del sottosegretario sull'esito positivo della verifica sulla relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia. Chiede quindi al presidente di non consentire lo svolgimento di pratiche di natura ostruzionistica e di procedere alla votazione sul parere proposto dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara di essere disponibile a ritirare la propria proposta di parere qualora essa venisse recepita nella proposta di parere del relatore.

Gioacchino ALFANO (PdL), con riferimento alla proposta di parere presentata dall'onorevole Borghesi, ritiene che la Commissione non debba indicare coperture alternative, potendo tuttavia richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità di individuarle.

Alfredo MANTOVANO (PdL), relatore, chiede quale sia il parere del rappresentante del Governo sulla proposta di parere presentata dall'onorevole Borghesi.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce che il decreto non presenta problemi di copertura finanziaria e, pertanto, non si giustifica l'inserimento nel parere di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Co-

stituzione. Dichiara, inoltre, di non condividere la condizione contenuta nella proposta di parere presentata dall'onorevole Borghesi.

Claudio D'AMICO (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce che il Governo non ha trasmesso l'aggiornamento della relazione tecnica e si è limitato a fornire risposte superficiali alle puntuali richieste di chiarimento formulate dal relatore. Annuncia, pertanto, il voto fermamente contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, rilevando come, ancora una volta, il Governo chiuda ogni spazio per un dibattito politico sui provvedimenti all'esame del Parlamento, costringendo la discussione in termini ristrettissimi per poi ricorrere a voti di fiducia, che peraltro non trovano rispondenza nella volontà espressa dagli elettori. Sottolinea, infatti, che il Governo sta adottando provvedimenti in contrasto con la volontà espressa dagli elettori nel 2008 e con la volontà dei cittadini, osservando come anche i parlamentari del Popolo delle Libertà dovrebbero interrogarsi sull'appoggio al Governo Monti, dal momento che si trovano ad approvare provvedimenti in contrasto con la volontà dei loro elettori. Nell'evidenziare che si sta realizzando una macroscopica prevaricazione della volontà popolare, auspica che la Commissione abbia un moto di orgoglio.

Antonio BORGHESI (IdV), a nome del suo gruppo, annuncia il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, in considerazione del mancato recepimento della condizione contenuta nella sua proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea che non è stato formalmente trasmesso l'aggiornamento della relazione tecnica previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica e ritiene che essa debba pervenire in tempi utili per l'esame in Assemblea, impegnandosi ad informare i componenti della Commissione dell'avvenuta trasmissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, intendendosi quindi preclusa la proposta di parere alternativa presentata dall'onorevole Borghesi.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. (C. 4909 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAGLI ONOREVOLI BORGHESI E MURA

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4909, di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, approvato dal Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3-ter, comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, secondo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dal 2013 mediante i risparmi derivanti dal comma 7-bis;

conseguentemente, all'articolo 7-ter, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: « dell'importo di euro 1,00 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'importo di euro 0,50 »;.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	69
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	82
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)	73
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)	77
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).	
Audizione del Dottor Gianluca De Candia, Direttore generale dell'Associazione Italiana	

Leasing (Svolgimento e conclusione)

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-

tinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

80

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva preliminarmente come l'esame in sede consultiva sul provvedimento debba concludersi nella seduta odierna, atteso che la discussione in Assemblea su di esso inizierà nella seduta pomeridiana di oggi.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), relatore, rileva come la Commissione sia

chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 4909, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 211 del 2011, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

L'articolo 1, comma 01, integra il dettato del comma 4 dell'articolo 386 del codice di procedura penale, il quale prevede che la polizia giudiziaria debba porre il soggetto arrestato o fermato a disposizione del pubblico ministero, precisando che sono fatte salve le disposizioni, di cui all'articolo 558 del medesimo codice, relative alla convalida dell'arresto e al giudizio direttissimo nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, le quali prevedono, tra l'altro, che, in tal caso, non si applichi la previsione del predetto articolo 386, comma 4, recante l'obbligo di condurre il soggetto arrestato o fermato nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

Il comma 1 novella dell'articolo 558 del codice di procedura penale.

In particolare, la lettera *a)* riformula il comma 4 del predetto articolo 558, in materia di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica, dimezzando da 96 a 48 ore i tempi massimi previsti per la convalida dell'arresto.

La lettera *b*) aggiunge due nuovi commi 4-*bis* e 4-*ter* nell'articolo 558, stabilendo, come regola generale, al nuovo comma 4-*bis*, che il pubblico ministero disponga la custodia dell'arrestato presso il domicilio (ovvero in altro luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura o assistenza). Per gli stessi reati, di competenza del tribunale in composizione monocratica, il pubblico ministero dovrà, invece, ordinare la custodia del soggetto in idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria, nel caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità dell'abitazione, ovvero nel caso in cui l'abitazione sia

ubicata fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto ovvero ancora qualora l'arrestato sia ritenuto pericoloso.

Si prevede la custodia nel carcere circondariale di esecuzione dell'arresto nei casi di mancanza, indisponibilità o inidoneità delle strutture della polizia giudiziaria, ovvero se ricorrano altre specifiche ragioni di necessità o urgenza.

Il nuovo comma 4-ter prevede invece il ricorso alla custodia dell'arrestato in flagranza presso le camere di sicurezza del circondario quando la misura debba essere disposta per i delitti di scippo e furto in abitazione, salvo ricorra l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, nonché di rapina ed estorsione.

L'articolo 2 reca, al comma 1, alcune modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989.

In particolare, la lettera *a)* sostituisce l'articolo 123 del predetto decreto legislativo, in materia di luogo di svolgimento dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo.

A tale riguardo, rispetto alla previgente formulazione dell'articolo, si prevede che anche l'interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione (e quindi non più soltanto l'udienza di convalida dell'arresto e del fermo) debba avvenire nel luogo dove la persona è custodita, salvo il caso in cui l'arrestato sia custodito presso la propria abitazione.

Inoltre viene aggiunta la previsione secondo cui il Procuratore capo della Repubblica deve predisporre le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei tempi previsti dall'articolo 558, in materia di convalida dell'arresto, novellato dall'articolo 1 del decreto-legge.

La lettera *b-bis*, introdotta dal Senato, introduce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 146-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in tema di partecipazione al dibattimento a distanza. A tale riguardo si prevede che la partecipazione a distanza al dibattimento avviene anche quando si proceda nei confronti di detenuti sottoposti al regime

speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975. La norma prevede inoltre che tale modalità sia utilizzata, ove possibile e salva diversa motivata disposizione del giudice, quando si tratti di audire in dibattimento testimoni a qualunque titolo detenuti presso un istituto penitenziario.

Il comma 1-bis dell'articolo 2 prevede che l'arrestato o fermato, ove abbia bisogno di assistenza medica o psichiatrica, debba essere preso in carico dal Servizio sanitario nazionale.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di individuare le risorse finanziarie da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia a quello del Ministero dell'interno per far fronte alle maggiori spese sostenute da quest'ultimo per l'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto.

L'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, modifica, alla lettera *a*) del comma 1, l'articolo 67 della legge n. 354 del 1975, recante l'ordinamento penitenziario, inserendo i membri del Parlamento europeo tra i soggetti che possono visitare gli istituti penitenziari senza preventiva autorizzazione.

La lettera *b)* del comma introduce nella predetta legge n. 354 un nuovo articolo 67-*bis*, il quale precisa che la disciplina delle visite prevista dal novellato articolo 67 si applica anche alle camere di sicurezza.

L'articolo 2-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, attraverso una modifica dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 2006, integra l'elenco degli illeciti disciplinari dei magistrati nell'esercizio delle funzioni, prevedendo tra tali illeciti anche l'inosservanza, da parte del giudice della disciplina in materia di udienza di convalida dell'arresto e dell'interrogatorio, recata dall'articolo 123 alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, novellato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge.

L'articolo 3, reca alcune modifiche alla legge n. 199 del 2010, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive.

In particolare, la lettera *b)* innalza da 12 a 18 mesi la soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione presso il domicilio e stabilisce che il magistrato di sorveglianza provveda senza indugio sulla richiesta di applicazione di tale modalità di pena, qualora già disponga delle informazioni occorrenti.

La lettera *c*) stabilisce inoltre che la relazione del Ministro della Giustizia al Parlamento sulle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, prevista dalla citata legge n. 199, deve riguardare anche il numero dei detenuti e la tipologia dei reati cui si applica il beneficio della detenzione domiciliare introdotto dalla legge.

L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende, al comma 1, la disciplina sull'ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale ai procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (24 ottobre 1989), purché con sentenza passata in giudicato dal 1º luglio 1988.

Il comma 2 stabilisce in sei mesi il termine per la proposizione della domanda di riparazione, mentre il comma 3 sancisce l'intrasmissibilità agli eredi del diritto alla riparazione.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria per il 2012 degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, che sono quantificati in 5 milioni di euro.

L'articolo 3-ter, a sua volta inserito durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dispone, al comma 1, la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1º febbraio 2013, prevedendo che il processo di trasferimento delle funzioni sia costantemente seguito dalla Conferenza unificata rapporti tra lo Stato-regioni-città ed autonomie locali.

Ai sensi del comma 2 spetta al Ministro della salute individuare gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che dovranno soddisfare le strutture destinate ad accogliere gli attuali internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, sulla base dei criteri indicati dal comma 3.

Il comma 4 specifica che, a decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie regionali. A partire da tale data, le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico dai Dipartimenti di salute mentale territoriali. In tale contesto il comma 5 autorizza tutte le regioni e le province autonome ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

I commi 6 e 7 recano la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo, prevedendo un'autorizzazione di spesa di 120 milioni di euro, da destinare alle regioni e province autonome, per la realizzazione e la riconversione delle strutture, e autorizzazioni di spesa di 38 milioni di euro nel 2012 e di 55 milioni nel 2013.

Il comma 8 affida al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dell'articolo, mentre il comma 9 prevede un intervento sostitutivo del Governo in caso di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonomie, del termine di chiusura degli ospedali psichiatrici fissato dal comma 1.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 10, il quale stabilisce che gli immobili già sede di ospedali psichiatrici giudiziari da dismettere saranno destinati a nuova funzione, d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, l'Agenzia del demanio e le regioni interessate.

L'articolo 4 dispone in merito all'integrazione delle risorse finanziarie da destinare al potenziamento delle strutture penitenziarie, autorizzando, al comma 1, la spesa di circa 57,2 milioni di euro per far fronte alle necessità di edilizia carceraria e ridurre il sovrappopolamento del carceri.

Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 2, il quale reca la clausola di copertura finanziaria dei relativi oneri, prevedendo a tal fine la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille destinata allo Stato.

L'articolo 5 disciplina la copertura finanziaria delle norme del decreto, ad eccezione di quella dell'articolo 4, per la quale lo stesso articolo 4 prevede autonome forme di copertura. Per quanto riguarda le restanti previsioni l'articolo 5 specifica che esse dovranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Esprime quindi fin d'ora una valutazione sostanzialmente positiva sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD), con riferimento al comma 10 dell'articolo 3-ter del provvedimento, il quale dispone che la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati, ritiene che la determinazione relativa alla predetta destinazione debba essere adottata acquisendo anche il parere dei comuni nei cui territori tali immobili hanno sede, in considerazione dell'impatto che simili strutture possono avere sugli strumenti urbanistici comunali.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) esprime, a nome del proprio gruppo, una valutazione negativa sul provvedimento in esame, evidenziando, con particolare rife-

rimento agli ambiti di competenza della Commissione, come appaia discutibile, nel merito, la scelta di assicurare il potenziamento delle strutture penitenziarie mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille destinata allo Stato, come disposto dal comma 2 dell'articolo 4, il quale, peraltro, presenta profili di criticità anche dal punto di vista della congruità della modalità di copertura individuata.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che le considerazioni sviluppate dai deputati Fluvi e Comaroli, con riferimento, rispettivamente, all'articolo 3-ter, comma 10, e all'articolo 4, comma 2, del provvedimento, possano formare oggetto di due osservazioni, di cui suggerisce l'inserimento nella proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), relatore, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato), le quali riprendono le considerazioni svolta dai deputati Fluvi e Comaroli.

Cosimo VENTUCCI (PdL) esprime la piena condivisione del provvedimento da parte del gruppo del Popolo della Libertà, rafforzata dalle considerazioni svolte dal Ministro della giustizia in occasione della seduta di ieri della Commissione Giustizia.

Pur associandosi alle preoccupazioni manifestate dal deputato Fluvi e, per quanto riguarda le modalità di copertura, dal deputato Comaroli, preannuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprimendo una valutazione contraria sul complesso del decreto-legge, sia in quanto le misure in esso contenute appaiono del tutto insoddisfacenti nel merito, sia in quanto le modalità di copertura dei relativi oneri determineranno una decurtazione delle risorse per la destinazione di

una quota dell'otto per mille in favore dello Stato, con conseguente riduzione degli interventi per la salvaguardia del patrimonio artistico ed archeologico, che dovrebbe invece essere maggiormente tutelato, in quanto costituisce una ricchezza fondamentale per il futuro del Paese.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Testo unificato C. 124 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tea ALBINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro, il testo unificato delle proposte di legge C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1 sostituisce il comma 3-bis dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, prevedendo che gli sgravi contributivi (consistenti nella riduzione a zero delle aliquote contributive ed assistenziali) previsti dal comma 3 del medesimo articolo 4 in favore delle cooperative sociali che impiegano persone svantaggiate, tra cui le persone detenute o internate, anche ammesse alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro all'esterno, si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi dopo la cessazione dello stato di detenzione, se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno,

ovvero per un periodo di ventiquattro mesi, qualora il detenuto non abbia beneficiato di tali misure.

La vigente formulazione del comma 3-bis prevede che gli sgravi contributivi sopra richiamati si applicano per i soli sei mesi successivi alla cessazione della detenzione.

L'articolo 2 sostituisce invece l'articolo 2 della legge n. 193 del 2000, al fine di estendere l'applicazione delle agevolazioni contributive previste dal già citato articolo 4, commi 3 e 3-bis, della legge n. 381 del 1991, alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ammesse alle misure alternative alla detenzione, o al lavoro all'esterno degli istituti di pena.

La norma precisa che l'estensione del beneficio riguarda i soli contributi dovuti per tali soggetti e che la definizione del loro trattamento retributivo, il quale non deve comunque essere inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario, è effettuata mediante convenzioni con l'amministrazione penitenziaria.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia l'articolo 3, il quale sostituisce l'articolo 3 della richiamata legge n. 193 del 2000 con tre articoli, relativi ai crediti d'imposta riconosciuti per incentivare l'attività lavorativa dei detenuti.

La nuova formulazione dell'articolo 3, riconosce, al comma 1, un credito d'imposta in favore delle cooperative sociali accreditate e delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari, ovvero che beneficiano di una delle misure alternative alla detenzione (la norma, per mero errore materiale, utilizza il termine « determinazione »), ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate mensile, in misura pari ad almeno 1.000 euro per ogni lavoratore assunto.

Il comma 2 specifica che, per i lavoratori dipendenti assunti con contratto di

lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate.

Il comma 3 prevede che il credito d'imposta sia concesso nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione, o del lavoro all'esterno, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi, qualora il detenuto non abbia beneficiato delle predette misure.

In merito alla formulazione del comma 3 segnala l'opportunità di chiarire esplicitamente (come fa il secondo periodo dell'attuale formulazione dell'articolo 3) che la previsione ivi contenuta, relativa all'applicazione del credito d'imposta nel periodo successivo alla cessazione della detenzione, costituisce una fattispecie aggiuntiva rispetto a quella indicata dal comma 1 dell'articolo.

Il comma 4 rinvia alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 del regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti, di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2002, n. 87.

Al riguardo ricorda che l'articolo 2 del predetto regolamento prevede l'applicazione del credito d'imposta anche alle imprese che svolgono attività di formazione con detenuti internati o ammessi al lavoro all'esterno. L'articolo 3 subordina l'agevolazione al fatto che le imprese assumano i predetti soggetti con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni e corrispondano loro un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. L'articolo 5 specifica che il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, non è rimborsabile e non è cumulabile con altri benefici.

Le modifiche proposte dalla nuova formulazione dell'articolo 3 rispetto al testo vigente dell'articolo riguardano innanzitutto l'incremento della misura del beneficio, che passa da 516 (secondo quanto indicato dall'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 87 del 2002) a 1.000 euro mensili.

Inoltre si estende la durata del beneficio, nel caso di applicazione dopo la cessazione della detenzione, che attualmente è fissata in 6 mesi: in particolare, il beneficio spetta per 12 o 24 mesi a seconda che si assumano, rispettivamente, ex detenuti che abbiano beneficiato delle misure alternative o del lavoro esterno ovvero ex detenuti o ex internati presso istituti penitenziari.

La nuova norma amplia altresì l'ambito di applicazione del beneficio, in quanto il diritto all'agevolazione è riconosciuto, oltre che ai soggetti detenuti o internati o ammessi al lavoro all'esterno (sempre ai sensi dell'articolo 1 del citato regolamento), anche in caso di assunzione di soggetti che beneficiano delle misure alternative alla detenzione presso gli istituti penitenziari.

Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 193 introduce un credito mensile d'imposta in favore delle imprese che affidino a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi « costituenti occasione di inserimento lavorativo per detenuti », sia all'interno sia all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza.

La disposizione specifica che il credito d'imposta è concesso « in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata ».

Il nuovo articolo 3-ter della citata legge n. 193 introduce un credito d'imposta, sempre su base mensile, per le cooperative sociali, i loro consorzi e le comunità di recupero che inseriscano in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. In merito a tali previsioni rileva come le disposizioni di cui ai nuovi articoli 3-bis e 3-ter risultino formulate in termini piuttosto generici, e non indichino con precisione l'oggetto del credito d'imposta, né le condizioni per la fruizione dello stesso.

Rientra negli ambiti di competenza della Commissione Finanze anche l'articolo 4, il quale, sostituendo l'articolo 4 della citata legge n. 193 del 2000, prevede che «le modalità» e l'entità dei crediti d'imposta di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter della stessa legge n. 193, come sostituiti o introdotti dal provvedimento, sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto del limite minimo di 1.000 euro di ammontare del credito d'imposta stabilito dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 193.

Sullo schema di decreto si prevede l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

In merito alla formulazione della disposizione segnala l'opportunità di prevedere che il decreto interministeriale sia adottato dal Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stante il contenuto eminentemente tributario del provvedimento, nonché di specificare che il predetto decreto definisce le modalità di fruizione del credito d'imposta.

Non considera inoltre chiaro il motivo per il quale si ritiene necessario prevedere l'emanazione di un decreto interministeriale in materia ogni anno, atteso che la continua modifica della disciplina relativa potrebbe costituire un ostacolo all'effettiva fruibilità dell'agevolazione.

L'articolo 5 inserisce due nuovi articoli dopo l'articolo 5 della più volte richiamata legge n. 193.

Il nuovo articolo 5-bis prevede, al comma 1, l'accreditamento presso il Ministero della giustizia, in un registro apposito, delle cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, evidenzia come il comma 2 preveda che il credito d'imposta previsto dall'articolo 3 della legge n. 193 sia « suddiviso in parti uguali » tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.

In merito alla formulazione del comma 2 segnala come non risulti chiaro in che modo si intenda suddividere il credito d'imposta tra tali due categorie di beneficiari, in assenza di un meccanismo di previa prenotazione – autorizzazione alla fruizione del beneficio. Inoltre segnala l'opportunità di chiarire che il riparto riguarda le cooperative sociali accreditate le quali assumano i lavoratori, al fine di assicurare l'assoluta coerenza della norma con quella del comma 1 dell'articolo 3, come sostituito dall'articolo 3 del provvedimento.

Sotto un profilo redazionale rileva comunque l'opportunità di ricollocare la disposizione nel corpo del nuovo articolo 3 della legge n. 193.

Il comma 3 consente agli enti pubblici, anche economici, e alle società di capitali a partecipazione pubblica, di stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro istituito dal comma 1 presso il Ministero della giustizia, per importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea. La norma subordina l'applicazione della previsione alla condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.

Ai sensi del comma 4 le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro sono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende, per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il nuovo articolo 5-ter della legge n. 193 del 2000, il quale riconosce alle amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti, l'applicazione, « per le attività affidate », di un'aliquota IVA agevolata stabilita nella misura del 4 per cento « o nella diversa percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia », comunque in misura non inferiore al 4 per cento.

In merito alla formulazione della disposizione rileva come anche tale norma appaia formulata in termini non del tutto perspicui, in quanto l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata potrebbe, casomai, riguardare le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dalle cooperative sociali o dalle altre imprese cui le amministrazioni pubbliche affidino lo svolgimento di attività produttive svolte all'interno degli istituti penitenziari che costituiscono occasioni di inserimento lavorativo per detenuti. In tale ambito appare comunque opportuno rinviare la definizione delle modalità attuative ad un atto di normativa secondaria.

Inoltre evidenzia come non sia possibile, per il legislatore nazionale, prevedere autonomamente una riduzione dell'aliquota IVA, la quale è definita in termini tassativi dal legislatore comunitario: occorrerebbe pertanto stabilire, quantomeno, che l'attuazione della normativa sia subordinata alla previa autorizzazione degli organi comunitari, anche per quanto riguarda la sua compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 6 stabilisce che « l'amministrazione », presumibilmente da intendersi come l'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti, per favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari.

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge, stabiliti nel limite di spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

In merito a tale disposizione segnala come l'indicazione del limite di spesa abbia carattere solo previsionale, e non sia indicato come si intenda assicurare il rispetto di tale limite per quanto riguarda la fruizione dei crediti d'imposta previsti dal provvedimento, in quanto non si prevede alcun meccanismo di previa prenotazione – autorizzazione alla fruizione di tali benefici, che segnali l'eventuale superamento del limite stesso e ne interrompa l'utilizzabilità.

A tale onere si provvede parzialmente utilizzando, quanto a 3.077.000 euro, le risorse già disponibili per il finanziamento della legge n. 193 del 2000, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, e, quanto a 3.423.000 euro, le risorse derivanti dal Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decretolegge n. 185 del 2008.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, in considerazione della presenza nel provvedimento di alcuni aspetti problematici per i profili di competenza della Commissione Finanze, che è necessario approfondire anche acquisendo l'avviso in merito del Governo, propone, concorde la Commissione, di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno CESARIO (PT), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro, il testo unificato delle proposte di legge C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola e C. 4455 Di Pietro, recante disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento, che si compone di un articolo unico, stabilisce, al comma 1, che nel triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche (compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Agenzie), nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, utilizzano per il proprio fabbisogno di personale le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime.

Le amministrazioni pubbliche, comprese le Agenzie fiscali, che non dispongano di graduatorie utili possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate: tali amministrazioni attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e che esso non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato.

La disposizione fa inoltre salve le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, e prevede che il Dipartimento della funzione pubblica rediga un elenco delle graduatorie vigenti pubblicandolo sul proprio sito istituzionale.

In connessione con le previsioni del comma 1, il comma 2 proroga fino al 31 dicembre l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003. Inoltre la disposizione detta un articolato regime, sostanzialmente volto a favorire il completo esaurimento delle graduatorie dei concorsi già svolti. In particolare si prevede che, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, provvedano al reclutamento dei vincitori di concorso e che, limitatamente al biennio 2012-2013, esse debbano attingere agli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei principi di trasparenza e d'imparzialità.

Per l'anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti deve avvenire in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti.

Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali, esse sono tenute a trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle loro graduatorie vigenti e ad adottare le misure necessarie per attuare i principi di cui ai commi 1 e 2 del provvedimento, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche.

Ai sensi del comma 3 il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre 2013, una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni del provvedimento, nonché dei vincitori e degli idonei dei concorsi.

Il comma 4 introduce, a decorrere dal 1º gennaio 2015, l'obbligo, per tutte le tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le agenzie, di reclutare i dirigenti e le figure professionali comuni mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

Tali concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, previa ricognizione del fabbisogno di personale esistente presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso – concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

La disposizione specifica che le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore a 200 unità, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, prov-

vedendo a programmare, in quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.

Ai sensi del comma 7, i bandi dei concorsi unici di cui al comma 4 possono prevedere un contributo di ammissione a carico di ogni singolo candidato, in misura non superiore ai 10 euro.

In deroga all'obbligo introdotto dal comma 4, il comma 5 prevede che le amministrazioni e gli enti pubblici possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità, secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Al riguardo ricorda come la disposizione richiamata del decreto legislativo n. 165 del 2001 preveda che le singole amministrazioni avviino le loro procedure di reclutamento sulla base di un meccanismo di programmazione triennale e che le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore a 200 unità, possono avviare le predette procedure solo previa emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 6 consente alle regioni e agli enti locali di aderire alla ricognizione del fabbisogno di personale svolto dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi del comma 4, prevedendo in tal caso che i predetti enti siano tenuti ad attingere alle graduatorie dei concorsi unici, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni vigenti nei loro confronti.

Il comma 8 affida al Dipartimento della funzione pubblica il compito di garantire, mediante pubblicazione sul proprio sito *internet* istituzionale, la diffusione di tutte le informazioni utili sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

Il comma 9 reca una serie di novelle all'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia.

In particolare, la lettera *a)* precisa che il corso-concorso di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per l'accesso alla predetta qualifica deve avvenire per titoli ed esami.

La lettera *b)* sostituisce il comma 3 del citato articolo 28, relativo ai titoli di accesso al predetto corso-concorso.

Rispetto alla vigente formulazione della norma si specifica che le modalità di accesso sono stabilite con regolamento ministeriale da adottare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Inoltre si prevede che al corso-concorso possono essere ammessi soggetti muniti di laurea, eliminando invece le previsioni che contemplano tra i titoli anche i titoli post-laurea rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private riconosciute.

È mantenuta la possibilità di accedere al corso – concorso per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, mentre tale possibilità viene eliminata per i dipendenti di strutture private.

La lettera *c)* sostituisce invece il comma 4 dell'articolo 28, relativo allo svolgimento del corso – concorso.

Rispetto alla previsione vigente, che stabilisce la durata del corso in dodici mesi, cui fa seguito, previo esame, un semestre di applicazione dei partecipanti presso amministrazioni pubbliche o private, la nuova formulazione definisce la durata in diciotto mesi, comprensivi di un periodo di applicazione che potrà avvenire, oltre che presso amministrazioni pubbliche o private, anche presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate con regolamento governativo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Viene meno l'esplicita previsione secondo cui al termine del corso i partecipanti sono sottoposti ad un esame – concorso finale.

Rimane invece ferma la previsione secondo cui ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

La lettera *d*) integra la lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 28, innalzando dal 30 al 50 per cento la quota minima di posti di dirigente cui si accede mediante il corso-concorso.

Il comma 10 autorizza il Governo a modificare il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e il Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, al fine di adeguarne il contenuto alle modifiche recate dal provvedimento alla normativa in materia.

Complessivamente, segnala come l'unico profilo di interesse per la Commissione Finanze riguardi l'applicabilità delle norme di cui ai commi da 1 a 8 all'amministrazione finanziaria, comprese le Agenzie fiscali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

Audizione del Dottor Gianluca De Candia, Direttore generale dell'Associazione Italiana *Leasing*.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Gianluca DE CANDIA, Direttore generale dell'Associazione Italiana Leasing, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Francesco BARBATO (IdV) e Alberto FLUVI (PD), ai quali replicano Gianluca DE CANDIA, Direttore generale dell'Associazione Italiana Leasing, e Beatrice TIBUZZI, Responsabile Relazioni istituzionali, Vigilanza, Studi e Statistiche dell'Associazione Italiana Leasing.

Pone un quesito il deputato Cosimo VENTUCCI (PdL), al quale risponde Gianluca DE CANDIA, *Direttore generale dell'Associazione Italiana Leasing*.

Interviene il deputato Ignazio ABRI-GNANI (PdL), al quale replicano Gianluca DE CANDIA, Direttore generale dell'Associazione Italiana Leasing, e Beatrice TI-BUZZI, Responsabile Relazioni istituzionali, Vigilanza, Studi e Statistiche dell'Associazione Italiana Leasing.

Gianfranco CONTE, presidente, pone alcune domande cui risponde Gianluca DE CANDIA, Direttore generale dell'Associazione Italiana Leasing.

Dopo alcune considerazioni di Giampaolo FOGLIARDI (PD) interviene Gianluca DE CANDIA, *Direttore generale dell'Associazione Italiana Leasing*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il dottor De Candia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4909, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante « Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 10 dell'articolo 3-*ter*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la determinazione relativa alla destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari sia adottata acquisendo anche il parere dei comuni nei cui territori tali immobili sono ubicati;

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, il quale prevede che la copertura finanziaria degli oneri recati dal
comma 1 del medesimo articolo 4 per il
potenziamento delle strutture penitenziarie sia assicurata riducendo l'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto
per mille destinata allo Stato, valuti la
Commissione di merito la congruità della
predetta modalità di copertura.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia	83
INTERROGAZIONI:	
5-03485 De Pasquale: Sulla riduzione della didattica laboratoriale presso gli istituti professionali settore moda	83
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	86
5-05292 Rigoni: Sulle modalità di conferma nel ruolo degli insegnanti	84
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	88
5-05076 Bellanova: Sulla situazione verificatasi presso la scuola primaria paritaria « San Domenico Savio » a Monteroni di Lecce	84
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	90
5-05775 Cavallotto: Sul caso della studentessa non vedente presso il liceo scientifico « Majorana » di Latina	84 92
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del sub-commissario straordinario della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), avvocato Domenico Luca Scordino, e del direttore generale, dottor Gaetano Blandini, su questioni inerenti la medesima società	85
AVAICD TENTA	95

COMITATO RISTRETTO

Martedì 7 febbraio 2012

Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.30 alle 12.

INTERROGAZIONI

Martedì 7 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Valentina APREA. – Inter- | mini riportati in allegato (vedi allegato 1).

viene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, professor Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 13.10.

5-03485 De Pasquale: Sulla riduzione della didattica laboratoriale presso gli istituti professionali settore moda.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei ter-

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, che, per quanto esauriente, non mira a risolvere i problemi insiti nel sistema di istruzione professionale. Considera discutibile, infatti, anche in considerazione del livello medio degli utenti degli istituti professionali, l'introduzione, all'interno dell'area di indirizzo di alcuni corsi, come quelli di moda o di grafica, di materie quali la fisica o la chimica. Si tratta infatti di corsi non tipicamente professionalizzanti, oltreché poco attinenti ad un percorso di studi che, invece, puntando su una didattica di tipo tecnico-pratico e laboratoriale, dovrebbe favorire l'inserimento in ambito lavorativo degli studenti. Auspica, pertanto, che il Ministero possa adottare provvedimenti finalizzati, da un lato, al potenziamento dell'istruzione professionale e, dall'altro, alla valorizzazione degli insegnanti tecnico-pratici (ITP), ai quali è affidata la responsabilità delle attività didattiche svolte all'interno dei laboratori.

5-05292 Rigoni: Sulle modalità di conferma nel ruolo degli insegnanti.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gero GRASSI (PD), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, contenente argomentazioni, a suo avviso, giuridicamente ineccepibili.

5-05076 Bellanova: Sulla situazione verificatasi presso la scuola primaria paritaria « San Domenico Savio » a Monteroni di Lecce.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Teresa BELLANOVA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta e indignata della risposta fornita dal sottosegretario, rammaricandosi, altresì, per il ritardo con il quale il Governo – pur non colpevolmente - ha dato seguito ad un atto di sindacato ispettivo presentato nel mese di luglio del 2011. Dalla risposta del rappresentante del Governo sembrerebbe emergere una situazione di assoluta regolarità all'interno della scuola paritaria in questione, così come affermato dall'avvocato Favale, legale rappresentante della società cooperativa, secondo il quale tutte le irregolarità pregresse sarebbero state sanate. Dal canto suo, invece, ribadisce la denuncia per le omissioni e le irregolarità, come rilevate nella sua interrogazione, perpetrate a danno della signora Galignano e del personale docente della scuola primaria paritaria « San Domenico Savio ». In particolare, nel sottolineare che l'insegnante in questione continua a rivendicare la mancata corresponsione, tra l'altro, della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria per maternità da gennaio a giugno 2009, denuncia la gravissima pratica che ha luogo nel Mezzogiorno d'Italia, dove gli insegnanti assunti negli istituti paritari sono indotti a rinunciare implicitamente alla loro retribuzione a fronte della maturazione del previsto punteggio aggiuntivo. Ribadisce pertanto la sua indignazione per la risposta fornita dal Governo. Si riserva quindi di ripresentare un atto di sindacato ispettivo sul medesimo argomento, per acquisire ulteriori elementi di informazione al riguardo.

5-05775 Cavallotto: Sul caso della studentessa non vedente presso il liceo scientifico «Majorana» di Latina.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Davide CAVALLOTTO (LNP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, tenendo a precisare che la studentessa non vedente è stata oggetto di atti di chiara connotazione discriminatoria. Auspica, pertanto, che nei confronti della dirigente scolastica

dell'istituto in questione siano assunte iniziative disciplinari tali da suscitare un significativo impatto mediatico.

Valentina APREA presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 febbraio 2012.

Audizione del sub-commissario straordinario della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), avvocato Domenico Luca Scordino, e del direttore generale, dottor Gaetano Blandini, su questioni inerenti la medesima società.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis.

ALLEGATO 1

5-03485 De Pasquale: Sulla riduzione della didattica laboratoriale presso gli istituti professionali settore moda.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede che vengano adottati provvedimenti per salvaguardare il patrimonio di conoscenze e tradizioni concretizzatosi fin qui negli istituti professionali – settore della moda, nonché al fine di non penalizzare tutti i settori dell'istruzione professionale che, a seguito della riforma, non sarebbero più in grado di fornire agli studenti un'adeguata preparazione a causa dell'introduzione di numerose materie teoriche a scapito di quelle professionalizzanti.

Al riguardo si comunica che il decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, concernente i nuovi ordinamenti degli istituti professionali modifica l'identità di tali istituti, prevedendo nel nuovo assetto soltanto il rilascio, previo superamento dell'esame di Stato, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine di un percorso di durata quinquennale e demandando alle Regioni, per effetto della modifica del titolo V della Costituzione, l'offerta di percorsi di istruzione e formazione triennali e quadriennali che si concludono rispettivamente con il rilascio di titoli di qualifica e dei diplomi professionali.

In altre parole, si è inteso affidare prioritariamente agli istituti professionali il compito di far acquisire agli studenti una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale che consenta di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del mondo del lavoro ma anche per l'accesso all'università e all'istruzione tecnica superiore.

Gli indirizzi previsti dal previgente ordinamento, a partire dalle prime classi funzio-

nanti nell'anno scolastico 2010/2011, sono confluiti nei nuovi indirizzi in base alla tabella D) allegata al nuovo regolamento.

I nuovi ordinamenti degli istituti professionali, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, prevedono inoltre un carico orario più sostenibile per gli allievi offrendo, nel contempo, alle istituzioni scolastiche ampi spazi di autonomia e flessibilità per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e del territorio, come anche specificato nella direttiva n. 65 del 28 luglio 2010 contenente linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento del primo biennio di detti istituti, a cui ha fatto seguito la recente direttiva n. 5 del 12 gennaio 2012 relativa alle linee guida per il secondo biennio e il quinto anno di corso.

Per quanto attiene, invece, al conseguimento di qualifiche professionali di durata triennale, nel rispetto delle sopra richiamate norme costituzionali in materia, si fa presente che gli istituti professionali statali possono continuare a realizzare i relativi percorsi in regime di sussidiarietà.

Tutto ciò premesso, si informa che, al fine di rispondere alle specifiche esigenze formative della figura professionale del precedente ordinamento « tecnico dell'abbigliamento e moda », lo schema di decreto interministeriale in corso di perfezionamento, previsto dall'articolo 8 del regolamento di riordino dell'istruzione professionale di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, introduce, nell'ambito dell'indirizzo « produzioni industriali e artigianali », l'opzione « produzioni tessili-sartoriali ».

Tale opzione è stata definita attraverso un'attenta analisi delle esigenze delle realtà territoriali, in modo da evitare sovrapposizioni con l'indirizzo « sistema moda » dell'istruzione tecnica ed i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali. La stessa è inserita nell'articolazione « artigianato » del citato indirizzo e è finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme e tecniche proprie della storia artigianale locale e a salvaguardare competenze professionali specifiche del settore produttivo tessile-sartoriale.

Per la realizzazione dell'opzione saranno utilizzate le classi di concorso già presenti nel percorso del precedente ordinamento, con valorizzazione pertanto delle professionalità maturate nelle istituzioni scolastiche. L'introduzione dell'opzione « produzioni tessili-sartoriali » favorisce, come auspicato dall'Onorevole interrogante, la tutela del patrimonio di conoscenze e tradizioni degli istituti professionali operanti nel settore.

In data 23 gennaio 2012 è stata diramata la circolare ministeriale n. 14 con cui si consente l'iscrizione per il percorso di studi relativo alle specifiche opzioni fin dal prossimo anno scolastico.

ALLEGATO 2

5-05292 Rigoni: Sulle modalità di conferma nel ruolo degli insegnanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare a cui si risponde, l'Onorevole interrogante chiede che vengano riviste le modalità per il conseguimento della conferma in ruolo da parte dei docenti che hanno ottenuto la nomina a tempo indeterminato dopo aver effettuato numerosi anni di servizio precario

Si ritiene utile, al riguardo, ricordare il quadro normativo che sottende alla materia in discorso.

L'anno di formazione per i docenti neoassunti è stato introdotto dagli articoli 1 e 2 della legge n. 270 del 1982, ed è disciplinato dall'articolo 440 del testo unico delle norme in materia di istruzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Detto articolo stabilisce, in particolare, che il Ministero assicura la realizzazione di specifiche iniziative di formazione e che, ai fini della conferma in ruolo, al termine dell'anno di prova i docenti discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Il comitato esprime parere per la conferma in ruolo.

La formazione in ingresso è, inoltre, confermata dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola fin qui succedutisi. Da ultimo, l'articolo 68 del contratto collettivo per il quadriennio normativo 2006/2009 prevede che per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l'anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti o consorzi di scuole, e che l'impostazione delle attività tiene conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro – con

il sostegno di *tutor* appositamente formati – e l'approfondimento teorico assicurando adeguate condizioni di accoglienza.

La formazione in ingresso, pertanto, oltre ad essere prevista da fonti legislative di livello primario, costituisce un obbligo contrattuale che trova corrispondenza nei contratti collettivi nazionali integrativi concernenti la formazione e l'aggiornamento sia a livello nazionale che a livello regionale.

A tal fine, il Ministero dirama annualmente istruzioni per la realizzazione dei progetti finalizzati alla formazione iniziale dei docenti neo assunti a tempo indeterminato, con particolare riguardo all'ambiente di formazione, alle indicazioni operative e agli itinerari formativi.

È da evidenziare, poi, che, a norma dell'articolo 437 del sopra citato testo unico n. 297 del 1994, il personale docente, come avviene del resto per la generalità dei pubblici dipendenti, è nominato in prova ed è ammesso all'anno di formazione, valido come periodo di prova. La conferma dell'assunzione a tempo indeterminato si consegue con il superamento favorevole del periodo di prova (anno di formazione) dopo aver prestato 180 giorni di servizio nell'anno scolastico senza dare luogo a comportamenti negativi ai fini della prova medesima.

La valutazione, infatti, può avere anche esito sfavorevole; qualora si verifichi tale eventualità, l'articolo 439 del medesimo testo unico prevede, a seconda dei casi, la dispensa dal servizio o, per coloro che provengono da altro ruolo docente, la restituzione al ruolo di provenienza, oppure la concessione, per una sola volta,

della proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

Le norme fin qui descritte non si applicano, invece, ai servizi svolti antecedentemente alla nomina a tempo indeterminato, per i quali non è prevista la valutazione. Il docente a tempo determinato, che svolge servizio di supplenza generalmente in scuole sempre diverse ed anche per diverse classi di concorso, conserva il diritto a permanere nelle graduatorie in cui è inserito e a stipulare con-

tratti successivi anche nell'eventualità che non abbia espletato la sua funzione in modo proficuo.

Una volta stabilizzata la sua posizione con la nomina in ruolo, viene effettuata la sopra descritta verifica che consente di accertare in maniera inequivocabile le capacità del docente disponendo, nel caso di esito negativo, la reiterazione della prova o la dispensa oppure – nel caso in cui l'interessato provenga da un altro ruolo docente – la restituzione al ruolo di provenienza.

ALLEGATO 3

5-05076 Bellanova: Sulla situazione verificatasi presso la scuola primaria paritaria « San Domenico Savio » a Monteroni di Lecce.

TESTO DELLA RISPOSTA

Su quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, si osserva preliminarmente che sia la legge n. 62 del 2000, che ha dettato le norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, sia i successivi regolamenti, in particolare i decreti ministeriali n. 267 del 2007 e n. 83 del 2008, non prevedono competenze di controllo, da parte degli organi dell'amministrazione scolastica, sui rapporti di lavoro instaurati dai gestori delle scuole paritarie con il personale dipendente, essendo questa materia affidata ad altri organi istituzionali, compresi quelli giudiziari.

In particolare, il regolamento sulla disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, di cui al citato decreto n. 267 del 2007, stabilisce che il gestore della scuola paritaria si impegna a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti collettivi di settore; dispone, inoltre, che l'Ufficio scolastico regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti mediante apposite verifiche ispettive che possono essere disposte in qualsiasi momento. In occasione delle visite ispettive viene verificato, per quanto riguarda i docenti della scuola paritaria, il possesso del titolo professionale e la presenza del contratto di lavoro, nonché i registri di presenza e quelli dei singoli docenti.

Pertanto, con riferimento al caso specifico, non può rientrare nell'attività di vigilanza svolta dall'Ufficio scolastico regionale per la Puglia il controllo sugli atti

relativi alle attività della cooperativa che gestisce la scuola primaria paritaria « San Domenico Savio » di Monteroni di Lecce, né tanto meno quello sui rapporti intercorrenti tra i soci della stessa, ivi compresi gli effettivi pagamenti degli emolumenti e le relative contribuzioni previdenziali.

Tanto premesso, sulla vicenda è stato interessato il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, il quale ha relazionato quanto di seguito si espone.

In data 8 giugno 2011 una persona qualificatasi come "docente di religione cattolica nella scuola statale" ha riferito genericamente di presunte irregolarità di funzionamento presso la suddetta scuola primaria paritaria « San Domenico Savio », gestita dall'omonima cooperativa, ma senza aver specificato e giustificato il titolo giuridico e l'interesse alla base della segnalazione.

L'Ufficio scolastico, in ogni caso, ha rapidamente richiesto alla legale rappresentante della scuola in argomento, con nota del 20 giugno 2011, l'invio delle copie dei contratti stipulati con il personale insegnante in servizio, ad integrazione della documentazione già agli atti dell'Ufficio medesimo.

Dalla conseguente analisi della documentazione acquisita, si è rilevato che l'insegnante in questione è stata regolarmente assunta in data 1° ottobre 2001, con nomina registrata presso la Sezione circoscrizionale per l'impiego di Lecce. Per quanto riguarda la scuola di cui trattasi, è emerso quanto segue:

il funzionamento delle cinque classi della scuola primaria (dalla prima alla quinta) è di 27 ore settimanali, con l'impiego di docenti in possesso di regolare titolo di studio abilitante:

sono assicurati tutti gli insegnamenti curriculari previsti dalla vigente normativa in materia;

le attività di monitoraggio didattico-organizzativo, svolte negli anni anche nei confronti di detta scuola, non hanno fatto mai emergere criticità o anomalie di funzionamento.

Successivamente è pervenuta all'Ufficio scolastico, in data 30 agosto 2011, una lettera dell'insegnante citata dall'Onorevole interrogante, con la quale lamentava il mancato percepimento degli stipendi maturati per i mesi da aprile ad agosto 2011, nonché parte della retribuzione relativa al periodo di astensione obbligatoria per maternità da gennaio a giugno 2009.

In merito alle suddette doglianze espresse dalla docente l'Ufficio scolastico regionale, in data 17 ottobre 2011, ha richiesto una relazione alla rappresentante legale della società cooperativa « San Domenico Savio », ente gestore della scuola in argomento, la quale ha risposto, con documentazioni specifiche:

di avere regolarmente saldato quanto maturato dall'insegnante per il periodo di astensione obbligatoria per maternità da gennaio a giugno 2009;

di averle corrisposto gli stipendi relativi ai mesi da aprile a giugno 2011;

che la stessa è risultata assente dal servizio dal 9 giugno al 15 ottobre 2011,

data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni da insegnante e da socia della cooperativa;

che, nella sua qualità di socia, ha disatteso al risanamento delle perdite finanziarie della medesima cooperativa.

Infine, la legale rappresentante ha informato che, a seguito di attività ispettiva svolta in data 8 settembre 2011, il Servizio ispettivo del lavoro di Lecce ha comunicato le seguenti conclusioni di regolarità di regolarità amministrativo-contabile: « Si ritiene di poter esprimere un giudizio positivo riguardo la cooperativa revisionata, la quale continua a perseguire gli scopi statutari nel rispetto delle norme che regolano le società cooperative.

I risultati sinora conseguiti consentono di fare delle previsioni positive sull'andamento della società.

La compagine partecipa all'attività produttiva nel perseguimento degli scopi sociali anche attraverso le prestazioni lavorative.

L'attività formale risulta svolta con sufficiente impegno e i sistemi contabiliamministrativi risultano adeguati al tipo di attività svolta ».

Sulla base degli elementi acquisiti, il responsabile della Direzione scolastica regionale ha evidenziato che non sussistono elementi per eventuali procedure di revoca della parità scolastica. Ha, inoltre, fatto presente che la scuola di cui trattasi rientrerà nel piano tecnico-ispettivo per le scuole paritarie, di prossima programmazione regionale.

ALLEGATO 4

5-05775 Cavallotto: Sul caso della studentessa non vedente presso il liceo scientifico « Majorana » di Latina.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con la presente interrogazione viene richiamato il caso che ha visto coinvolta un'alunna ipovedente del liceo scientifico « Majorana » di Latina, di cui ha dato notizia la trasmissione « Striscia la notizia » andata in onda il 28 novembre 2011.

Al riguardo sono stati immediatamente interessati la Direzione scolastica regionale per il Lazio e, a livello centrale, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione. Tali Uffici hanno preliminarmente fatto presente che il liceo scientifico « Majorana » si è sempre distinto per la particolare attenzione riservata ai diritti dei disabili, nei cui confronti sono stati costantemente attivati efficaci progetti di integrazione.

Nel caso specifico della ragazza che frequenta il quinto anno, la scuola, per favorire una corretta integrazione e consentire uno studio idoneo sia in classe che a casa, ha attivato percorsi mirati alla crescita psicopedagogica-educativa e interventi in relazione all'autonomia. Si enucleano i punti salienti programmati dal consiglio di classe:

risorse umane: docenti del consiglio di classe, insegnanti di sostegno ambito scientifico e umanistico, operatrice tiflodidattica, psicologo, alunni tutor di classe e di istituto, personale amministrativo tecnico e ausiliario assegnato all'assistenza;

sussidi didattici: audiolibri, personal computer, net book dotato di programma Windows-Eyes, MP4, tecnoreader (traduttore di scrittura in audio), attrezzature tecnologiche e scientifiche specifiche delle discipline di studio;

organizzazione della struttura scolastica: abbattimento barriere architettoniche degli spazi e dei servizi;

progetti approvati dall'amministrazione provinciale: nell'anno 2007/2008 « Porte aperte », nel 2008/2009 « Majoamico », nel 2009/2010 « Attiva-mente », nel 2010/2011 « Miramondo », nel 2011/2012 « Majormente »;

iniziative operative: « OPEN DAY »: vendita di beneficenza, hostess per genitori - visitatori della scuola; « Raccogli news »: interviste interne all'istituto, report cartaceo e multimediale. « Passaparola »: incontri di lettura e con l'autore; « Uscite finalizzate »: esperienze dirette di solidarietà e di integrazione con associazione di volontariato.

Oltre alle iniziative appena descritte, la scuola ha adottato accorgimenti strumentali sul piano logistico: si cita, a titolo di esempio, la scelta dell'aula per facilitare all'alunna l'ingresso a scuola, la vicinanza del bagno a norma per i disabili, nei corridoi sono state tracciate le guide tattili (gialle e rosse) che permettevano alla ragazza di spostarsi in autonomia in tutta la scuola; il banco era situato nelle immediate adiacenze della porta per consentirle di muoversi per andare alla cattedra, alla lavagna e al bagno.

L'alunna, grazie a tali accorgimenti adottati dalla scuola e al buon percorso d'integrazione svolto, all'inizio dell'anno scolastico era completamente autonoma, riusciva ad arrivare da sola in vicepresidenza, in palestra, nell'ala nuova dell'edificio, nell'aula magna e nei vari laboratori.

Il 21 settembre 2011 i genitori hanno richiesto di poter far entrare a scuola e in classe il cane guida della studentessa, ai sensi della legge n. 37 del 14 febbraio 1974.

A seguito di tale richiesta e dopo un colloquio avvenuto in data 27 settembre con la famiglia, la dirigente scolastica ha informato il responsabile della sicurezza e il coordinatore della classe; quest'ultimo il 3 ottobre presentava una relazione che evidenziava alcune difficoltà dovute, tra l'altro, alla presenza alunni e docenti con allergie certificate o che mostravano timore nei confronti dell'animale.

Pertanto la dirigente, dovendo contemperare il diritto di ciascuno alla permanenza in classe, ha momentaneamente ritenuto che il cane dovesse rimanere al di fuori dell'aula scolastica.

Nel contempo, lo stesso capo d'istituto ha attivato l'azienda sanitaria locale di competenza, chiedendo un gruppo di lavoro operativo (GLHO) volto ad approfondire la situazione clinica dell'allieva e a riprogrammare un nuovo percorso di integrazione. L'azienda sanitaria ha comunicato che la prima data disponibile per il GLHO sarebbe stata il giorno 7 dicembre 2011.

Nella considerazione che la tempistica non era adeguata per garantire soluzione immediata al caso, la dirigente ha convocato un consiglio di classe straordinario, allargato a tutte le componenti (insegnanti, alunni e genitori dell'alunna), per addivenire a una soluzione concordata in tempi più brevi.

Il consiglio di classe si è riunito in data 19 ottobre 2011. In tale contesto è stata ribadita la volontà di non ledere in alcun modo i diritti dell'alunna e di predisporre un percorso didattico e amministrativo che coinvolgesse la classe e la scuola, al fine di inserire il cane guida nell'ambito della comunità scolastica, che ha sempre condiviso il percorso d'integrazione dell'alunna.

Pertanto è stato proposto alla famiglia di attuare un percorso di accoglienza che coinvolgesse tutte le componenti della scuola, vista la richiesta di permanenza del cane guida per cinque/sei ore al giorno nei locali scolastici, in particolar modo in classe. A favore di una soluzione concordata scuola/famiglia, si è espressa anche l'Unione italiana ciechi, tramite i propri rappresentanti locali, come riportato in un articolo pubblicato su « roma.corriere.it » del 28 novembre 2011.

La volontà da parte della scuola di avviare un percorso condiviso per l'accoglienza del cane non è stata, tuttavia, accettata dalla famiglia che, dopo aver concordato con il professore incaricato la data della riunione, ha comunicato alla vicepresidenza, il giorno precedente all'appuntamento, di non voler partecipare a tale incontro. Alcuni giorni dopo la famiglia stessa ha chiesto ed ottenuto il nulla osta per l'iscrizione della propria figlia presso il liceo scientifico « Grassi » di Lattina.

Quanto al servizio della trasmissione « Striscia la notizia », è stato fatto presente che la troupe inviata da tale trasmissione si è introdotta in classe pur avendo ricevuto diniego, e ha riportato i fatti in maniera difforme da come gli stessi si sono effettivamente svolti, vanificando in breve tempo un lavoro d'integrazione e di concertazione durato più di quattro anni.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani	
sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006». C. 4805 Esposito (Esame e conclusione – Parere favorevole)	94
ELEZIONE DI UN SEGRETARIO:	
Votazione per l'elezione di un segretario, a norma dell'articolo 20, comma 4, del Regolamento	95

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». C. 4805 Esposito.

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Agostino GHIGLIA (PdL), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VII Commissione sulla proposta di legge C. 4805 recante disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ».

Preliminarmente, ricorda che la proposta di legge è stata assegnata in sede legislativa alla VII Commissione il 24 gen-

naio 2012 e che nella seduta del 1º febbraio 2012 la stessa Commissione ha concluso la discussione del provvedimento in esame, procedendo all'approvazione del testo della proposta di legge in esame e al suo invio alle Commissioni di competenza per l'espressione del prescritto parere.

Quanto al merito, osserva che la proposta di legge in esame, composta da un unico articolo, prevede, al comma 1, che le risorse finanziarie residue già consuntivate e quelle a suo tempo assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici « Torino 2006 », vengano destinate, sino al termine dell'attività del commissario liquidatore - ovvero non oltre il 31 dicembre 2014 – all'esecuzione, anche con finalità di promozione turistica e infrastrutturazione sportiva, di interventi di manutenzione e riqualificazione degli impianti sportivi, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ».

Aggiunge, peraltro, che l'ammontare delle risorse residue in questione è abbastanza significativo, essendo quantificate nella relazione illustrativa in oltre 40 milioni di euro.

Ricorda, inoltre, che l'approvazione della proposta di legge in esame è necessaria per superare quanto disposto dall'articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007, in base al quale le disponibilità residue alla fine della gestione liquidatoria avrebbero essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, ritiene tuttavia opportuno sottolineare che la volontà di procedere nella direzione indicata dalla proposta di legge in esame era già stata manifestata dal Parlamento, da ultimo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2011, con l'approvazione delle mozioni 1-00638 e 1-00698, accettate dal Governo, che impegnavano lo stesso Governo ad assumere, in tempi brevi, iniziative normative finalizzate a sbloccare le risorse disponibili presso l'Agenzia, per destinarle ai comuni montani sede dei siti olimpici, con l'obiettivo anche di incentivare la promozione territoriale e turistica.

Più in dettaglio, osserva che l'articolo 1 della proposta di legge in esame prevede, al comma 1, che le risorse finanziarie residue già consuntivate e quelle assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge n. 285 del 2000, siano destinate, sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007, all'esecuzione, anche con finalità di promozione turistica e infrastrutturazione sportiva, di interventi di manutenzione e riqualificazione degli impianti tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006 ».

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame affida, quindi, alla « Fondazione 20 marzo 2006 » il compito di individuare, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia « Torino 2006 » e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge n. 285 del 2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è de-

mandata, quale stazione appaltante, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge della regione Piemonte n. 19 del 2007.

Conclude, quindi, esprimendo un giudizio positivo sul provvedimento in esame e proponendo, anche in considerazione del consenso unanime registrato presso la Commissione di merito nella citata seduta del 1º febbraio scorso, che la Commissione esprima già nella seduta odierna il proprio parere favorevole sulla proposta di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.

Votazione per l'elezione di un segretario, a norma dell'articolo 20, comma 4, del Regolamento.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, secondo quanto deliberato dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 1º febbraio 2012, per procedere all'elezione di un Segretario, a norma dell'articolo 20, comma 4, del Regolamento, a seguito della decadenza da tale carica dell'onorevole Mauro Libè, che ha cessato di far parte della Commissione.

Indice, quindi, la votazione per l'elezione di un segretario.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di un segretario:

Presenti e votanti 27

Hanno riportato voti:

Alessandro BRATTI	1
Gabriella MONDELLO	19
Mauro PILI	1
Schede bianche	5
Schede nulle	1

Proclama eletto segretario il deputato Gabriella MONDELLO, cui rivolge rallegramenti per l'incarico al quale è stata eletta. Gabriella MONDELLO (UdCpTP) rivolge ringraziamenti alla presidenza e ai colleghi della Commissione.

Hanno preso parte alla votazione di un Segretario i deputati: Alessandri, Benamati, Bonciani, Braga, Di Biagio, Di Cagno Abbrescia, Dionisi, Dussin, Tommaso Foti, Ghiglia, Ginoble, Iannuzzi, Lanzarin, Marantelli, Margiotta, Mariani, Mondello, Motta, Piffari, Pili, Pizzolante, Realacci, Scalia, Stradella, Togni, Tortoli e Vella.

La seduta termina alle 14.15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI:	
Sui lavori della Commissione	97
5-04733 Codurelli: Tariffe postali agevolate per le associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)	97
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	101
SEDE REFERENTE:	
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base)	98
ALLEGATO 2 (Ulteriore nuovo testo unificato adottato come testo base)	102
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). COM(2011)650 definitivo (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio)	99
AVVERTENZA	100

INTERROGAZIONI

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 11.30.

Sui lavori della Commissione.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che l'interrogazione Ciccanti n. 5-03247, relativa a disservizi postali e carenza di personale addetto al recapito e alla videocodifica nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, è stata trasformata in interrogazione a risposta scritta.

5-04733 Codurelli: Tariffe postali agevolate per le associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Lucia CODURELLI (PD), ringraziando il sottosegretario per la risposta, nel ricordare che l'interrogazione è stata presentata alcuni mesi or sono, fa presente come dal tenore della risposta medesima emerga una stratificazione normativa assai complessa che rende molto difficile la ricostruzione della disciplina vigente in materia di tariffe agevolate per le ONLUS. Manifesta quindi il proprio apprezzamento per il fatto che il decreto-legge « mille proroghe », come risultante dalle modifiche introdotte alla Camera, appare

risolvere almeno in parte le problematiche evidenziate nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto. A suo avviso, rimane tuttavia da verificare quale sia l'esatto ambito di applicazione del predetto decreto-legge e in particolare quali siano le associazioni che potranno effettivamente beneficiare delle misure previste dal decreto stesso.

Silvia VELO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1º febbraio 2012.

Daniele TOTO (FLpTP), relatore, avverte di aver predisposto un ulteriore nuovo testo unificato recante alcune modificazioni rispetto a quello risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione nella seduta dell'11 ottobre scorso. Tali modificazioni riguardano sia taluni aspetti ordinamentali sia i profili finanziari evidenziati dalla Commissione Bilancio.

Per quanto riguarda gli aspetti ordinamentali segnala i seguenti:

il Piano generale per l'intermodalità, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è elaborato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anziché dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica a cui viene invece affidato un ruolo di carattere consultivo;

i diversi Comitati regionali per l'intermodalità istituiti su ciascuna piattaforma logistica territoriale sono sostituiti da un Comitato nazionale per l'intermodalità che è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato e può articolarsi in sottocomitati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali;

si prevede che costituiscano a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali i progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità.

Per quanto concerne invece i profili finanziari, segnala i seguenti aspetti:

viene precisato che le funzioni di programmazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 2 sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, materiali e umane assegnate ai sensi della legislazione vigente,

al fine di assicurare l'invarianza della spesa, ai componenti del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo dovuti; inoltre si stabilisce che dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il finanziamento degli investimenti da realizzare su ciascuna piattaforma logistica territoriale non viene rinviato alle risorse stanziate mediante la manovra di finanza pubblica annuale (documento di economia e finanza e legge di stabilità), ma viene individuato in un apposito stanziamento di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014 da reperire nell'ambito dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'ambiente.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime apprezzamento per il nuovo testo elaborato dal relatore che, rispetto alla precedente versione, appare più agile sia dal punto di vista della programmazione degli interventi sia per quanto riguarda la definizione delle varianti urbanistiche rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali. Auspica pertanto un rapido svolgimento del prosieguo dell'iter legislativo.

Silvia VELO (PD) esprime la propria soddisfazione per l'ottimo lavoro svolto dal relatore che ha predisposto un testo che non solo risponde ai rilievi mossi dalla Commissione Bilancio, ma semplifica anche alcuni aspetti del provvedimento, fermo restando che sul nuovo testo dovranno comunque pronunciarsi le Commissioni competenti per materia.

La Commissione delibera di adottare il testo presentato dal relatore come nuovo testo base ai fini del prosieguo dell'esame in sede referente (vedi allegato 2).

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo base per lunedì 13 febbraio, alle ore 18

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

COM(2011)650 definitivo.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2012.

Il sottosegretario Guido IMPROTA sottolinea che sulla proposta di regolamento in oggetto si è già pronunciata l'8ª Commissione del Senato che ha evidenziato come alcune aree del Mezzogiorno d'Italia e la Sardegna siano escluse dai tracciati dei corridoi europei. Pertanto, pur evidenziando che la proposta di regolamento in esame - anche in considerazione del consistente ammontare delle risorse stanziate pari a pari a 31,7 miliardi di euro rappresenta una grande occasione per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, sottolinea come la proposta stessa non possa trasformarsi in un'occasione per accentuare il divario infrastrutturale tra diverse aree del territorio nazionale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-03247 Ciccanti: Disservizi postali e carenza di personale addetto al recapito e alla

video-codifica nelle province di Ascoli Piceno e Fermo.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti di Alitalia – Compagnia Aerea Italiana SpA sulla situazione attuale e sulle prospettive future del gruppo.

ALLEGATO 1

5-04733 Codurelli: Tariffe postali agevolate per le associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione ha per oggetto le tariffe postali agevolate già previste per le organizzazioni senza fini di lucro.

A fronte di un quadro normativo piuttosto intricato, si ricordano, in un tentativo di semplificazione, alcuni passaggi essenziali e cioè:

con decreto interministeriale, adottato di concerto dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 marzo 2010 è stato disposto che le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali, di cui ai decreti ministeriali del 13 novembre 2002 e del 1° febbraio 2005, avrebbero cessato di avere applicazione con decorrenza 1° aprile 2010;

successivamente con decreto interministeriale, adottato di concerto dai medesimi Ministeri in data 21 ottobre 2010, sono state determinate le tariffe massime per le spedizioni di prodotti editoriali ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi;

con un ulteriore decreto interministeriale, del MiSE e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato, in data 23 dicembre 2010 sono state determinate le tariffe postali agevolate da applicare in favore delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro nel limite delle risorse stabilite dall'articolo 2 comma 2-undecies del decreto legge n. 40 del 2010, pari a 30 milioni di euro.

Tale ultimo decreto, tuttavia, non ha trovato attuazione per incapienza della dotazione finanziaria.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione della Commissione e dell'onorevole interrogante sul fatto che il decreto « mille proroghe » (decreto-legge n. 216/2011), come modificato nel corso dell'esame alla Camera, supera ogni problematica, prevedendo che le tariffe attualmente in vigore per il settore dell'editoria siano estese anche alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. L'articolo 21 prevede, infatti, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto « mille proroghe » e fino alla data del 31 dicembre 2013, le tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali si applicheranno anche alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e alle associazioni d'arma e combattentistiche.

ALLEGATO 2

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. (Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri).

ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Ambito di applicazione e definizioni).

- 1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i princìpi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali.
- 2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge persegue le seguenti finalità:
- *a)* migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto;
- *b)* migliorare la razionalizzazione del territorio in funzione del trasporto;
- *c)* contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale;
- d) superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici di lunga distanza e la disponibilità di una rete portante di base finalizzata alla crescita delle imprese del trasporto e della logistica.
- 3. Ai sensi della presente legge si intende:
- a) per « piattaforma logistica territoriale », il compendio delle infrastrutture e dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero

territorio nazionale, e in particolare nei suoi rapporti con la rete transnazionale dei trasporti, per favorire l'interconnessione più efficace al fine di migliorare la competitività del Paese;

- b) per « interporto », il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire la mobilità delle merci tra le diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici;
- c) per « infrastruttura intermodale », ogni infrastruttura lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica;
- d) per « Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica », l'organismo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di cui all'articolo 4.

ART. 2.

(Programmazione delle strutture).

- 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica di cui all'articolo 4, con uno o più decreti, provvede:
- a) alla ricognizione degli interporti già esistenti e rispondenti alla delibera CIPE del 7 aprile 1993;

- b) alla ricognizione delle infrastrutture intermodali.
- 2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, all'uopo integrata con la partecipazione di rappresentanti degli interporti nonché delle imprese e degli operatori ferroviari o intermodali operanti sul territorio nazionale, elabora il Piano generale per l'intermodalità.
- 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », approva il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo altresì alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.
- 4. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato.
- 5. Con il decreto di cui al comma 3 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui ai commi 3 e 4, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010.
- 6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica di cui all'articolo 4, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella logica di sistema a rete degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'arti-

- colo 3, commi 1 e 2, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, sulla base delle risultanze dell'attività di ricognizione di cui al comma 1 e del Piano generale per l'intermodalità approvato ai sensi del comma 3.
- 7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 2, finalizzate alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
- 8. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3.

(Requisiti delle strutture)

- 1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
- *a)* disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;
- *b)* collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;
- c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
- *d)* adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;
- *e)* coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010.
- 2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto del Testo Unico in materia di tutela dell'ambiente di cui al decreto le-

gislativo 3 aprile 2006 n. 152, deve altresì prevedere:

- a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi, conformemente a standard europei, in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni settimanali;
- b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;
 - c) un servizio doganale;
 - d) un centro direzionale;
- *e)* un'area per i servizi alle persone ed una per i servizi ai veicoli industriali;
- f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica, di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;
- g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;
- *h*) interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci.
- 3. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 entro il quinto anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.

ART. 4

(Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica).

1. Ferme restando le competenze delle autorità portuali, il Comitato nazionale

per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1, svolge i seguenti compiti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo nonché della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci;
- b) promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3;
- 2. Con regolamento ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- *a)* il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;
- *b)* fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i Presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali;
- c) la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati;
- d) ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo dovuti.

- 3. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « attraverso atti di intesa e di coordinamento con » sono aggiunte le seguenti « il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, ».
- 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5.

(Natura della gestione).

- 1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.
- 2. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici.

ART. 6.

(Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali).

- 1. In conformità alla attività di programmazione di cui all'articolo 2, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2, individua in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
- 2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

ART. 7.

(Gestione di rifiuti e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose).

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire la diversione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.

ART. 8.

(Disciplina urbanistica).

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali come definite all'articolo 1, comma 3, lettera *a*).

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-

ciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

INDAGINE	CONOSCITIVA:

Indagine	conos	citiva sull	e caratterist	iche a	ttuali (dello	sviluppo	del	sistema	ındustr	iale e il	Ĺ
ruolo	delle	imprese	partecipate	dallo	Stato,	con	particol	lare	riferime	ento al	settore	,
energe	tico.											
Audizion	e di r	appresenta	anti di R.ET	E. Imp	orese I	talia ((Svolgime	ento	e concli	ısione)	. .	

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della concorrenza in Italia.

Audizione di rappresentanti de	Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti	(CNCU)
(Svolgimento e conclusione)		

108

107

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la	valorizzazione e la promo	ozione turistica dell	e valli de	i comuni montani
sede dei siti dei	Giochi olimpici invernali	« Torino 2006 ». C.	4805 Esp	osito (Parere alla
VII Commissione	e) (Esame e conclusione –	Parere favorevole)		

108

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 11.35.

Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Laura FRONER, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'utilizzo di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gaetano PERGAMO, Coordinatore area ambiente ed energia di Confesercenti, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Andrea LULLI (PD), Stefania PRESTIGIACOMO (PdL) e Deodato SCANDEREBECH (FLpTP).

Tommaso CAMPANILE, Responsabile dipartimento competitività, ambiente e sicurezza di CNA, e Mariano BELLA, Responsabile ufficio studi di Confcommercio – Imprese per l'Italia, rispondono ai quesiti posti.

Laura FRONER, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva sullo stato della concorrenza in Italia.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

(Svolgimento e conclusione).

Laura FRONER, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'utilizzo di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Liliana CICCARELLI, Consigliere di Cittadinanzattiva, Sergio VEROLI, Vicepresidente di Federconsumatori e Silvia CA-STRONOVI, Responsabile relazioni istituzionali di Altroconsumo, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Andrea LULLI (PD).

Laura FRONER, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 12.15.

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ».

C. 4805 Esposito.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giacomo Antonio PORTAS (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, sulla quale la X Commissione deve rendere un parere alla Commissione Cultura, è composta da un unico articolo, e prevede, al comma 1, che le risorse finanziarie residue già consuntivate e quelle assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006 » ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge n. 285 del 2000 - dunque, risorse stanziate dallo Stato per finalità relative allo svolgimento di un evento di rilievo internazionale vengano destinate, sino al termine dell'attività del commissario liquidatore ovvero non oltre il 31 dicembre 2014 all'esecuzione, anche con finalità di promozione turistica e infrastrutturazione sportiva, di interventi di manutenzione e riqualificazione degli impianti indicati nell'allegato 11 della stessa legge n. 285 del 2000, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». Le risorse finanziarie residue sono quantificate in oltre 40 milioni di euro, che potrebbero essere utilmente investiti, oltre che per la manutenzione degli impianti stessi, anche per favorire la realizzazione, in accordo con il CONI, del progetto « Coverciano della neve », ossia la possibilità di utilizzare gli impianti da parte delle diverse squadre nazionali italiane degli sport invernali.

Ai fini dell'attuazione del comma 1, il comma 2 dispone che la Fondazione 20 marzo 2006 individui, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia per i giochi olimpici e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono ubicati gli im-

pianti di cui all'allegato 1 della legge n. 285 del 2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è affidata, quale stazione appaltante, alla società di committenza Regione Piemonte Spa (SCR-Piemonte Spa), istituita dalla legge regionale n. 19 del 2007, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore per quanto riguarda le risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento. Ricorda infine che sull'argomento sono state approvate presso questo ramo del Parlamento le mozioni 1-00638 e 1-00698 - accettate dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2011 che impegnavano lo stesso Governo ad assumere, in tempi brevi, iniziative normative finalizzate a sbloccare le risorse disponibili presso l'Agenzia, per destinarle ai comuni montani sede dei siti olimpici, con l'obiettivo anche di incentivare la promozione territoriale e turistica).

Alberto TORAZZI (LNP), dichiara il voto favorevole da parte del suo gruppo.

Andrea LULLI (PD), dichiara il voto favorevole da parte del suo gruppo.

Raffaello VIGNALI (PdL), dichiara il voto favorevole da parte del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA:

115

120

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	110
SEDE REFERENTE:	
Interpretazione autentica dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al parametro di riferimento per la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento. C. 3999 Paladini (Esame e rinvio)	113
Sui lavori della Commissione	114
INTERROGAZIONI:	
5-05238 Polledri: Iscrizione di talune categorie di professionisti alla gestione separata INPS \dots	115
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	116
5-05542 Mattesini: Sistema di rilevazione da parte dell'INAIL degli incidenti occorsi alle lavoratrici	115
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	118

5-05988 Fedriga: Vicende occupazionali relative alla Sirti SpA

ALLEGATO 3 (Testo della risposta)

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuliano CAZZOLA, presidente, comunica che il parere di competenza andrà espresso in termini coerenti con l'esigenza che la II Commissione concluda entro la corrente mattinata l'esame in sede referente del provvedimento in titolo, avvertendo che la stessa Commissione di merito, al termine dell'esame degli emendamenti, non ha apportato alcuna modifica al testo trasmesso dal Senato.

Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla II Commissione sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, già approvato dal Senato,

che ha come scopo principale quello di contrastare la tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Sottolineato, anzitutto, che il Senato ha apportato alcune significative modifiche al testo del decreto-legge - che ora si compone di nove articoli a fronte dei sei originari – segnala che il provvedimento introduce talune importanti innovazioni alla normativa vigente, tra cui evidenzia soprattutto quelle in materia di procedura penale tese a ovviare alla problematica delle cosiddette « porte girevoli », ossia i casi di detenuti condotti nelle case circondariali per periodi brevissimi. In tal senso, fa notare che si stabilisce, in primo luogo, che il ricorso alla detenzione in carcere dell'arrestato in flagranza di reato per illeciti di competenza del giudice monocratico, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto e del rito direttissimo, assuma valenza residuale, prevedendosi che, per i reati meno gravi, sia disposta in via prioritaria la custodia dell'arrestato presso l'abitazione, o, in subordine, la custodia presso idonee strutture della polizia giudiziaria; l'accompagnamento nella casa circondariale, quindi, viene previsto solo in via ulteriormente subordinata e come extrema ratio, nel caso in cui vi sia indisponibilità o inidoneità delle strutture della polizia giudiziaria o se ricorrano altre specifiche ragioni di necessità o urgenza (la custodia del soggetto in carcere presso altra casa circondariale vicina, invece, sarà possibile solo per evitare grave pregiudizio alle indagini).

Sempre nell'ottica di fronteggiare il « sovrappopolamento » degli istituti penitenziari, evidenzia poi quelle ulteriori disposizioni che prevedono il dimezzamento (da 96 a 48 ore) del termine entro il quale deve avvenire l'udienza di convalida dell'arresto, nonché l'estensione da 12 a 18 mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione domiciliare, prevista dalla legge n. 199 del 2010. Una conseguente rilevanza – a suo avviso – assumono, inoltre, le norme che prevedono un'integrazione delle risorse finanziarie, pari a circa 57,27 milioni di

euro, per l'adeguamento, il potenziamento e la messa a norma di infrastrutture carcerarie, nonché le disposizioni in materia di testimonianza a distanza, regime delle visite in carcere, illecito disciplinare dei magistrati, riparazione per l'ingiusta detenzione.

Pone in risalto, quindi, le disposizioni sul definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (articolo 3-ter) – di cui si prevede la chiusura entro il 1º febbraio 2013 – nell'ambito del processo di trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale e, quindi, alle regioni, già disposto negli anni passati: in proposito si prevede, infatti, che a decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie regionali a tal fine individuate. In relazione a tale ultimo aspetto, peraltro, segnala l'unica disposizione di più immediata competenza della XI Commissione, costituita dal comma 5 dell'articolo 3-ter, il quale autorizza tutte le regioni e le province autonome – comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari - ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, anche in deroga alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica (in ogni caso, previa valutazione e autorizzazione ministeriale): si tratta, in sostanza, di una norma volta a mettere gli enti territoriali nelle condizioni di provvedere - anche sotto il profilo delle risorse umane e professionali da utilizzare - all'accoglimento e alla cura dei soggetti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, a garanzia di prestazioni sanitarie adeguate nei loro confronti, tenendo conto delle necessarie misure di sicurezza. Rileva, altresì, che il medesimo articolo 3-ter, ai commi 6, 7, 8 e 9, prevede le relative norme di copertura finanziaria e di garanzia di applicazione dell'articolo; al contempo, l'articolo 5 dispone che all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame si provveda mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ivi incluse le risorse umane e strumentali, con ciò escludendo possibili spese aggiuntive per il personale.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, formula una proposta di parere favorevole, considerata anche l'urgenza di assicurare una maggiore vivibilità degli istituti penitenziari e tenuto conto della necessità di fornire agli enti territoriali strumenti adeguati per esercitare le proprie competenze in materia di medicina penitenziaria.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur comprendendo che le possibilità di incidere sul provvedimento da parte della Commissione sono ridotte, considerati i limitati profili di interesse contenuti nel testo, ritiene opportuno svolgere una riflessione più generale sul tema in discussione, a fronte della presenza in esso di numerosi aspetti di criticità. Ritenuto, innanzitutto, che le misure ivi recate non siano decisive nel contrastare il fenomeno del « sovraffollamento » degli istituti penitenziari, riguardando una platea ristretta di beneficiari, osserva che la scelta di dare priorità agli arresti domiciliari o alla custodia presso altre strutture rispetto alla detenzione in carcere, in presenza di determinati reati giudicati minori, non appare basata su una corretta valutazione della reale gravità di questi ultimi e assume una valenza puramente propagandistica. Ritiene inopportuno, ad esempio, escludere dall'applicazione della norma talune categorie di imputati, nonostante siano responsabili di reati di particolare allarme sociale (come, ad esempio, quelli connessi allo «spaccio» di sostanze stupefacenti), che appaiono assolutamente assimilabili in termini di gravità a quelli già previsti nel testo.

Ricollegandosi a talune affermazioni svolte sulla questione da autorevoli esponenti delle forze di ordine pubblico, fa altresì presente che le stesse strutture di sicurezza a cui si fa riferimento nel testo spesso non risultano idonee ad accogliere tali soggetti, per i quali, a suo avviso, oltre a mancare adeguate misure di sicurezza con maggiori probabilità di una loro fuga - sussisterebbero condizioni di permanenza in tali luoghi che appaiono degradanti e rischiose per la salute. Esprime perplessità, infine, sulla parte di diretto interesse della Commissione, prospettando l'esiguità delle risorse messe a disposizione delle regioni - peraltro per un arco temporale circoscritto - per offrire i servizi di medicina penitenziaria sostitutivi degli ospedali psichiatrici giudiziari, evidenziando altresì i rischi per la sicurezza derivanti da una eventuale inadeguatezza delle strutture regionali a tal fine individuate.

Osservato che le perplessità sollevate sono state manifestate anche da altri gruppi che fanno parte dell'attuale maggioranza parlamentare, si rammarica che il relatore non abbia indicato tali elementi di criticità almeno nelle premesse delle sua proposta di parere. Ritiene, peraltro, che l'assoluta impossibilità di condividere un intervento normativo di tale portata – anche in presenza di eventuali rilievi inseriti in premessa – rechi come immediata conseguenza una dichiarazione di voto contrario da parte del suo gruppo su tale proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 12.25.

Interpretazione autentica dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al parametro di riferimento per la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento.

C. 3999 Paladini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola PELINO (PdL), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame reca un'interpretazione autentica dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, volta a descrivere il parametro di riferimento per la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento, come corrispondente al trattamento economico fondamentale del primo dirigente, costituito da stipendio tabellare, indennità integrativa speciale (IIS), retribuzione individuale di anzianità maturata al 30 novembre 1995 e retribuzione di posizione, parte fissa o minima, di cui ai pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area dirigenziale del comparto Ministeri. Fa notare che si tratta di una norma speciale, intesa a garantire nell'intenzione dei presentatori della proposta in esame - un risarcimento morale e materiale ai soggetti interessati che, pur appartenendo alla carriera direttiva e pur avendo svolto compiti non estranei all'area operativa della dirigenza, non vennero a suo tempo inquadrati, per carenza di posti disponibili, nelle corrispondenti qualifiche previste dall'articolo 59 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, e furono quindi discriminati rispetto ai loro ex colleghi direttivi, che conseguirono tale inquadramento solo grazie alla loro maggiore anzianità di servizio.

Osserva, peraltro, che al provvedimento in questione è allegata una dettagliata relazione illustrativa, nella quale si ripercorre la vicenda relativa all'interpretazione del citato articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, oggetto della proposta in esame; in essa vengono citati tutti i passaggi a livello amministrativo, giurisdizionale e anche parlamentare, intervenuti sulla definizione della base retributiva da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo pensionistico dei funzionari delle qualifiche ad esaurimento nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. In proposito, rileva che nella predetta relazione – a sostegno delle testi dei presentatori della proposta in esame - è citata la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12 del 24 ottobre 2000, nonché le contestazioni dei destinatari (a sostegno delle quali vengono riportate le norme dei contratti collettivi), le deliberazioni della Corte dei conti, le sentenze di tribunali ordinari e amministrativi e della magistratura contabile; la relazione si sofferma, quindi, sugli strumenti di sindacato ispettivo adottati da vari presentatori nel corso dell'attuale legislatura, riportando, in particolare, la risposta del Governo all'interrogazione n. 5-03168, nella quale - citando la circolare della Corte dei conti n. 33 del 2001 - si indica la necessità di un intervento di natura legislativa per la soluzione della vicenda.

In conclusione, auspica una approfondita istruttoria del provvedimento, al fine di fare chiarezza sulla questione e verificare se vi siano le condizioni per evitare che si determini, sul piano del trattamento previdenziale, una grave discriminazione tra soggetti, pur in presenza di posizioni professionali assolutamente identiche quanto a responsabilità e a livello qualitativo delle relative prestazioni.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene opportuno svolgere una attenta riflessione sull'argomento in esame, soprattutto per quanto concerne l'esatta individuazione della platea dei possibili beneficiari e del numero dei soggetti effettivamente interessati, a fronte dell'attuale esistenza di rigidi vincoli di bilancio che potrebbero rischiare di pregiudicare la concreta applicazione del provvedimento. Pur comprendendo la

posizione di quei lavoratori che rivendicano un trattamento adeguato all'effettivo servizio reso, fa notare, inoltre, che la particolare fase di crisi economica che il Paese sta vivendo – in ragione della quale il Governo ha imposto a tutti i lavoratori misure severe in materia di accesso alla pensione – appare la meno indicata all'introduzione di trattamenti migliorativi per dipendenti, che, in ogni caso, avendo rivestito importanti ruoli di amministrazione, dovrebbero già godere di una pensione dignitosa.

Giovanni PALADINI (IdV) evidenzia che con il provvedimento in esame si intende accogliere le legittime pretese di quei lavoratori che, pur appartenendo alla carriera direttiva e pur avendo svolto compiti non estranei all'area operativa della dirigenza, non vennero a suo tempo inquadrati, per carenza di posti disponibili, nelle corrispondenti qualifiche. Ritenuto, pertanto, che le istanze di tali lavoratori siano fondate su basi giuridiche inoppugnabili (accertate anche in sede giurisdizionale), ripercorre la vicenda relativa all'interpretazione dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, oggetto della proposta in esame, facendo notare che importanti riscontri a favore di tali lavoratori sono stati registrati sia a livello amministrativo sia a livello giurisdizionale e parlamentare. Fatto notare, peraltro, che platea dei potenziali beneficiari appare piuttosto ristretta e non suscettibile di produrre oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, si riserva, in ogni caso, di svolgere adeguati approfondimenti sulla questione, al fine di quantificare in maniera certa l'entità dei soggetti coinvolti.

Paola PELINO (PdL), relatore, preso atto delle considerazioni svolte e ritenuto che alla base delle istanze dei lavoratori in questione vi siano fondate argomentazioni giuridiche, accertate anche dai competenti organi giurisdizionali, rileva che il numero dei soggetti coinvolti non dovrebbe essere particolarmente significativo, determinando, pertanto, un onere finanziario che,

secondo quanto riferito in via informale dagli stessi soggetti interessati, sarebbe nullo o sostanzialmente inconsistente. Pur riservandosi, peraltro, di svolgere i necessari approfondimenti circa l'esatto impatto finanziario del provvedimento, che potrebbe in realtà presentare oneri lievemente più significativi rispetto a quelli appena segnalati, ritiene comunque che vi siano le condizioni per un confronto serio e attento sulla tematica in oggetto: in ultima istanza si tratta, infatti, di valutare se vi siano i margini per offrire un giusto riconoscimento al meritorio lavoro svolto da alcuni funzionari pubblici al servizio alla collettività.

Giuliano CAZZOLA, presidente, alla luce del dibattito svolto, ritiene opportuno consentire ai gruppi di effettuare i dovuti approfondimenti sulla materia e verificare, in una prossima seduta, l'eventuale valutazione del Governo sui diversi profili sollevati.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Giuliano CAZZOLA, presidente, avverte che – per assicurare la presenza del rappresentante del Governo alla seduta – lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno, previsto originariamente alle ore 13.30 della giornata odierna, sarà posticipato alle ore 14.30.

La seduta termina alle 12.40.

INTERROGAZIONI

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.30.

5-05238 Polledri: Iscrizione di talune categorie di professionisti alla gestione separata INPS.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, di cui si dichiara parzialmente soddisfatto, fa presente che, nonostante i chiarimenti forniti, permangono elementi di incertezza circa l'esatta interpretazione del quadro normativo vigente relativo agli oneri contributivi gravanti su talune categorie di professionisti (soprattutto gli ingegneri). In proposito, auspica un'iniziativa normativa del Governo che sia in grado di uniformare la disciplina tra i professionisti che esercitano un'attività autonoma e quelli che risultano lavoratori dipendenti, al fine di evitare disparità di trattamento non giustificabili per soggetti che svolgono la medesima professione. Si riserva – per tali ragioni – di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo sul punto, al fine di mantenere elevato il livello di attenzione da parte dell'Esecutivo su tale vicenda.

5-05542 Mattesini: Sistema di rilevazione da parte dell'INAIL degli incidenti occorsi alle lavoratrici.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Donella MATTESINI (PD), pur apprezzando i passi in avanti annunciati dal Governo in materia di valutazione dei dati sulla sicurezza sul lavoro e dichiarando la sua parziale soddisfazione per la corretta ricostruzione fornita, auspica che siano apportati ulteriori miglioramenti all'attuale sistema di rilevazione, sviluppando un'ottica di genere che consenta una let-

tura integrata delle informazioni tra INAIL, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute. Fa notare, infatti, che talune ricerche svolte sul punto a livello locale - come quelle effettuate, ad esempio, dalla Regione Toscana – hanno evidenziato che il maggior numero di incidenti per le lavoratrici avviene in itinere, vale a dire durante il tragitto casa-lavoro/lavoro-casa, a causa di un carico di stress maggiore delle donne, causato dalla fatica nella conciliazione dell'attività lavorativa con la cura familiare. Auspica, pertanto, che il Governo, oltre a implementare le proprie politiche di conciliazione, possa assumere tutte le iniziative necessarie al fine di garantire, sotto ogni profilo, la salute delle donne nei luoghi di lavoro.

5-05988 Fedriga: Vicende occupazionali relative alla Sirti SpA.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Corrado CALLEGARI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, invita l'Esecutivo a continuare a monitorare la situazione descritta, raccomandando la massima attenzione sull'operato dell'azienda in questione, il cui comportamento non è apparso finora esente da critiche. Preso atto, comunque, delle rassicurazioni di prospettiva fornite dal Governo, si augura una positiva conclusione della vertenza in corso, a salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi di una significativa realtà imprenditoriale come la Sirti SpA.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-05238 Polledri: Iscrizione di talune categorie di professionisti alla gestione separata INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne l'obbligo contributivo alla gestione separata dell'INPS – di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 – dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo non subordinata ad iscrizione presso appositi albi o elenchi professionali.

L'ambito applicativo dell'articolo 2, comma 26, come ricordato dall'interrogante, è frutto dell'interpretazione autentica fornita dal comma 12 dell'articolo 18 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.

In proposito, occorre ricordare che l'INPS, con circolare n. 99 del 2011, ha evidenziato la conformità del proprio orientamento alla citata norma di interpretazione autentica, ritenendo che la disposizione contenuta nel comma 26 debba essere letta in combinato disposto con quella di cui al precedente comma 25, che delega il Governo ad emanare norme volte ad assicurare « la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi ».

Il successivo decreto ministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro n. 281 del 1996, recante modalità e termini per il versamento contributivo alla gestione separata, ha previsto, all'articolo 6, che « Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione pre-

videnziale obbligatoria », confermando la chiave di lettura dei commi 25 e 26 e chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa di categoria di appartenenza.

Occorre evidenziare, infatti, che il comma 26 ha introdotto, a carico di specifiche categorie di soggetti, un obbligo contributivo legato alla mera percezione di determinati redditi.

Questo principio, non estendibile alle Casse private poiché non compreso tra quelli enucleati dalla legge come criteri direttivi della previdenza privata obbligatoria (v. il più volte citato comma 25 ed il decreto legislativo n. 509 del 1994), è stato rigorosamente applicato dall'INPS, il quale ha pertanto predisposto la copertura previdenziale richiesta dalla legge, in tutti i casi in cui i redditi prodotti non sono stati assoggettati ad altro prelievo contributivo obbligatorio.

Con riferimento allo specifico caso degli ingegneri che hanno lo status di lavoratori dipendenti, si tratta di professionisti non tenuti al versamento del contributo soggettivo alla propria Cassa previdenziale, ai sensi dell'articolo 7 del relativo Statuto.

Quest'ultimo, peraltro, non fa che ribadire quanto già espresso dall'articolo 2 della legge n. 1046 del 1971, che esclude « dall'iscrizione alla Cassa gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata ».

INARCASSA non è, quindi, la « cassa di appartenenza » degli ingegneri e degli architetti « libero professionisti-dipendenti » che, in virtù dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, sono iscritti ad una diversa forma di previdenza obbligatoria.

Di conseguenza, tali professionisti non sono stati « esonerati » da INARCASSA dall'obbligo del versamento del contributo soggettivo, ma è l'iscrizione ad INARCASSA (e, quindi, l'obbligo del pagamento del contributo soggettivo che da essa deriva) ad essere incompatibile con quella ad un'altra forma di previdenza obbligatoria.

Pertanto, i redditi prodotti in virtù dell'attività libero-professionale svolta da tali professionisti sono assoggettati, dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, all'obbligo contributivo in favore della Gestione separata Inps.

Per quanto concerne, inoltre, il pagamento del contributo integrativo – finalizzato a coprire le spese di gestione delle Casse e di alcune prestazioni assistenziali – il legislatore e, successivamente, lo Statuto INARCASSA, in virtù della funzione solidaristica di tale contributo, ne hanno collegato l'obbligo all'iscrizione ai rispettivi

albi professionali: « tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo » (articolo 10 della legge n. 6 del 1981, recepito nell'articolo 23 dello Statuto INARCASSA).

Occorre ricordare, a questo proposito, che il contributo integrativo non entra a far parte del montante utile alla determinazione dell'importo della pensione.

Da ultimo, quanto al contenuto dell'emanando decreto interministeriale, previsto dall'articolo 18, comma 15, del decreto-legge 98 del 2011, posso escludere che esso possa rivestire natura Interpretativa, nel senso auspicato dall'interrogante, di una norma già di interpretazione autentica e sufficientemente chiarificatrice quale il comma 12 del medesimo articolo, dovendosi in tale decreto dettare unicamente le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011.

ALLEGATO 2

5-05542 Mattesini: Sistema di rilevazione da parte dell'INAIL degli incidenti occorsi alle lavoratrici.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Mattesini – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla opportunità che l'INAIL adotti un sistema di rilevazione degli incidenti sul lavoro basato su un'ottica di genere, al fine di disporre di tali dati in modo distinto per lavoratori e lavoratrici.

L'analisi del fenomeno infortunistico e tecnopatico (indicando con tale ultimo termine le malattie professionali) in un'ottica di genere rappresenta certamente una tappa fondamentale per la reale tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

A questo proposito, va osservato che già il decreto legislativo 81 del 2008, meglio noto come Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, evidenzia, tra l'altro, la necessità di una valutazione dei rischi e della predisposizione delle relative misure di prevenzione condotte in un'ottica di genere. L'articolo 8 del Testo unico, nell'istituire il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (cosiddetto SINP) – la cui gestione tecnica e informatica è affidata all'INAIL - espressamente prevede che allo sviluppo del Sistema informativo « concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne » e stabilisce altresì che i contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare «il quadro dei rischi anche in una ottica di genere, il quadro di salute e di sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici».

In questa prospettiva, faccio presente che un notevole passo avanti in tale direzione è stato compiuto con l'approvazione – il 21 dicembre scorso – in seno alla Conferenza Stato-Regioni del decreto interministeriale per la costituzione e la regolamentazione del SINP.

Va inoltre evidenziato che il sistema informativo dell'INAIL dispone di dati per lunghe serie storiche e che già da molti anni l'Istituto utilizza tra i criteri di analisi dei dati anche le differenze di genere dei lavoratori.

In particolare, attraverso il sito internet disponibile all'indirizzo www.inail.it/Statistiche, l'Istituto diffonde i dati relativi al fenomeno infortunistico e tecnopatico del Paese, differenziandoli in varie sezioni, tra le quali vorrei in questa sede ricordare: la Banca Dati al Femminile, la Banca Dati Statistica, la Banca Dati Disabili e la Banca Dati delle Professioni. Sono, inoltre, disponibili una serie di pubblicazioni contenenti tavole e commenti in un'ottica di genere.

In particolare, la Banca Dati al Femminile è uno strumento attraverso il quale è possibile consultare un ampio numero di dati infortunistici rilevati dai database dell'INAIL, potendo nel contempo utilizzare anche i flussi informativi provenienti da altre fonti statistiche ufficiali quali ISTAT e INPS.

Queste iniziative muovono tutte nella direzione di comporre un quadro d'insieme il più possibile esaustivo del fenomeno infortunistico ed impostare le basi per un'analisi articolata e significativa del mondo femminile nel contesto socio-economico e sanitario nazionale. Si vuole in tal modo comporre ed alimentare in modo appropriato l'insieme delle informazioni sulla specificità del lavoro femminile e dei suoi rischi, anche con riferimento alla

salute della donna e al suo ruolo nella società. La banca dati è articolata in due aree tematiche: « Donna, Lavoro e Società » e « Donna, Rischi e Danni da Lavoro ».

In particolare, la prima area è suddivisa in tre rami: Popolazione, Lavoro e Società, per ognuno dei quali sono indagate le principali caratteristiche di genere. Nel primo è riportata la struttura demografica nelle province e regioni italiane relativamente agli ultimi anni, con un focus sulla popolazione straniera. Nel secondo ramo sono presenti dati statistici su forze di lavoro e occupati ISTAT e assicurati INAIL. Il terzo ramo comprende le sezioni Maternità. Assistenza e Previdenza. Indicatori Socio-sanitari. La prima sezione contiene statistiche relative alla fecondità delle donne (sia italiane che straniere) e alle interruzioni volontarie di gravidanza; la seconda riguarda gli interventi dei comuni a favore di famiglie, minori, anziani e immigrati e dati sui beneficiari dei trattamenti pensionistici; la terza sezione prende in esame malattie croniche, disabili e tipi di disabilità.

L'area tematica « Donna, Rischi e Danni da Lavoro », che focalizza il fenomeno infortunistico e tecnopatico per la componente femminile, è interessata attualmente da un ampio aggiornamento e miglioramento che terminerà entro quest'anno ma è comunque disponibile nella versione precedente.

Da ultimo faccio presente che anche nella sezione Banca Dati Statistica, in cui sono riportati i dati relativi agli eventi lesivi (infortuni sul lavoro e malattie professionali) denunciati, indennizzati o definiti dall'INAIL nei ultimi cinque anni, sono disponibili tavole separate in relazione al genere dell'infortunato o del tecnopatico.

ALLEGATO 3

5-05988 Fedriga: Vicende occupazionali relative alla Sirti SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto ispettivo in questione con il quale viene richiamata la situazione produttiva ed occupazionale della società SIRTI spa, avente sede legale in Milano.

La SIRTI è una società per azioni che si occupa di progettazione e realizzazione di reti e sistemi di telecomunicazione, con un organico pari a 4.064 lavoratori su tutto il territorio nazionale.

L'azienda ha dapprima usufruito – per il periodo dal 4 agosto 2010 al 3 agosto 2011 – del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale, autorizzata per il limite massimo di 544 lavoratori.

Successivamente, è stata presentata istanza di accesso al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale.

Conseguentemente, il 1º agosto 2011, si è svolto – presso la competente Direzione generale dell'Amministrazione che rappresento – l'esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 218 del 2000.

Nel corso di tale incontro, i vertici aziendali hanno evidenziato la necessità del piano di riorganizzazione, in conseguenza della considerevole contrazione dell'attività produttiva per riduzione delle commesse nonché della maggiore competitività da parte di società concorrenti di ridotte dimensioni. Tale piano, al cui interno è previsto un esubero di circa 300 lavoratori sul totale dell'organico azien-

dale, contempla, in particolare, il riposizionamento commerciale della SIRTI spa, la ridefinizione organizzativa della sua struttura ed un programma di contenimento degli sprechi.

All'esito dell'incontro, le Parti Sociali hanno sottoscritto un accordo per il riconoscimento del trattamento di CIGS per riorganizzazione aziendale, in favore di un massimo di 760 lavoratori, per il periodo dal 4 agosto 2011 al 3 agosto 2013.

Il programma di riorganizzazione aziendale è stato supportato da un'adeguata opera di formazione professionale, volta al miglioramento delle capacità lavorative dei dipendenti dell'azienda e da consistenti investimenti di entità superiore a quelli prodotti nel biennio precedente.

Successivamente, il 6 ottobre 2011, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e dell'azienda hanno sottoscritto – presso ASSOLOMBARDA – un nuovo accordo a conclusione di una procedura di mobilità, attivata il 30 settembre 2011.

Tale accordo ha previsto - nel rispetto del precedente accordo dell'agosto 2011 – il graduale ricorso – per un numero massimo di 270 lavoratori – all'istituto della mobilità volontaria quale strumento positivo di gestione degli esuberi.

In conclusione, vorrei rassicurare l'interrogante in merito all'attenzione rivolta dal Ministero che rappresento alla situazione aziendale della SIRTI spa, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio)	121
DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – parere non espresso)	123
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	133
ALLEGATO 2 (Nuova proposta di parere del relatore)	135
SEDE REFERENTE:	
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (Seguito dell'esame e rinvio)	128
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati e nuove formulazioni)	137
AVVERTENZA	132

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 11.55.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Testo unificato C. 124 Angeli e abb. (Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere di competenza alla XI

Commissione (Lavoro pubblico e privato) sul testo unificato delle proposte di legge C. 124 e abbinate, recanti norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti, come risultante dagli emendamenti approvati.

Il provvedimento, che si compone di 7 articoli, modifica in più parti la legge n. 193 del 2000, che ha dettato la disciplina generale della materia, ampliando portata ed effetti di talune delle misure agevolative ivi previste.

Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti di competenza della XII Commissione, si segnalano i nuovi articoli 3-bis 3-ter, introdotti dall'articolo 3 del testo unificato: il primo introduce un credito d'imposta in favore delle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi costi-

tuenti occasione di inserimento lavorativo per detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza. Il beneficio è concesso in misura proporzionale all'attività produttiva o di servizi affidata.

Il nuovo articolo 3-ter introduce un credito d'imposta in favore delle cooperative sociali e loro consorzi e delle comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.

Segnala, inoltre, l'articolo 5, che introducendo i nuovi articoli 5-bis e 5-ter nella legge 193 del 2000, prevede l'accreditamento presso il Ministero della giustizia e l'iscrizione in un registro apposito per le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti.

Le modalità e i requisiti per l'accreditamento sono rimessi a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Si prevede, inoltre, che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel suddetto registro, per determinati importi. Tali convenzioni devono essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.

Le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro vengono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende (istituita dall'articolo 4 della legge 547 del 1932 e disciplinata dagli articoli 121 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature.

Fa presente, infine, che il nuovo articolo 5-ter prevede un'aliquota IVA agevolata a favore delle amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti.

Auspica, quindi, che alla relazione testé svolta segua un dibattito approfondito, all'esito del quale potrà predisporre una proposta di parere.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva l'importanza del provvedimento in oggetto, in quanto si richiama direttamente alla funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. Enuncia, quindi, tre questioni sulle quali varrebbe, a suo avviso, la pena soffermarsi. Innanzitutto, occorre commisurare gli obiettivi del provvedimento in esame con le risorse stanziate, nel senso di ridurre l'importo del beneficio fiscale ovvero di ridurre la platea dei soggetti beneficiari. In secondo luogo, occorrerebbe determinare le modalità per selezionare i soggetti che operano all'interno del carcere, in modo da offrire pari opportunità di accedere ai benefici fiscali a tutte le cooperative sociali che operano nel settore. Infine, rileva che le norme richiamate nella relazione introduttiva si intrecciano con iniziative che alcune regioni hanno già intrapreso. Sarebbe necessario, a suo avviso, introdurre un mero criterio di programmazione, lasciando alle regioni la disciplina dell'accreditamento delle cooperative.

Laura MOLTENI (LNP) esprime dubbi e perplessità sul testo in oggetto. In particolare, con riferimento al comma dell'articolo relativo alle cooperative sociali « privilegiate » nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende, chiede di chiarire, di conseguenza, l'esclusione dei soggetti non privilegiati.

Rileva inoltre che, prima di esprimere validamente un parere, sarebbe opportuno che in Commissione venissero acquisiti i pareri delle Commissioni II e V. Con riferimento, poi, alla disposizione di cui all'articolo 3-ter, si domanda come sia possibile controllare che alle cooperative sociali accedano effettivamente le persone che intraprendono un percorso per liberarsi dalla dipendenza.

Ritiene, infine, che ai fini dell'inserimento lavorativo occorra tenere conto delle peculiarità delle varie realtà locali e regionali, lasciando al livello centrale il compito di predisporre le linee guida della materia, senza invadere le competenze regionali.

Paola BINETTI (UdCpTP) rileva come vi sia già nel nostro ordinamento una normativa avanzata tesa a favorire il reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti senza che, tuttavia, essa sia divenuta operativa. Partendo da questa considerazione, si domanda perché mai il provvedimento in esame, nel caso in cui divenisse legge, dovrebbe funzionare, se non ha funzionato la legislazione vigente, pur prevedendo anch'essa delle agevolazioni fiscali. Evidenzia come, se in via di principio non si può non essere d'accordo con il principio dell'inserimento lavorativo dei detenuti, a livello attuativo si pongono numerosi problemi, legati innanzitutto al sovraffollamento delle carceri, che non consente di realizzare principi teoricamente condivisibili.

Donata LENZI (PD) concorda con le argomentazioni addotte dall'onorevole Binetti, ritenendo anch'essa che sia lecito dubitare dell'opportunità di un altro provvedimento in questa materia. Inoltre, rileva una sproporzione tra la cifra stanziata e lo sgravio d'imposta previsto. Evidenzia infine come nella normativa attuale le cooperative sociali di tipo A e B siano sottoposte a due registri: se si viene a creare un terzo registro presso il Ministero della giustizia, così come prevede l'articolo 5-bis, introdotto dal provvedimento in esame, si va in una direzione opposta a quella della semplificazione, che pure si persegue in questo momento.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), relatore, preso atto del dibattito svoltosi, invita i colleghi intervenuti a trasmetterle anche informalmente eventuali osservazioni di cui valuterà l'inserimento nella proposta di parere che sarà da lei predisposta.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – parere non espresso).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2012.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta odierna la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla II Commissione, che ha concluso, questa mattina stessa, l'esame in sede referente, senza approvare alcun emendamento.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) rileva che la previsione per la quale entro e non oltre il 31 marzo del prossimo anno tutti gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) in Italia saranno chiusi, recata dall'articolo 3-ter del decreto-legge in esame, non può che essere accolta con favore. Infatti, i circa 1.500 detenuti saranno trasferiti in centri finalmente adeguati alla cura delle patologie che affliggono queste persone. Avrà così fine quello che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha definito «l'estremo orrore dei residui ospedali psichiatrici

giudiziari, inconcepibile in qualsiasi paese appena civile ».

Fa presente che gli OPG sono un luogo di indicibile sofferenza e di essere venuta a conoscenza, nel corso delle sue visite ispettive, di una quantità di storie penose e atroci: quella di un uomo di 58 anni, rinchiuso da otto nell'OPG di Aversa, che una notte va in bagno e con un lenzuolo si impicca, avendo appena saputo che la sua pena era stata prorogata ancora una volta e che, nonostante da tempo fosse stato giudicato non più « socialmente pericoloso », sarebbe rimasto rinchiuso lo stesso; quella di M., 30 anni, arrestato nel 2004 per aver guidato contromano con il motorino, finito in un OPG dopo aver dato segnali di psicosi, e rimastovi per sei anni di proroga in proroga. Cita, infine, un caso paradossale appreso a Montelupo Fiorentino: durante una prima visita un uomo le aveva espresso tutta la sua felicità in quanto sarebbe stato dimesso, avendo trovato una comunità disposta ad ospitarlo ma, tornata nella medesima struttura dopo qualche mese, ha ritrovato lo stesso uomo il quale le ha riferito di aver implorato di poter tornare, perché le condizioni di vita in comunità erano ancora più dure di quelle dell'OPG.

Fa presente come la questione, tuttavia, non possa essere risolta con un mero tratto di penna, in quanto non è sufficiente stabilire che quello che è stato non deve più ripetersi e pensare che il problema si risolva da sé: è vero che per troppo tempo gli OPG sono stati un territorio dimenticato in cui ogni dignità è annullata e che il Parlamento ha fatto un importante passo verso la chiusura, ma cosa accade ora?

Riferisce poi che gli esperti ed il personale sanitario che ha consultato per la realizzazione del suo libro « Matti in Libertà. L'inganno della legge Basaglia » le avrebbero detto unanimemente che per circa il 40 per cento degli internati la pericolosità sociale sarebbe venuta meno e che, quindi, potrebbero uscire. Il pro-

blema è che i magistrati di sorveglianza non sanno dove mandarli e per questo prorogano all'infinito la loro permanenza. Manca, insomma, quella rete di assistenza e di sostegno indispensabile perché il malato, una volta dimesso, non si trovi abbandonato a se stesso. Si pensa, si ipotizzano strutture territoriali a carico del Sistema sanitario nazionale, ma con quali risorse, energie e mezzi? È vero che per la realizzazione delle strutture residenziali si prevede di stanziare un finanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2012, e di 60 milioni di euro per l'anno 2013; per la copertura degli oneri di esercizio delle residenze psichiatriche in oggetto, si prevede inoltre la spesa di 38 milioni di euro per il 2012, e di 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Al di là della buona volontà, non sfuggirà l'irrisorietà delle cifre.

Il rischio che paventa, in definitiva, è quello di una replica di quanto avvenne, alla fine degli anni '70, quando si varò frettolosamente quella che poi è diventata per tutti la «legge Basaglia», unicamente per evitare il referendum radicale con il quale si intendeva abrogare alcune parti della vecchia legge manicomiale del 1904. Una «riforma» che lo stesso Franco Basaglia criticò duramente: « Attenzione alle facili euforie. Non si deve credere di aver trovato la panacea a tutti i problemi del malato di mente con il suo inserimento negli ospedali tradizionali... Negli ospedali ci sarà sempre il pericolo dei reparti speciali, del perpetuarsi d'una visione segregante ed emarginante...»; e aveva ben presente che - lo diceva nel 1978 – era necessario lottare per superare i « perché i tanti aspetti farraginosi, ambigui, contraddittori di questa legge siano portati alla ribalta e corretti». E poi, del resto – anche su questo Basaglia metteva in guardia – bastava un episodio drammatico, un comportamento estrema violenza di un malato, enfatizzato (e magari strumentalizzato) dalla stampa, per farci riprecipitare indietro, azzerare tutto il buono che si è riusciti

a fare finora. Occorre, insomma, trovare degli antidoti alle mille speculazioni che non si mancherà di porre in essere.

Osserva, inoltre, che «Psichiatria democratica», che da sempre si batte per il superamento di queste istituzioni, attraverso i suoi dirigenti, mette in guardia dai facili entusiasmi, non nascondendo che la nuova fase è l'inizio di un percorso non privo di difficoltà e ostacoli. Forti dell'esperienza maturata in anni di pratiche di deistituzionalizzazione, stessi dirigenti elencano punti che ritengono indispensabili: individuazione nella Conferenza Stato-regioni, e precisamente nel suo presidente, del fulcro e del punto di raccordo dove incardinare i programmi operativi degli attuali sei OPG da chiudere, per garantire non solo omogeneità di percorsi e rispetto dei tempi ma anche che non si vengano a riprodurre nelle singole regioni soluzioni surrettiziamente neo carcerarie, prevedendo sanzioni economiche e amministrative per le regioni inadempienti; assicurare risorse economiche certe, stabilizzando in bilancio anche i fondi erogati dal Ministro della salute e quelli provenienti dal Ministero della giustizia, vincolando parte delle attuali risorse della Cassa ammende, come peraltro già richiesto dal presidente della Conferenza Stato-regioni. Ciò per attivare, in tempi brevi, soluzioni strutturali alternative idonee e per garantire la formazione di personale adeguato e numericamente sufficiente, viste le gravissime carenze che già affliggono i Dipartimenti di salute mentale. Occorre poi assicurare il ruolo centrale dei Dipartimenti di salute mentale territoriali, nel definire e attuare i progetti individualizzati di dimissione per ciascuna persona internata, coinvolgendo famiglie, istituzioni, enti locali.

Fa presente, poi, alcuni « nodi » che attendono di essere sciolti: occorre metter mano a una riforma degli articoli del codice penale e di procedura penale che si riferiscono ai concetti di pericolosità sociale del « folle reo, di incapacità e di

non imputabilità », che determinano il percorso di invio agli OPG, e quindi, d'ora in poi, l'invio alle nuove « residenze psichiatriche ». Residenze non meglio qualificate, il cui numero dovrà essere stabilito dalle regioni (sulla base di quali criteri?): è fin troppo facile prevedere la moltiplicazione di queste residenze, ciascuna delle quali doveva essere inizialmente dotata di venti posti letto, numero poi scomparso, in sede di approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato. L'allestimento di « nuove residenze psichiatriche », che si suppone saranno più appropriate sotto il profilo logistico e più assistite sotto il profilo sanitario, legittimerà le varie istanze sanitarie e giudiziarie ad abbassare la soglia di accesso ai nuovi surrogati degli OPG.

E mentre è facile prevedere un notevole aumento del numero degli internamenti, nulla garantisce che l'abnorme sistema di proroghe delle misure di sicurezza, attualmente utilizzato, venga a cessare; la proliferazione di residenze ad alta sorveglianza, dichiaratamente sanitarie, riconsegna agli psichiatri la responsabilità della custodia, ricostruendo in concreto il nesso cura-custodia, e quindi responsabilità penale del curante-custode; si continua a non stabilire adeguate garanzie per l'internato, a differenza del regime carcerario, in cui quanto meno una serie di garanzie per i detenuti - in primis la certezza di fine pena - esistono in misura molto articolata. In altre parole, si rifondano nel 2012 misure specifiche per i «folli rei»: da un lato si ribadisce un nesso inaccettabile, riproponendo uno stigma di carattere generale; dall'altro ci si collega a sistemi di sorveglianza e gestione esclusiva da parte degli psichiatri, ricostituendo in queste strutture tutte le caratteristiche dei manicomi.

Osserva, quindi, che la proposta che viene da operatori ed esperti del settore è che il Ministero della salute sia almeno impegnato dal Parlamento a erogare immediatamente alle regioni i finanziamenti previsti per l'esercizio dell'attività, allo scopo di finanziare progetti terapeuticoriabilitativi individualizzati a favore degli attuali internati negli OPG. Utilizzando questi *budget* individualizzati di cura, i Dipartimenti di salute mentale di origine potranno e dovranno prendere in carico, attraverso le strutture e i servizi già oggi presenti e disponibili, i soggetti da dimettere dagli OPG, stabilendo criteri, vincoli e tempistiche certe, di concerto con le regioni.

Fa presente, infine, che il Ministro della giustizia, Paola Severino, ha assicurato che i malati socialmente pericolosi non saranno lasciati liberi, mentre quelli non particolarmente pericolosi (la maggior parte) saranno sorvegliati discretamente da agenti penitenziari e da infermieri. Al di là delle buone intenzioni (e l'esperienza insegna che molto spesso le buone intenzioni sono foriere di disastri), bisogna tuttavia uscire dal vago e definire percorsi, risorse, mezzi. Troppe volte si è visto ambiziose riforme naufragare miseramente per la mancata attuazione delle necessarie strutture.

Laura MOLTENI (LNP) esprime notevoli perplessità sul merito dell'articolo 3-ter del decreto-legge. Pur riconoscendo che gli OPG riguardano situazioni ibride tra la figura del detenuto e quella del paziente, ritiene che, trattandosi di persone malate e pericolose per se stesse e per gli altri, spesso autrici di delitti efferati, occorre comunque garantire che per esse siano assicurate adeguate misure di sicurezza sociale. Con riferimento poi al termine previsto dal decreto-legge per il definitivo superamento degli OPG, ritiene che esso sia troppo ravvicinato, considerato che, allo stato attuale, non vi è un numero sufficiente di agenti di polizia penitenziaria né di infermieri atti alla custodia territoriale dell'ex internato, ciò che tra l'altro rende irrealizzabile la previsione legislativa. Con la chiusura degli OPG va poi affrontata anche la questione relativa all'inserimento degli ex internati che hanno cessato di essere socialmente pericolosi in un contesto sociale rispetto al quale sono rimasti estranei per anni. Rileva, infine, che occorre assicurare adeguata tutela ai parenti delle vittime colpite dai reati efferati compiuti dalle persone ex socialmente pericolose che rientrano nel territorio di appartenenza.

Luisa BOSSA (PD) evidenzia talune lacune presenti, a suo avviso, nel testo dell'articolo in esame: l'inadeguatezza della copertura finanziaria; il rischio che si moltiplichino le residenze psichiatriche non meglio qualificate; il fatto che il concetto di « pericolosità sociale » sia collegato all'infermità mentale; la mancata previsione di garanzie per il soggetto internato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva che se il Governo, come appare oramai certo, non è intenzionato a modificare il testo del decreto-legge, come approvato dal Senato, sarebbe opportuno valutare la presentazione in Assemblea di ordini del giorno al fine di: garantire che sia dato rilievo ai Dipartimenti di salute mentale nell'adozione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 3-ter del decretolegge; correggere la copertura finanziaria prevista, evitando di sottrarre risorse ai fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 3-ter del decretolegge; ripristinare un più corretto rapporto con le regioni.

Sabina FABI (LNP) richiama un articolo apparso su tutti i quotidiani del giorno, che riporta l'episodio di un pugile assassino, assolto per incapacità d'intendere e di volere al momento del fatto, dopo cinque anni di ospedale psichiatrico giudiziario, senza aver scontato nessun giorno di carcere. Con riferimento a questo episodio, si domanda cosa accadrà quando persone come questa verranno rimesse in libertà, dal momento che,

realisticamente, le nuove strutture non saranno mai pronte entro il mese di marzo 2013.

Carlo CICCIOLI (PdL), relatore, intervenendo in replica, avverte di aver predisposto una proposta di parere, anche alla luce dei colloqui attivati con gli operatori del settore, nonostante il poco tempo avuto a disposizione. Rileva come la disposizione di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge sarebbe stata inserita occasionalmente in un testo recante disposizioni concernenti il problema del sovraffollamento delle carceri. Per quanto riguarda specificamente il problema dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, fa presente che il 50 per cento di essi tiene comportamenti antisociali non gravi. Con riferimento agli OPG, ritiene che sussistano alcuni nodi delicati: innanzitutto, non esiste un regolamento che stabilisca i comportamenti da tenere nei confronti di persone aventi bisogno, allo stesso tempo, di cure e di custodia coatta. Inoltre, in tutte le regioni non esistono strutture adatte né personale preparato, essendo venuta meno la figura dell'infermiere-custode.

In relazione alla norma di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 viene rifinanziato ma cinque regioni « virtuose », hanno già esaurito i fondi, mentre le altre hanno dei programmi accertati.

Alla luce di queste considerazioni, illustra alla Commissione la proposta di parere predisposta (*vedi allegato 1*).

Laura MOLTENI (LNP) propone di procedere alla votazione per parti separate della proposta di parere formulata dal relatore, essendo favorevole alla condizione che prevede lo stralcio dell'articolo 3-ter, ma contraria all'osservazione relativa al tema delle regioni virtuose, in quanto teme che le regioni « virtuose » si facciano carico del problema delle persone internate negli OPG, anche per conto delle altre regioni che in disavanzo

finanziario ben difficilmente provvederanno alla realizzazione delle nuove strutture.

Anna Margherita MIOTTO (PD) condivide solo alcune parti della proposta di parere formulata dal relatore: in particolare, non è d'accordo con la proposta di stralcio dell'articolo 3-ter né con la previsione di termini così lontani per il definitivo superamento degli OPG e per l'adozione del decreto da parte del Ministro della salute. Propone, inoltre, di eliminare dal terzo capoverso della premessa il riferimento ai tempi dell'esame parlamentare presso il Senato e di inserire altresì tra le premesse l'esigenza di valorizzare il ruolo dei Dipartimenti di salute mentale nell'adozione del parere di cui al comma 2 dell'articolo 3-ter.

Paola BINETTI (UdCpTP) ritiene che sia corretto prevedere termini più ampi rispetto a quelli stabiliti dal decreto per il definitivo superamento degli OPG e per l'adozione del decreto da parte del Ministro della salute.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che i termini previsti dal decreto siano effettivamente troppo ravvicinati, con il rischio che le strutture non vengano realizzate in tempo utile, che non venga reperito il personale necessario e che gli internati siano rimessi in libertà.

Carlo CICCIOLI (PdL), relatore, accogliendo in parte le obiezioni e le proposte avanzate dai colleghi intervenuti, riformula la propria proposta di parere (vedi allegato 2).

Laura MOLTENI (LNP) esprime, a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere come riformulata dal relatore.

La Commissione respinge la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata. Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, non essendo stata presentata alcuna proposta alternativa di parere e considerato che la II Commissione deve concludere l'esame in sede referente in modo da consentire l'inizio della discussione generale in Assemblea per il pomeriggio di oggi al termine delle votazioni, la Commissione non è nelle condizioni di esprimere un parere sul provvedimento in esame.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO – Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 13.35.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1º febbraio 2012.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che nella seduta precedente sono stati espressi, da parte del relatore e del Governo, i pareri su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4 del nuovo testo unificato e che si sono svolti interventi per illustrazione degli emendamenti stessi. Nella seduta odierna si passerà, quindi, alla votazione degli emendamenti all'articolo 4, previe dichiara-

zioni di voto da parte di coloro che vorranno intervenire.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), intervenendo sul proprio emendamento 4.30, sul quale è stato espresso parere contrario da parte del relatore e del Governo, annuncia l'intenzione di volerlo ritirare, essendo sensibile al richiamo fatto dal relatore nella seduta precedente, di non stravolgere l'impianto del testo. Per questa ragione, trattandosi di un emendamento interamente sostitutivo, preferisce ritirarlo, annunciando altresì il proprio voto favorevole su altri emendamenti che prevedono il principio della graduatoria.

Antonio PALAGIANO (IdV), intervenendo sul suo emendamento 4.1, sul quale è stato espresso parere contrario da parte del relatore e del Governo, chiede al relatore di modificare il proprio avviso, essendo disposto, eventualmente, a riformularlo nel senso di circoscriverlo. Qualora il relatore non dovesse accedere alla propria richiesta, chiede che l'emendamento sia posto comunque in votazione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, pur ritenendo che il principio alla base dell'emendamento 4.1 sia astrattamente condivisibile, non intende modificare il proprio parere, non condividendone il contenuto.

La Commissione respinge l'emendamento Mura 4.1.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 4.2 (vedi allegato 3).

Anna Margherita MIOTTO (PD) interviene sul proprio emendamento 4.4, rispetto al quale il relatore ed il Governo avevano invitato la presentatrice al ritiro, ribadendo l'opportunità di assicurare la rappresentanza di entrambi i generi nella commissione di cui all'articolo 4 del te-

sto. Insiste, dunque, nel voler porre in votazione l'emendamento 4.4, a sua firma.

Paola BINETTI (UdCpTP) annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 4.4, ritenendo che il problema di riequilibrare la rappresentanza dei generi esista ma che, nel caso di specie, l'accoglimento dell'emendamento in esame significherebbe privilegiare eccessivamente le poche donne presenti nelle classi « elevate ».

La Commissione respinge l'emendamento Miotto 4.4.

Antonio PALAGIANO (IdV), intervenendo sul proprio emendamento 4.10, sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario, ne raccomanda l'approvazione, rilevando come il principio del merito, condiviso teoricamente da tutti, debba essere attuato di fatto. A questo proposito, ricorda che l'emendamento in esame prevede che la commissione di cui all'articolo 4 del testo sia presieduta dal direttore del dipartimento cui afferisce l'incarico da assegnare anziché dal direttore sanitario, in modo tale da riconsegnare ai medici l'opportunità di valutare i propri colleghi.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 4.10 ed il successivo emendamento Palagiano 4.9.

Luciana PEDOTO (PD) ritira il proprio emendamento 4.5, sul quale il relatore ed il Governo avevano espresso parere contrario.

La Commissione approva gli identici emendamenti Palagiano 4.3, Miotto 4.7 e Pedoto 4.8, nonché l'emendamento Palagiano 4.11 (*vedi allegato 3*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, come già preannunciato nel corso della seduta precedente, annuncia di avere una proposta di riformulazione dell'emendamento Miotto 4.6, che passa ad illustrare: «Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) La nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale su indicazione del Rettore, sulla base della proposta formulata dal competente Consiglio di Facoltà o dalla analoga struttura di coordinamento interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare ».

Anna Margherita MIOTTO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento.

Il ministro Renato BALDUZZI fa presente che nella riformulazione dell'emendamento 4.6 sarebbe opportuno sostituire il riferimento al Consiglio di facoltà con quello al competente organo dell'Ateneo, in considerazione della recente riforma dell'università.

Anna Margherita MIOTTO (PD) concordando con il ministro, riformula il suo emendamento 4.6.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 4.6, come testé riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 4.6, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Antonio PALAGIANO (IdV), intervenendo sull'emendamento 4.12, di cui è cofirmatario, rispetto al quale il Governo ed il relatore avevano espresso parere contrario, fa notare come esso costituisca un emendamento centrale, in quanto si basa sul principio della graduatoria e su quello del *curriculum* secondo il modello comunitario.

Anna Margherita MIOTTO (PD), con riferimento all'emendamento 4.12, obietta che la restrizione ai « tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti » diventa inutile se c'è la graduatoria.

Paola BINETTI (UdCpTP) rileva come debba essere consentito al direttore generale di effettuare una scelta nell'ambito di determinati parametri, in modo che costui possa individuare un soggetto che abbia caratteristiche e prerogative tali da potersi facilmente inserire in un certo contesto.

A suo avviso è necessario, infatti, che, oltre a possedere tutti i titoli, la persona prescelta sia effettivamente capace di governare i processi decisionali in un determinato ambito. Sulla base dell'esperienza, ritiene dunque che la soluzione preferibile sia quella di prevedere che la scelta sia compiuta fra i tre candidati migliori, elencati in ordine alfabetico.

Gian Carlo ABELLI (PdL) evidenzia come il concetto di scelta « migliore » è relativo, in quanto non può non essere riferito a ciascuna azienda. Ritiene altresì che, in questo campo, sia opportuno abbandonare gli atteggiamenti demagogici, che hanno portato in precedenza alla formulazione di emendamenti in cui si parlava di « prove di esame » con riferimento alla figura del chirurgo.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) ricorda di aver modificato il proprio orientamento, avendo indicato in un primo momento il criterio della terna, per poi addivenire al criterio del « vincitore di un concorso ». Specifica che la propria scelta è determinata dalla constatazione della « cattiva politica », che domina la gestione della sanità in molte regioni.

Laura MOLTENI (LNP) richiama l'intervento dell'onorevole Burtone, che ha denunciato un modo cattivo di gestire le scelte nel settore della sanità, operante in determinate regioni, a fronte del quale vi sono, invece, regioni « virtuose » in cui la sanità è gestita in maniera efficace. Ritiene che il direttore generale debba assumersi le proprie responsabilità, effettuando la scelta nell'ambito dei soggetti migliori, considerato anche che le scelte devono essere contestualizzate rispetto a determinati parametri e a oggettive esigenze dell'azienda ospedaliera.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, ribadisce di non essere favorevole all'emendamento 4.12, anche in considerazione del fatto che ritiene preferibile l'emendamento Barani 4.13, del quale peraltro propone una ulteriore riformulazione, alla luce del dibattito sviluppatosi in materia. Propone quindi di riformulare la lettera b) come segue: b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curriculum, dei titoli professionali posseduti, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, seleziona una terna di candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi. Il direttore generale individua il candidato da nominare sulla base della terna predisposta dalla Commissione. Qualora il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse lasciarlo o decadere entro 3 anni dalla nomina, si procederà alla sostituzione scegliendo fra gli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale.

Il ministro Renato BALDUZZI dichiara di essere favorevole alla riformulazione dell'emendamento 4.13 proposta dal relatore, pur ritenendo preferibile introdurre la previsione secondo cui, laddove il direttore generale non intenda nominare il primo candidato, dovrà motivarne analiticamente le ragioni.

Lucio BARANI (PdL), accogliendo le proposte avanzate dal relatore e dal Ministro, riformula il suo emendamento 4.13 (vedi allegato 3).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Barani 4.13 (nuova formulazione).

Nunzio Francesco TESTA (UdCpTP) rileva che la previsione della terna sia eccessivamente vincolante in quanto costringe la commissione di cui all'articolo 4 del testo a selezionare tre nomi anche laddove ciò non sia oggettivamente possibile in quanto non è detto che vi siano necessariamente tre soggetti idonei. Sarebbe, a suo avviso, preferibile prevedere che la commissione selezioni « da uno a tre candidati », anziché « una terna di candidati ».

Antonio PALAGIANO (IdV) fa notare come l'emendamento Barani 4.13 vada in una direzione completamente opposta a quella dell'emendamento 4.12, di cui egli stesso è sottoscrittore. Ritiene, quindi, che a questo punto si tratta di compiere una scelta radicale, in un senso o nell'altro.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che, in caso di recepimento della proposta avanzata dall'onorevole Testa, si correrebbe il rischio di innescare un meccanismo « perverso »: in presenza di un unico candidato, nominato dalla commissione, in caso di abbandono di quest'ultimo l'azienda si ritroverebbe senza dirigente.

Anna Margherita MIOTTO (PD) evidenzia come si sia in presenza di un vero e proprio ballottaggio tra l'emendamento 4.12 e l'emendamento 4.13, essendo la Commissione chiamata ad effettuare una scelta netta tra il criterio della graduatoria ed il criterio della « mano libera ». A suo avviso, la graduatoria costituisce

l'unico criterio attraverso il quale si seleziona effettivamente il merito.

Paola BINETTI (UdCpTP) contesta l'osservazione fatta dall'onorevole Miotto, secondo cui la Commissione sarebbe chiamata a compiere una scelta così drastica, facendo notare come, invece, esistano delle soluzioni intermedie.

La Commissione respinge l'emendamento Mura 4.12.

Antonio PALAGIANO (IdV) dichiara il proprio voto contrario all'emendamento 4.13, come riformulato.

Luciana PEDOTO (PD) si associa alla dichiarazione di voto dell'onorevole Palagiano, evidenziando altresì come, a suo avviso, sia stato perso di vista l'obiettivo, più volte annunciato, di spezzare il legame tra politica e sanità. L'unico criterio in grado di superare la situazione attuale non può che essere, a suo avviso, quello della graduatoria.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, alla luce degli interventi svolti, propone al deputato Barani di riformulare l'emendamento 4.13, inserendo la previsione – proposta dal deputato Testa – in base alla quale la commissione seleziona « da uno a tre candidati ».

Lucio BARANI (PdL) riformula ulteriormente il suo emendamento 4.13, nel senso proposto dal relatore (*vedi allegato 3*).

Il ministro Renato BALDUZZI dichiara di rimettersi alla Commissione sull'emendamento Barani 4.13, ulteriormente riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Barani 4.13, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Barani 4.13 (nuova ulteriore riformulazione) sono da intendersi preclusi i seguenti emendamenti: Pedoto 4.15, Palagiano 4.14, Palagiano 4.17, Miotto 4.18, Palagiano 4.20, Miotto 4.19, Palagiano 4.22, Mura 4.21, Miotto 4.16, Palagiano 4.23 e Palagiano 4.24.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

Testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

ALLEGATO 1

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 4909 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri », non modificato nel corso dell'esame in sede referente;

ritenuta condivisibile la finalità generale dell'articolo 3-ter, rappresentata dal superamento delle attuali cinque strutture degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari facenti capo al Ministero della Giustizia e dalla contestuale acquisizione, da parte dei servizi sanitari regionali, delle funzioni di cura e riabilitazione delle persone sottoposte a misure di sicurezza (come già attuato nel caso di Castiglione delle Stiviere);

rilevato, innanzitutto, che una materia così importante, quale l'assistenza sanitaria a persone/pazienti con disturbi mentali autori di reato, aventi implicazioni di ordine sanitario, giuridico, culturale, economico e sociale, necessiti di ben più articolata ed approfondita discussione di quella che si è svolta al Senato, e comunque di tempi più ampi rispetto a quelli relativi all'esame di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge;

ritenuto opportuno che la materia della chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari venga disciplinata con un apposito ed organico disegno di legge, attraverso lo stralcio dell'articolo 3-ter, anche al fine di consentire di valutare attentamente e recepire le diverse criticità rappresentate dalle Regioni in ordine ai tempi e alle risorse finanziarie necessarie per portare a compimento il progetto in questione;

considerato peraltro che lo stralcio e il conseguente esame parlamentare di un apposito disegno di legge consentirebbe l'acquisizione dei pareri tecnici da parte delle società scientifiche competenti in materia, della magistratura giudicante e di sorveglianza, che non è stato possibile audire, nonché di acquisire un maturo e diffuso consenso degli enti locali e relativi servizi sociali, delle aziende sanitarie, compresi i Dipartimenti di salute mentale:

rilevato, in particolare, che le risorse economiche, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, considerate globalmente sufficienti dalle Regioni e dalla PA a condizione che vi sia apposito rifinanziamento per tutte quelle Regioni (specie le più « virtuose ») che hanno già impegnato la loro quota 2012-2013 per opere di edilizia sanitaria in corso di realizzo;

considerato altresì che, per quanto riguarda i tempi per il compimento del progetto in questione, le procedure previste dal citato articolo 20 necessitano di tempi tecnici certamente superiori all'anno, posto che il tempo medio regionale per l'esecutività dell'impiego e del ristoro effettivo delle risorse è dimostrato essere pari a circa 36-48 mesi;

atteso inoltre che il decreto del Ministro salute di natura non regolamentare necessita di tempi più lunghi rispetto al 31 marzo 2012, data la complessità del rapporto sanitario-penitenziario dell'esecuzione delle misure di sicurezza;

per quanto concerne poi le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, relative rispettivamente, al monitoraggio del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e ai Poteri sostitutivi del governo, a fronte di un problema di certezza ed esigibilità delle risorse economiche da parte delle Regioni e della PA, nonché della previsione di tempi particolarmente ristretti, le medesime sono da considerarsi « punitive », in particolare per le regioni cosiddette « virtuose »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- *a)* la Commissione di merito proponga all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 3-ter;
- *b)* ove la Commissione non ritenga di recepire la condizione di cui alla lettera *a)*, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3-*ter* sia fissato al 1º febbraio 2016 e conseguentemente il termine di cui al comma 2 sia fissato al 31 marzo 2015;

e con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione per il rifinanziamento per quelle regioni « virtuose » che hanno già utilizzato le risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per opere di ristrutturazione sanitaria.

ALLEGATO 2

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 4909 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri », non modificato nel corso dell'esame in sede referente;

ritenuta condivisibile la finalità generale dell'articolo 3-ter, rappresentata dal superamento delle attuali cinque strutture degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari facenti capo al Ministero della Giustizia e dalla contestuale acquisizione, da parte dei servizi sanitari regionali, delle funzioni di cura e riabilitazione delle persone sottoposte a misure di sicurezza (come già attuato nel caso di Castiglione delle Stiviere);

rilevato, innanzitutto, che una materia così importante, quale l'assistenza sanitaria a persone/pazienti con disturbi mentali autori di reato, aventi implicazioni di ordine sanitario, giuridico, culturale, economico e sociale, necessiti di tempi più ampi rispetto a quelli relativi all'esame di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge;

auspicando che il Governo, nella predisposizione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3-ter, acquisisca il consenso degli enti locali e promuova altresì un confronto con i servizi sociali, le aziende sanitarie e soprattutto con i Dipartimenti di salute mentale;

rilevato, in particolare, che le risorse economiche, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, considerate globalmente sufficienti dalle regioni e dalla pubblica amministrazione a condizione che vi sia apposito rifinanziamento per tutte quelle regioni (specie le più « virtuose ») che hanno già impegnato la loro quota 2012-2013 per opere di edilizia sanitaria in corso di realizzazione;

considerato altresì che, per quanto riguarda i tempi per il compimento del progetto in questione, le procedure previste dal citato articolo 20 necessitano di tempi tecnici certamente superiori all'anno, posto che il tempo medio regionale per l'esecutività dell'impiego e del ristoro effettivo delle risorse è dimostrato essere pari a circa 36-48 mesi;

atteso inoltre che il decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previsto al comma 2 dell'articolo 3-ter, necessita di tempi più lunghi rispetto al 31 marzo 2012, data la complessità del rapporto sanitario-penitenziario dell'esecuzione delle misure di sicurezza;

per quanto concerne poi le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, relative rispettivamente, al monitoraggio del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e ai poteri sostitutivi del Governo, a fronte di un problema di certezza ed esigibilità delle risorse economiche da parte delle regioni e della pubblica amministrazione, nonché della previsione di tempi particolarmente ristretti, le medesime sono da considerarsi « punitive », in particolare per le regioni cosiddette « virtuose »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito lettere *a*) e *b*) del com l'opportunità di modificare il termine di 3-ter del decreto-legge.

cui al comma 1 dell'articolo 3-ter, fissandolo al 1º febbraio 2015 e, conseguentemente, il termine di cui al comma 2 fissandolo al 31 marzo 2014;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la copertura finanziaria prevista dal decreto-legge, senza sottrarre risorse ai fondi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 7 dell'articolo 3-ter del decreto-legge.

ALLEGATO 3

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

EMENDAMENTI APPROVATI E NUOVE FORMULAZIONI

Al comma 1, dopo le parole: struttura complessa aggiungere le seguenti: previo avviso cui l'Azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità.

4. 2. Miotto.

(approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina.

* 4. 3. Palagiano, Mura.

(approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina.

* **4. 7.** Miotto.

(approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina.

* 4. 8. Pedoto.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ma comunque esterni all'azienda interessata alla copertura del posto.

4. 11. Palagiano, Mura.

(approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere, in fine, la seguente: a-bis) La nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale su indicazione del Rettore, su proposta del coordinamento interdipartimentale o dell'analogo competente organo dell'Ateneo, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare.

4. 6. (Nuova formulazione) Miotto.

(approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curriculum, dei titoli professionali posseduti, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, seleziona una terna di candidati che hanno ottenuto i migliori pun-(approvato) teggi. Il direttore generale individua il candidato da nominare sulla base della terna predisposta dalla Commissione, motivandone analiticamente la scelta. Qualora il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse lasciarlo o decadere entro 3 anni dalla nomina, si procederà alla sostituzione scegliendo fra gli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale.

4. 13. (nuova formulazione) Barani.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei *curriculum*, dei titoli professionali posseduti, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, seleziona da uno a tre candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi. Il direttore generale individua il candidato da nominare sulla base della terna predisposta dalla Commissione, motivandone analiticamente la scelta. Qualora il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse lasciarlo o decadere entro 3 anni dalla nomina, si procederà alla sostituzione scegliendo fra gli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale.

4. 13. (ulteriore nuova formulazione) Barani.

(approvato)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
SEDE CONSULTIVA:	
DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	139
ALLEGATO 1 (Proposta di parere formulata dal relatore)	143
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	145
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Nuovo testo C. 4240 Lanzarin (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	141
,	141
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (parti I, II e III). COM(2011)452 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. COM(2011)453 def. (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	141
ALLEGATO 3 (Proposta di parere formulata dal relatore)	147
ERRATA CORRIGE	142

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1º febbraio 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, tenuto conto dell'ampio dibattito svoltosi

nella seduta dello scorso 1º febbraio, ritiene opportuno che il parere della XIV Commissione riprenda le argomentazioni avanzate dai colleghi in quella sede. Ritiene che in tal modo la XIV Commissione assolva al proprio compito – senza entrare nel merito delle questioni che saranno affrontate in sede di esame di merito del provvedimento da parte della II Commissione Giustizia – di richiamare le criticità e la necessità per l'Italia di adempiere alle indicazioni e agli indirizzi formulati dall'Unione europea.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per il parere formulato, che condivide, e che tiene conto di tutte le questioni emerse nella discussione già svolta in XIV Commissione, auspicando che possa essere tenuto in debito conto dalla Commissione di merito e dal Governo. Chiede quindi al relatore se non ritenga opportuno precisare, richiamando la sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 21 dicembre 2010, quali siano i casi più rilevanti, dei 475 richiamati, nei quali si sia registrata la violazione della Convenzione Europea da parte dello Stato italiano per i ritardi nella corresponsione dell'indennizzo. Riterrebbe inoltre opportuno, ove siano già disponibili, dare conto dei risultati della consultazione avviata dalla Commissione europea sul Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione.

Marco MAGGIONI (LNP) a nome della Lega sottolinea la totale contrarietà al provvedimento in oggetto. Quello del sovraffollamento delle carceri è un problema reale, che non si può però risolvere con le misure previste dal decreto-legge in esame, che anzi interviene in senso del tutto opposto a quanto sarebbe necessario e a quanto auspicato dai cittadini, ovvero la costruzione di nuovi penitenziari.

Per tali motivi preannuncia sin d'ora il parere contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Nicola FORMICHELLA (PdL) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, e preannuncia il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere formulata. Il decretolegge in esame rappresenta un intervento importante e urgente a fronte della difficile situazione delle carceri italiane, anche riconducibile ad un abuso dell'istituto della carcerazione preventiva, alla eccessiva lentezza dei processi, e al numero elevato di detenuti in attesa di giudizio. Si tratta di questioni rispetto alle quali il provvedimento non è certo risolutivo, ma rappresenta in ogni caso un primo intervento utile.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, rispondendo alle osservazioni formulate dal collega Gozi, precisa in primo luogo che non sono ancora disponibili dati riguardanti l'esito delle consultazioni avviate dalla Commissione europea sul Libro verde, e non è dunque possibile aggiungere al parere elementi conoscitivi sul punto. Quanto invece ai 475 casi di violazione della Convenzione europea da parte dello Stato italiano per i ritardi nella corresponsione dell'indennizzo, citati nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 21 dicembre 2010, ritiene opportuno fare esplicito riferimento, nel parere, alla Relazione del Governo sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano (anno 2010) trasmessa al Parlamento il 28 giugno 2011, nella quale tali casi sono richiamati in dettaglio.

Formula pertanto una nuova proposta di parere con osservazione (*vedi allegato 2*), in tal senso integrata.

Sandro GOZI (PD) condivide la proposta di integrazione del relatore e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere.

Antonio GAGLIONE (Misto) chiede al relatore alcune precisazioni in ordine ai 475 casi di tardivo indennizzo richiamati dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, precisa che si tratta di casi tra loro distinti, rispetto ai quali vi è stata una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'Uomo per violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata, censurando anche il profilo dell'insufficienza delle somme corrisposte a titolo di equa riparazione, nonché quello di ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata.

Nuovo testo C. 4240 Lanzarin.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1º febbraio 2012.

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo a nome del relatore, onorevole Castiello, impossibilitata a partecipare ai lavori odierni, sottolinea che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione Ambiente entro la mattina di domani, tenuto conto del fatto che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio già a partire dal prossimo lunedì 13 febbraio.

Osserva che sulla base delle indicazioni avute dall'onorevole Castiello e delle questioni già evidenziate in sede di relazione, il parere dovrebbe concentrarsi sulla corrispondenza tra l'articolo 2 della proposta di legge e gli articoli 18 e 21 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, formulando in proposito una apposita osservazione.

Sandro GOZI (PD) riterrebbe opportuno un ulteriore approfondimento del provvedimento, anche in presenza del relatore. Sottolinea che, ove vi siano profili problematici in ordine alla conformità della proposta di legge ai contenuti della direttiva rifiuti, questi dovrebbero essere formulati nella forma di una condizione.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata alle ore 13.45 di domani, mercoledì 8 febbraio.

La seduta termina alle 13.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (parti I, II e III).

COM(2011)452 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario.

COM(2011)453 def.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 1º febbraio 2012.

Massimo POMPILI (PD), relatore, formula una bozza di parere con condizioni e osservazioni (vedi allegato 3), nella quale ha tenuto conto delle indicazioni pervenute da parte di alcuni colleghi per le vie brevi.

Invita quindi i deputati della Commissione a far pervenire in forma scritta le proprie eventuali osservazioni e integrazioni alla proposta di parere, affinché si possa pervenire alla definizione e approvazione di un testo quanto più possibile condiviso.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* parlamentari n. 600 del 1º febbraio, a pagina 107, venticinquesima riga, dopo la parola « conclusione. », aggiungere le seguenti « - Parere favorevole ».

A pagina 107, trentaseiesima riga, prima delle parole « Esame congiunto » inserire le seguenti: « Seguito dell' ».

A pagina 116, prima colonna, diciassettesima riga, dopo la parola « conclusione. », aggiungere le seguenti « - Parere favorevole ».

A pagina 117, prima colonna, diciassettesima riga, prima delle parole « Esame congiunto » inserire le seguenti: « Seguito dell' ».

ALLEGATO 1

DL n. 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (C. 4909, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione (Politiche del-l'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 4909 Governo, approvato dal Senato, di conversione del DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri;

ricordato che:

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito (Causa Sulejmanovic c.
Italia – Seconda Sezione – sentenza 16
luglio 2009 – ricorso n. 22635/03) che,
sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale
che deve essere riconosciuto a ciascun
detenuto all'interno della propria cella ai
termini della Convenzione, la mancanza
evidente di spazio costituisce violazione
dell'articolo 3 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo, relativo al divieto di
trattamenti inumani e degradanti;

con riferimento ad un profilo connesso a quello sopra richiamato, l'Italia è inoltre sottoposta dal 2001 ad un monitoraggio periodico, da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, delle misure adottate per risolvere il problema strutturale della lentezza della giustizia;

a tale riguardo il 2 dicembre 2010 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha invitato, con la risoluzione CM/ResDH(2010)224, il Governo italiano a modificare la legge n. 89/2001 (cosiddetta « legge Pinto ») in modo da accelerare la

corresponsione degli indennizzi per eccessiva durata dei processi previsti da tale legge;

la risoluzione faceva seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 21 dicembre 2010 (Causa Gaglione ed altri c. Italia) che ha constatato in 475 casi la violazione della Convenzione Europea da parte dello Stato italiano per i ritardi nella corresponsione dell'indennizzo;

l'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea, stabilisce che « L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali »;

il programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, prevede un impegno particolare dell'UE in materia di detenzione;

sulla base di tale programma il 14 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato il documento « Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo – Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione » (COM(2011)327);

il documento ribadisce che, sebbene le questioni sulla detenzione rientrino nella competenza degli Stati membri, le condizioni di detenzione possono avere un impatto diretto sul buon funzionamento del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'interno dell'Unione. In questo quadro, il Libro verde ha inteso approfondire il tema dell'interazione tra le condizioni della detenzione e gli strumenti del riconoscimento reciproco adottati a livello UE (quali ad esempio il Mandato d'arresto europeo e l'Ordinanza cautelare europea), avviando una consultazione pubblica che si è conclusa lo scorso 30 novembre;

in particolare, oggetto di consultazione è stata la richiesta di informazioni circa le misure alternative alla custodia cautelare e alla detenzione previste dagli ordinamenti nazionali e circa l'opportunità di promuovere tali misure a livello UE e/o di stabilire norme minime nell'ambito dell'Unione europea che regolino la durata massima della custodia. Ulteriori quesiti hanno riguardato la possibilità di migliorare il controllo delle condizioni di detenzione da parte degli Stati membri e di incoraggiare le amministrazioni penitenziarie a lavorare in rete e a stabilire le migliori pratiche;

il 15 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE, nella quale ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri;

il Parlamento europeo ha inoltre invitato la Commissione e le istituzioni UE ad avanzare una proposta legislativa sui diritti delle persone private della libertà, e a sviluppare ed applicare regole minime per le condizioni carcerarie e di detenzione nonché standard uniformi per il risarcimento delle persone ingiustamente detenute o condannate;

considerato che il provvedimento contiene alcune prime misure volte ad « allentare » la tensione detentiva, in attesa di provvedimenti maggiormente strutturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

provveda la Commissione di merito ad individuare con il Governo un percorso legislativo idoneo a garantire l'adempimento delle obbligazioni dell'Italia in sede europea concernenti la situazione carceraria e la inadeguatezza del sistema giudiziario.

ALLEGATO 2

DL n. 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (C. 4909, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche del-l'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 4909 Governo, approvato dal Senato, di conversione del DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri;

ricordato che:

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito (Causa Sulejmanovic c.
Italia – Seconda Sezione – sentenza 16
luglio 2009 – ricorso n. 22635/03) che,
sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale
che deve essere riconosciuto a ciascun
detenuto all'interno della propria cella ai
termini della Convenzione, la mancanza
evidente di spazio costituisce violazione
dell'articolo 3 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo, relativo al divieto di
trattamenti inumani e degradanti;

con riferimento ad un profilo connesso a quello sopra richiamato, l'Italia è inoltre sottoposta dal 2001 ad un monitoraggio periodico, da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, delle misure adottate per risolvere il problema strutturale della lentezza della giustizia;

a tale riguardo il 2 dicembre 2010 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha invitato, con la risoluzione CM/ResDH(2010)224, il Governo italiano a modificare la legge n. 89/2001 (c.d. « legge Pinto ») in modo da accelerare la corre-

sponsione degli indennizzi per eccessiva durata dei processi previsti da tale legge;

la risoluzione faceva seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 21 dicembre 2010 (Causa Gaglione ed altri c. Italia) che ha constatato in 475 casi la violazione della Convenzione Europea da parte dello Stato italiano per i ritardi nella corresponsione dell'indennizzo, sentenza richiamata anche dalla Relazione del Governo sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano (anno 2010) trasmessa al Parlamento il 28 giugno 2011;

l'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea, stabilisce che « L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali »;

il programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, prevede un impegno particolare dell'UE in materia di detenzione;

sulla base di tale programma il 14 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato il documento «Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario

europeo – Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione » (COM(2011)327);

il documento ribadisce che, sebbene le questioni sulla detenzione rientrino nella competenza degli Stati membri, le condizioni di detenzione possono avere un impatto diretto sul buon funzionamento del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'interno dell'Unione. In questo quadro, il Libro verde ha inteso approfondire il tema dell'interazione tra le condizioni della detenzione e gli strumenti del riconoscimento reciproco adottati a livello UE (quali ad es. il Mandato d'arresto europeo e l'Ordinanza cautelare europea), avviando una consultazione pubblica che si è conclusa lo scorso 30 novembre;

in particolare, oggetto di consultazione è stata la richiesta di informazioni circa le misure alternative alla custodia cautelare e alla detenzione previste dagli ordinamenti nazionali e circa l'opportunità di promuovere tali misure a livello UE e/o di stabilire norme minime nell'ambito dell'Unione europea che regolino la durata massima della custodia. Ulteriori quesiti hanno riguardato la possibilità di migliorare il controllo delle condizioni di detenzione da parte degli Stati membri e di incoraggiare le amministrazioni penitenziarie a lavorare in rete e a stabilire le migliori pratiche;

- il 15 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE, nella quale ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri;
- il Parlamento europeo ha inoltre invitato la Commissione e le istituzioni UE ad avanzare una proposta legislativa sui diritti delle persone private della libertà, e a sviluppare ed applicare regole minime per le condizioni carcerarie e di detenzione nonché standard uniformi per il risarcimento delle persone ingiustamente detenute o condannate;

considerato che il provvedimento contiene alcune prime misure volte ad « allentare » la tensione detentiva, in attesa di provvedimenti maggiormente strutturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

provveda la Commissione di merito ad individuare con il Governo un percorso legislativo idoneo a garantire l'adempimento delle obbligazioni dell'Italia in sede europea concernenti la situazione carceraria e la inadeguatezza del sistema giudiziario.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (parti I, II e III) (COM(2011)452 def.).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (COM(2011)453 def.)

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione,

esaminate la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452);

tenuto conto della raccomandazione adottata dall'Autorità bancaria europea il 9 dicembre che prevede la creazione, in via eccezionale e temporanea, entro la fine di giugno 2012, di una riserva supplementare di fondi propri da parte delle banche;

rilevato che la Camera dei Lord del regno Unito, il Senato francese e il Parlamento svedese hanno adottato un parere motivato, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ritenendo incompatibile con il principio di sussidiarietà l'articolo 443 della proposta di regolamento in esame, in quanto attribuisce alla Commissione europea, anziché ai singoli Stati membri, il potere di adottare, ove neces-

sario per salvaguardare la stabilità finanziaria regole prudenziali più stringenti;

considerato che:

a) la base giuridica della proposta di direttiva, costituita dall'articolo 53, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) riguardante l'accesso alle attività autonome e il loro esercizio, risulta corretta in quanto la direttiva concerne il coordinamento delle disposizioni nazionali che incidono sull'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di fornire servizi per gli enti creditizi e le imprese di investimento;

b) la base giuridica della proposta di regolamento, costituita dall'articolo 114, paragrafo 1, del TFUE, riguardante l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, è corretta in quanto i requisiti prudenziali fissati dalla proposta stessa sono strettamente correlati al funzionamento dei mercati finanziari, ed in particolare all'attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

c) entrambe le proposte in esame sono pienamente coerenti con il principio di sussidiarietà in quanto soltanto un'azione a livello europeo può assicurare requisiti prudenziali e condizioni di accesso identici per tutti gli istituti di credito e le imprese di investimento che operano in diversi Stati membri, garantire pari condizioni di concorrenza, ridurre la complessità della normativa, evitare ingiustificati costi di messa in conformità per l'esercizio delle attività transfrontaliere e scongiurare l'arbitraggio regolamentare;

d) anche la scelta di fissare i requisiti prudenziali dettagliati per gli enti creditizi e le imprese di investimento in un regolamento è coerente con i principi di sussidiarietà e proporzionalità ed è pienamente condivisibile in quanto intesa a garantire la diretta ed uniforme applicazione dei nuovi requisiti di capitale, evitando il rischio di disposizioni nazionali divergenti connesso al recepimento di una direttiva nei singoli ordinamenti e consentendo di operare più rapidamente, con norme direttamente applicabili, modifiche e adeguamenti della normativa concordati a livello internazionale o resi opportuni dagli sviluppi del mercato;

e) appare condivisibile l'attribuzione, prospettata dall'articolo 443 della proposta di regolamento, alla Commissione anziché alle singole autorità nazionali, del potere di aumentare temporaneamente il livello dei requisiti di capitale e la ponderazione del rischio per alcune esposizioni o di imporre requisiti più stringenti, per tutte le esposizioni o per quelle in uno o più settori, regioni o Stati membri, qualora sia necessario per fare fronte a modifiche nell'intensità dei rischi macro e microprudenziali derivanti da sviluppi del mercato. La fissazione dei requisiti patrimoniali, a fronte di mercati finanziari sempre più integrati e connessi, non si presta infatti a decisioni unilaterali, per quanto ispirate da maggior rigore, di singoli Stati membri dell'UE che potrebbero portare, peraltro, ad « corsa al rialzo » dei requisiti patrimoniali con effetti negativi sui costi di adeguamento delle banche e sulla erogazione del credito al sistema produttivo;

f) occorre tuttavia che nell'esercizio del potere di cui al richiamato articolo 443

della proposta di regolamento la Commissione tenga conto, dandone adeguata motivazione, delle specifiche caratteristiche e della situazione del sistema bancario e produttivo di ciascuno Stato membro;

g) andrebbe altresì precisato in che modo il potere della Commissione di cui all'articolo 443 si coordini con i poteri attribuiti, ai fini della definizione di standard, raccomandazioni e linee guida coall'Autorità bancaria muni, europea (EBA). In particolare, occorre chiarire se l'EBA potrebbe raccomandare alle autorità di vigilanza nazionali di applicare requisiti più stringenti, modificando nella sostanza la disciplina legislativa europea o debba proporre a tale scopo l'adozione di tali misure alla Commissione mediante il ricorso ad appositi atti delegati e di esecuzione secondo quanto stabilito agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'UE;

h) appare condivisibile, in linea di principio, l'attribuzione all'EBA del potere di elaborare norme tecniche che acquisirebbero carattere vincolante soltanto se recepite in atti delegati e di esecuzione della Commissione, che potrebbe soltanto in casi eccezionali modificare le decisioni delle autorità. Andrà tuttavia assicurata, attraverso le opportune intese con il Governo e le Istituzioni europee, la trasparenza e l'informazione dei Parlamenti nazionali nel corso dell'iter di elaborazione e approvazione delle norme tecniche e delle misure delegate ed esecutive che le recepiscono;

i) i forti incrementi richiesti dalla proposte in esame nella capitalizzazione delle banche – che porterebbero in particolare ad un innalzamento dall'8 per cento al 10,5 per cento del requisito minimo patrimoniale complessivo, indifferenziato per tutti i portafogli – potrebbero tradursi, in ultima istanza, in una riduzione delle risorse disponibili per il finanziamento del sistema produttivo italiano e di gran parte dei Paesi dell'Europa continentale, la cui principale fonte di finanziamento è costituita dal canale bancario;

- *j)* ciò vale soprattutto per le piccole e medie imprese in relazione alle quali, paradossalmente, il pacchetto di proposte in esame non prevede regole specifiche. Occorre pertanto valutare per i crediti concessi alle PMI la previsione di fattori di correzione volti a compensare l'incremento quantitativo del requisito patrimoniale minimo;
- k) i nuovi requisiti potrebbero, più in generale, tradursi in un ulteriore svantaggio competitivo per il sistema produttivo europeo rispetto ad altri partner globali. Va infatti considerato che, mentre nell'Unione europea l'accordo di Basilea 2 e 2,5 sono stati integralmente recepiti, negli Stati Uniti è ancora in corso una fase di sperimentazione in cui le banche tenute all'applicazione di Basilea 2 e Basilea 2,5 si conformano ai coefficienti regolamentari ufficiali previsti da Basilea 1, proseguendo nei lavori di attuazione dei metodi di Basilea 2. Analoghe fasi sperimentali sono in corso in Cina e in Turchia;
- l) andrebbero altresì valutati con attenzione gli effetti della raccomandazione adottata lo scorso 8 dicembre dalla nuova Autorità bancaria europea (EBA), che prevede la creazione, in via eccezionale e temporanea, entro la fine di giugno 2012, di una riserva supplementare di fondi propri da parte delle banche per raggiungere un livello pari al 9 per cento il rapporto tra il capitale di classe 1 e le attività ponderate per il rischio;
- m) la raccomandazione è stata motivata dall'EBA richiamando l'esigenza di creare un cuscinetto di capitale a fronte delle esposizioni delle banche in questione verso gli emittenti sovrani. Tale criterio è fortemente penalizzante verso le banche italiane, che detengono titoli di debito italiano, e finisce singolarmente con il privilegiare le banche di investimento che detengono titoli strutturati legati a cartolarizzazioni e a derivati ad alto rischio. La raccomandazione ha inoltre avuto l'effetto di dissuadere le banche ad acquistare titoli pubblici, a fronte della crisi del debito sovrano che investe diversi Stati membri;

- n) l'effetto combinato dell'introduzione dei nuovi requisiti di Basilea 3, cui i mercati tendono ad adeguarsi già prima dell'entrata in vigore delle nuova norme europee, e della decisione dell'EBA sopra richiamata aggrava, pertanto, il rischio già richiamato di un forte impatto negativo a breve e medio termine sull'erogazione del credito al sistema produttivo italiano, che, secondo alcune stime, potrebbe ridursi di 30 miliardi di euro entro il 2012;
- o) secondo notizie di stampa anche la Banca centrale europea avrebbe manifestato forti preoccupazioni per il potenziale impatto prociclico delle raccomandazioni dell'EBA sull'erogazione del credito suggerendo una revisione dei contenuti e delle scadenze in esse fissate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che nel testo delle proposte in esame sia stabilito che:

- 1) nell'esercizio del potere di aumentare temporaneamente il livello dei requisiti di capitale e la ponderazione del rischio per alcune esposizioni o di imporre requisiti più stringenti, di cui all'articolo 443 della proposta di regolamento, la Commissione tenga conto, dandone adeguata motivazione, delle specifiche caratteristiche e della situazione del sistema bancario e produttivo di ciascuno Stato membro;
- 2) l'aumento dei requisiti patrimoniali sia applicato laddove i crediti siano concessi alle PMI mediante l'introduzione di un « fattore correttivo » del 76,19 per cento nella formula per il calcolo dei risk weighted assets (le attività per cassa e fuori bilancio classificate e ponderate in base a differenti coefficienti connessi ai rischi, secondo le normative bancarie emanate dagli organi di vigilanza per il calcolo dei coefficienti di solvibilità);
- 3) sia assicurata, mediante apposite disposizioni da inserire nelle proposte in

esame nonché attraverso le opportune intese con il Governo, la trasparenza e l'informazione dei Parlamenti nazionali nel corso dell'iter di elaborazione e approvazione delle norme tecniche dell'EBA e delle misure delegate ed esecutive della Commissione che le recepiscono;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito se segnalare nel documento finale l'opportunità di:

a) stabilire, mediante apposite modifiche alle proposte in esame, una applicazione più graduale e flessibile dei nuovi requisiti, tenuto conto dell'andamento dell'economia europea e delle scadenze meno ravvicinate fissate al riguardo dagli Stati Uniti e da altri competitori globali;

b) procedere ad una revisione dei criteri stabiliti nella richiamata raccomandazione dell'Autorità bancaria europea in modo da modificare il criterio della contabilizzazione al valore di mercato dei titoli di debito sovrano e da stabilire in ogni caso scadenze meno ravvicinate per interventi di ricapitalizzazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	151
Comunicazioni del Presidente	151
Sui lavori della Commissione	151
Audizione del Ministro della Giustizia	151

Martedì 7 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. - Interviene il Ministro della giustizia Paola Severino, accompagnata dalla dottoressa Marcella Panucci, Capo della Segreteria del Ministro e dalla dottoressa Silvia Barocci, portavoce del Ministro.

La seduta comincia alle 12.50.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la Relazione annuale sulle attività | il proprio intervento, quindi dichiara di

svolte dalla Direzione Nazionale Antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1º luglio 2010-30 giugno 2011.

Sui lavori della Commissione.

La senatrice DELLA MONICA chiede che la seduta termini entro le ore 14,30 al fine di consentire ai senatori di partecipare alle sedute di altre Commissioni.

Il PRESIDENTE assicura che la seduta terminerà nel tempo richiesto.

Audizione del Ministro della Giustizia.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Ministro della giustizia, Paola Severino Di Benedetto, ricordando le materie di interesse della Commissione.

Il ministro SEVERINO inizia a svolgere

dover sospendere momentaneamente il proprio intervento in relazione ad altra attività parlamentare in corso.

Il senatore SERRA chiede un rinvio dell'audizione, alla luce delle circostanze.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.12.

Il ministro SEVERINO comunica di dover intervenire presso altri organi parlamentari e, pertanto, chiede che l'audizione odierna sia rinviata.

Il PRESIDENTE osserva che le altre Commissioni parlamentari potrebbero attendere che il Ministro completi almeno il proprio intervento introduttivo presso la Commissione antimafia.

Il ministro SEVERINO precisa che vi è una urgenza connessa al previsto esame, già nel pomeriggio della giornata odierna, da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge di sua competenza.

Il PRESIDENTE, dopo che si sono espressi in senso favorevole al rinvio dell'audizione l'onorevole GARAVINI, a nome del gruppo del Partito Democratico e l'onorevole TASSONE, a nome del gruppo dell'Unione di Centro, rinvia il seguito dell'audizione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sui lavori della Commissione	153
Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.	
Audizione del Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, Avv. Francesco Rocca (Svolgimento e conclusione)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza della presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 12.

Sui lavori della Commissione.

Margherita BONIVER, presidente, Comunica che dal 6 febbraio è operativo il sistema di rilevazione delle presenze dei parlamentari anche presso gli organi bicamerali e di inchiesta, secondo quanto determinato dagli uffici di presidenza delle due Camere e reso noto direttamente ai deputati e ai senatori. A tale fine è disponibile presso il banco della Presidenza del Comitato il foglio-registro per la raccolta delle firme.

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, Avv. Francesco Rocca. (Svolgimento e conclusione).

Margherita BONIVER, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Francesco ROCCA, Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, Margherita Boniver, presidente, il senatore Massimo LIVI BACCI (PD), i deputati Teresio DELFINO (UdCpTP).

Francesco ROCCA, Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione. Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il l'Avvocato Rocca e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte. | L'ufficio di 12.50 alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	155
Sui lavori della Commissione	155
Audizione del direttore generale dell'ISPRA, dottor Stefano Laporta (Svolgimento e conclu-	
sione)	155
Comunicazioni del Presidente	156

Martedì 7 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, comunica che dal 6 febbraio 2012 è operativo il sistema di rilevamento delle presenze dei parlamentari anche presso gli organi bicamerali e di inchiesta, secondo quanto deliberato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere e reso noto direttamente ai deputati e ai senatori. A tale fine è disponibile presso il banco della presidenza della Commissione il foglio registro delle firme.

La Commissione prende atto.

Audizione del direttore generale dell'ISPRA, dottor Stefano Laporta.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale dell'ISPRA, dottor Stefano Laporta, che è accompagnato dal dottor Massimo Gabellini, direttore di dipartimento.

Stefano LAPORTA, direttore generale dell'ISPRA, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD) e Susanna CENNI (PD).

Stefano LAPORTA, direttore generale dell'ISPRA, risponde ai quesiti posti.

Massimo GABELLINI, direttore di dipartimento dell'ISPRA, fornisce alcune precisazioni. Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, in considerazione del protrarsi dell'audizione, e che le questioni sollevate dai deputati e dai senatori intervenuti sono numerose e complesse, avverte, d'intesa con il dottor Laporta, che lo stesso completerà le risposte ai quesiti posti successivamente, per iscritto.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, comunica che con lettera del 2 febbraio 2012 la dottoressa Luigia Spinelli, magistrato, consulente della Commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico. Nella lettera la dottoressa Spinelli fa presente che è stata diffusa, da parte del senatore Lorenzo Piccioni, componente della Commissione, una nota redatta dalla società Fibe con la quale sono stati contestati i contenuti dell'appunto ad uso interno della Commissione, redatto

dalla stessa consulente in occasione dell'audizione dei rappresentanti della società Impregilo, svoltasi lo scorso 30 novembre 2011.

Intervengono, stigmatizzando l'episodio e chiedendo le dimissioni da parte del senatore Piccioni da componente della Commissione, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Stefano GRAZIANO (PD), nonché i senatori Gianpiero DE TONI (IdV), Vincenzo DE LUCA (PD) e Daniela MAZZUCONI (PD).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo aver rilevato l'assenza dell'interessato, rinvia il seguito del dibattito alla seduta di domani, 8 febbraio 2012.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3" Senato)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:
Incontro informale con Tawakkul Karman, Premio Nobel per la Pace 2011
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)
ALLEGATO 1 (Parere approvato)
Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». C. 4805 Esposito (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 2 (Parere approvato)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
COMITATO RISTRETTO:
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta
II Giustizia
SEDE REFERENTE:
DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
SEDE REFERENTE:
DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)
DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebita-
mento e disciplina del processo civile. C. 4933 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)
ΔΥΛΈΚΤΕΝΖΑ

Ш	Affari	esteri	e	comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:
Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 – Il futuro approccio del sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi (COM(2011)638).
Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 – Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento (COM(2011)637) (Esame istruttorio congiunto e rinvio)
RISOLUZIONI:
7-00763 Vernetti: Sulla repressione della popolazione tibetana (Discussione e rinvio)
INTERROGAZIONI:
5-05907 Codurelli: Sulle condizioni del sito italiano presso il campo di concentramento di Mauthausen
5-05865 Barbi: Su una lettera di dodici ministri degli esteri di Stati dell'UE circa il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-05968 Renato Farina: Sulla condizione dei cristiani in Pakistan
IV Difesa
RISOLUZIONI:
7-00771 Di Stanislao: Sul coinvolgimento degli organi parlamentari nella definizione, da parte del Governo, delle linee guida di riforma del modello di difesa (Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo)
ALLEGATO (Nuovo testo approvato dalla Commissione)
AUDIZIONI:
Audizione del Segretario Generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Gen. Sq. A. Claudio Debertolis, sull'attuazione del programma d'armamento Joint Strike Fighter (Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)
V Bilancio, tesoro e programmazione
SEDE CONSULTIVA:
DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)
Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006». C. 4805 (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio)
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Nuovo testo C. 4240 (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 435 (Rilievi alla I Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati. COM(2011)815 definitivo (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	58
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (Svolgimento e conclusione)	52
SEDE CONSULTIVA:	
DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	52
ALLEGATO (Proposta di parere presentata dagli onorevoli Borghesi e Mura)	8
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	59
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	32
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)	73
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)	77
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).	
Audizione del Dottor Gianluca De Candia, Direttore generale dell'Associazione Italiana Leasing (Svolgimento e conclusione)	30
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia	33
INTERROGAZIONI:	
5-03485 De Pasquale: Sulla riduzione della didattica laboratoriale presso gli istituti professionali settore moda	33
	36
6	34
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	88
	34
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	90

5-05775 Cavallotto: Sul caso della studentessa non vedente presso il liceo scientifico « Majorana » di Latina	8
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	9
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del sub-commissario straordinario della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), avvocato Domenico Luca Scordino, e del direttore generale, dottor Gaetano Blandini, su questioni inerenti la medesima società	8
AVVERTENZA	8
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». C. 4805 Esposito (Esame e conclusione – Parere favorevole)	9
ELEZIONE DI UN SEGRETARIO:	
Votazione per l'elezione di un segretario, a norma dell'articolo 20, comma 4, del Regolamento	9
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INTERROGAZIONI:	
Sui lavori della Commissione	9
5-04733 Codurelli: Tariffe postali agevolate per le associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)	9
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	10
SEDE REFERENTE:	
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo	0
base)	9 10
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	10
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). COM(2011)650 definitivo (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio)	9
AVVERTENZA	10
X Attività produttive, commercio e turismo	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.	
Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia (Svolgimento e conclusione)	10
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo stato della concorrenza in Italia.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) (Svolgimento e conclusione)	10
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». C. 4805 Esposito (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	10

141

XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	110
SEDE REFERENTE:	
	113
Sui lavori della Commissione	114
INTERROGAZIONI:	
5-05238 Polledri: Iscrizione di talune categorie di professionisti alla gestione separata INPS	115
	116
5-05542 Mattesini: Sistema di rilevazione da parte dell'INAIL degli incidenti occorsi alle	
	115
1 /	118
•	115
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	120
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio)	121
DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – parere non espresso)	123
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	133
ALLEGATO 2 (Nuova proposta di parere del relatore)	135
SEDE REFERENTE:	
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (Seguito dell'esame e rinvio)	128
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati e nuove formulazioni)	13
AVVERTENZA	132
XIV Politiche dell'Unione europea	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
SEDE CONSULTIVA:	
,	139
	143
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	145
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Nuovo testo C. 4240 Lanzarin (Parere alla VIII Commissione) (Seguito	

dell'esame e rinvio)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (parti I, II e III). COM(2011)452 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. COM(2011)453 def. (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	1
ALLEGATO 3 (Proposta di parere formulata dal relatore)	1
ERRATA CORRIGE	1
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	1
Comunicazioni del Presidente	1
Sui lavori della Commissione	1
Audizione del Ministro della Giustizia	1
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'AC- CORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sui lavori della Commissione	1
Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.	
Audizione del Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, Avv. Francesco Rocca (Svolgimento e conclusione)	1
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	1
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Sulla pubblicità dei lavori	1
Sui lavori della Commissione	1
Audizione del direttore generale dell'ISPRA, dottor Stefano Laporta (Svolgimento e conclu-	
sione)	
Lominicogioni del Urecidente	

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.





16SMC0006040